Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVII - N. 25

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 21 giugno 2000 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 marzo 2000, n. 074/Pres.

Regolamento relativo alle modalità per la concessione delle sovvenzioni previste dalla legge regionale 23/1965, articolo 1, punti 1a) e 3a) di competenza della Segreteria generale della Giunta. Approvazione modifica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n. 096/Pres. del 18 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti in data 6 aprile 1992, Registro 10, foglio 393, con il quale è stato approvato il «Regolamento relativo alle modalità per la concessione delle sovvenzioni previste dalla legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, articolo 1, punti 1a) e 3a) di competenza della Segreteria generale della Giunta»;

VISTO in particolare l'articolo 3 di detto Regolamento che, al comma 1, prevede che le domande per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 1, punto 3, lettera a) della succitata legge regionale 23/1965 per l'organizzazione di celebrazioni pubbliche, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale, che rientrano nella competenza della Segreteria generale della Giunta regionale, devono pervenire alla stessa almeno due mesi prima della data di inizio delle manifestazioni e comunque entro il 30 settembre dell'anno cui si riferiscono;

RAVVISATA l'esigenza, al fine di dare maggiore snellezza agli adempimenti connessi alla concessione di dette sovvenzioni, di ridurre da due mesi a 15 giorni dalla data di inizio della manifestazione il termine entro il quale presentare le relative istanze di contributo, nonché di rinviare dal 30 settembre al 15 ottobre il termine ultimo di presentazione delle medesime per l'anno cui si riferiscono;

SENTITO in merito il competente Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 25 febbraio 2000;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 3 marzo 2000;

DECRETA

È approvata la modifica dell'articolo 3, comma 1, del «Regolamento relativo alle modalità per la concessione delle sovvenzioni previste dalla legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, articolo 1, punti 1a) e 3a) di competenza della Segreteria generale della Giunta», approvato con D.P.G.R. n. 096/Pres. del 18 febbraio 1992, relativamente alla riduzione da due mesi a 15 giorni dalla data di inizio della manifestazione, del termine entro il quale presentare le relative istanze di contributo nonché al rinvio dal 30 settembre al 15 ottobre del termine ultimo di presentazione delle medesime per l'anno cui si riferiscono.

Il nuovo testo del 1° comma dell'articolo 3 risulta pertanto essere il seguente:

«Le domande per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 1, punto 3, lettera a) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 per l'organizzazione di celebrazioni pubbliche, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale, che rientrano nella competenza della Segreteria generale della Giunta regionale, devono pervenire alla stessa almeno 15 giorni prima della data di inizio delle manifestazioni e comunque entro il 15 ottobre dell'anno cui si riferiscono».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare detta disposizione come modifica a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 10 marzo 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 25 maggio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 169

Nota

Avvertenza: il testo che segue è redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative. Restano invariati il valore e l'efficacia delle norme qui trascritte.

Testo coordinato del Regolamento

relativo alle modalità per la concessione delle sovvenzioni previste dalla legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, articolo 1, punti 1a) e 3a) di competenza della Segreteria generale della Giunta.

(approvato con D.P.R.G. n. 096/Pres. del 18 febbraio 1992 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 14 aprile 1992 e modificato con il presente D.P.G.R. n. 074/Pres. del 10 marzo 2000).

Art. 1

1. Le domande per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 1, punto 1, lettera a) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 devono pervenire alla Segreteria generale della Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. Le domande, redatte in carta da bollo e firmate dal legale rappresentante dell'ente o associazione istante, devono essere corredate come segue:

a) se dirette ad ottenere sovvenzioni per lo svolgimento e l'incremento dell'attività assistenziale di carattere materiale, ricreativo educativo e sociale e per la provvista dei mezzi relativi da:

   1) relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente e conto consuntivo;

   2) relazione sul programma di attività per l'anno in corso e bilancio preventivo;

   3) preventivo di spesa delle attività che s'intendono realizzare con l'intervento regionale;

   4) atti da cui risulti il legale rappresentante e la composizione degli altri organi sociali;

   5) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto redatti in forma notarile o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica dell'ente o dell'associazione;

b) se dirette ad ottenere sovvenzioni esclusivamente per l'acquisto di attrezzature e arredamenti necessari per lo svolgimento della predetta attività assistenziale:

   1) preventivo di spesa, da cui si possano desumere le caratteristiche e la designazione degli oggetti da acquistare;

   2-3) i documenti di cui ai punti 4) e 5) della lettera a) del presente comma.

3. I documenti di cui ai punti 4) e 5) della lettera a), richiamati ai punti 2) e 3) della lettera b) del precedente comma, devono essere prodotti soltanto dai soggetti privati che non li abbiano prodotti in precedenza e risultino tuttora validi.

Art. 2

1. Le sovvenzioni di cui all'articolo 1 saranno liquidate di norma in un'unica soluzione anticipata.

2. I beneficiari dovranno fornire alla Segreteria generale della Giunta, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le sovvenzioni, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel provvedimento di concessione. Ove la liquidazione avvenga in esercizio successivo a quello della concessione la documentazione giustificativa dovrà essere prodotta entro sei mesi dalla data del decreto di liquidazione.

Art. 3

1. Le domande per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 1, punto 3, lettera a) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 per l'organizzazione di celebrazioni pubbliche, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale, che rientrano nella competenza della Segreteria generale della Giunta regionale, devono pervenire alla stessa almeno 15 giorni prima della data di inizio delle manifestazioni e comunque entro il 15 ottobre dell'anno cui si riferiscono.

2. Le domande, redatte in carta da bollo e firmate dal legale rappresentante dell'ente o associazione istante, devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) relazione illustrativa dell'iniziativa;

b) preventivo di spesa con indicazione dei mezzi di finanziamento;

c) atti da cui risulti il legale rappresentante e la composizione degli altri organi direttivi per i soggetti privati;

d) copia autentica dell'atto costitutivo e del vigente statuto redatti in forma notarile o documentazione equipollente sulla configurazione giuridica, per gli enti e le associazioni di carattere privato che non abbiano prodotto in precedenza tali documenti.

3. Le sovvenzioni di cui all'articolo 3 potranno essere liquidate in un'unica soluzione anticipata se di importo non superiore a quello previsto dall'articolo 18, I comma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successivi aggiornamenti per spese diverse da quelle derivanti da contratti. Negli altri casi in via preventiva potrà essere liquidato un acconto di ammontare non superiore all'80% della sovvenzione concessa, mentre il saldo sarà liquidato dietro giustificazione dell'intera sovvenzione concessa.

4. I beneficiari delle sovvenzioni di cui all'articolo 3, che sono tenuti a fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego delle stesse secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione, dovranno giustificare alla Segreteria generale della Giunta regionale, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla concessione, le somme liquidate in via anticipata.

Art. 4

1. Per l'anno 1992 le domande di cui all'articolo 1 dovranno pervenire entro il 30 aprile.

2. Il termine di due mesi di cui al primo comma dell'articolo 3 non si applica alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, fermo restando che le domande stesse dovranno essere state presentate prima della data di inizio delle manifestazioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 12 aprile 2000, n. 0114/Pres.

Articolo 16 Codice civile - Associazione Sci Club 70 - Trieste. Approvazione modifiche dello statuto sociale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. 0146/Pres. del 21 aprile 1986 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione denominata «Sci Club 70», avente sede in Trieste, ed è stato approvato il relativo statuto, le cui successive modifiche sono state approvate con D.P.G.R. n. 085/Pres. del 10 marzo 1988, D.P.G.R. n. 120 del 10 marzo 1996 e D.P.G.R. n. 0343/Pres. del 28 settembre 1998;

VISTA la domanda del 28 febbraio 2000, con cui il Presidente della predetta associazione chiede l'approvazione delle ulteriori modifiche statutarie deliberate dall'assemblea degli associati del 24 gennaio 2000, relative agli articoli 2, 5, 6, 10, 19 e 22;

VISTO il verbale di detta assemblea, a rogito del dott. Alberto Giglio, notaio in Trieste, repertorio 92577, raccolta 3545, ivi registrato l'11 febbraio 2000 al n. 319/1A;

ESAMINATE le motivazioni poste a fondamento delle modifiche statutarie e riconosciuta l'opportunità e la legittimità delle stesse;

VISTO il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza, espresso dal Servizio regionale delle attività ricreative e sportive con nota del 30 marzo 2000, n. 1704/Risp/V;

VISTO l'articolo 16, ultimo comma, del Codice civile e l'articolo 4 delle relative disposizioni di attuazione;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 15 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 842 del 7 aprile 2000;

DECRETA

– Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 2, 5, 6, 10, 19 e 22 dello statuto dell'Associazione «Sci Club 70», con sede a Trieste, deliberate dall'assemblea degli associati nella seduta del 24 gennaio 2000.

– Il nuovo testo dello Statuto è riportato nell'allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 12 aprile 2000

ANTONIONE

STATUTO DELLO «SCI CLUB 70»

Articolo 1

Si è costituito lo «Sci Club 70», con sede in Trieste, via Mazzini, n. 32, che si dichiara apolitico e non confessionale ed è senza fine di lucro.

Articolo 2

Lo «Sci Club 70» si propone di praticare lo sci e l'alpinismo e sviluppare le connesse attività turistiche e aderisce alla F.I.S.I. della quale accetta il regolamento e le direttive di massima.

Si propone, altresì, di praticare l'attività del tennis, del mountain bike, del calcio e dell'atletica, sviluppando le connesse attività turistiche e aderendo alle rispettive federazioni. Dette attività saranno articolate in Sezioni e disciplinate da apposito regolamento interno.

Articolo 3

Tutti i cittadini italiani di ambo i sessi, che abbiano raggiunto il 18° anno di età, possono chiedere di far parte della Società come soci: ordinari - atleti - frequentatori.

I soci frequentatori sono coloro che chiedono di essere ammessi alle attività sociali programmate dallo «Sci Club 70», pagano il canone sociale per esse stabilito ed hanno diritto al voto nelle Assemblee, purchè abbiano compiuto il 18° anno di età.

La domanda presentata al Consiglio direttivo dello «Sci Club 70» e stesa su apposito modulo a stampa, deve essere controfirmata da due soci ordinari proponenti maggiorenni ed aventi almeno due anni di anzianità.

Per i soci atleti e frequentatori la domanda va compilata su apposito modulo e non è richiesta nessuna firma di soci proponenti. Per i soci sopracitati se di età inferiore ai 18 anni è richiesta la controfirma da parte del padre e di chi ne fa le veci.

Articolo 4

Il Consiglio direttivo dello «Sci Club 70» esamina e decide sulle domande di ammissione attenendosi sia alle valutazioni tecniche, quanto ai requisiti di ordine morale del richiedente, esponendo all'uopo la domanda nell'albo dei soci per la durata di quindici giorni consecutivi, durante i quali i soci possono far pervenire al Consiglio direttivo eventuali opposizioni.

Dell'accoglimento della domanda verrà data comunicazione scritta all'interessato. Per le domande non accolte il Consiglio direttivo non è tenuto ad indicare il motivo.

Articolo 5

I soci pagano un canone annuo nella misura e con le modalità determinate dall'Assemblea dei soci.

Il socio che sia in mora col pagamento del canone viene sollecitato per iscritto al pagamento, e quindi non adempiendo, può essere escluso dalla società con deliberazione del Consiglio direttivo, da pubblicarsi nell'albo sociale e con la comunicazione alla F.I.S.I., salvo il diritto alla riscossione di quanto dovuto.

I soci per svolgere attività nelle varie sezioni, oltre al canone annuo di cui al comma 1, dovranno corrispondere la quota annuale di iscrizione alla sezione, la cui entità sarà stabilita dall'assemblea nazionale ed approvata, unitamente al bilancio della sezione, dal Consiglio direttivo dello «Sci Club 70» nella sua prima riunione.

Articolo 6

Il socio è legittimato da apposita tessera di riconoscimento, approvata dal Consiglio direttivo e firmata dal Presidente.

Ai soci che partecipano all'attività promossa dalle varie Federazioni sportive nazionali verrà rilasciata la tessera della Federazione di appartenenza e precisamente una per ogni settore di attività agonistica sportiva svolta. Il costo di tale tessera, da corrispondere alla «Sci Club 70» sarà pari a quello imposto annualmente da ciascuna federazione.

Articolo 7

L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.

L'associazione è obbligatoria per tutto l'anno sociale per i soci ordinari ed atleti e si riterrà tacitamente riconfermata per ogni ulteriore anno sociale qualora il socio non comunichi al Consiglio direttivo, entro il 30 novembre, le dimissioni, mediante lettera raccomandata.

Articolo 8

I soci hanno diritto di frequentare la sede sociale e di partecipare all'attività dello «Sci Club 70».

I soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea dello «Sci Club 70», di avanzare proposte e prendere parte alle discussioni.

I soci, esclusi quelli di età inferiore ai 18 anni, hanno diritto di prendere la parola e di prender parte alle deliberazioni e votazioni.

Articolo 9

I diritti e gli obblighi dei soci cessano:

a) per dimissioni - presentate ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto;

b) per morosità;

c) per radiazione.

Comunque il socio dimissionario o radiato, dovrà regolare i canoni per tutto l'anno sociale in corso.

Articolo 10

Lo «Sci Club 70» è amministrato dal Consiglio direttivo che è composto da quattordici membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno il Presidente, e su sua proposta, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed il Direttore tecnico.

Il Consiglio direttivo nomina inoltre i responsabili delle sezioni, sulla base delle proposte formulate dagli iscritti alle singole sezioni.

Articolo 11

Il Consiglio direttivo viene eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

I consiglieri che per qualsiasi motivo cessino dalla carica prima del compimento del biennio sono sostituiti dal Consiglio stesso per cooptazione con i soci che in sede di elezione hanno avuto il punteggio immediatamente successivo a quello degli eletti, e durano in carica fino al compimento del biennio dei consiglieri da essi sostituiti.

Articolo 12

Il patrimonio della società è costituito da:

– canone sociale;
– quota per attività agonistica;
– donazioni, lasciti e ogni altro atto di beneficenza, che da qualsiasi Ente o privato, possano ad essa pervenire.

Articolo 13

Il Consiglio direttivo amministra il patrimonio sociale e delibera sugli argomenti che interessano la Società, esclusi quelli riservati all'Assemblea, compila i regolamenti per disciplinare l'attività sociale, assume e licenzia personale stipendiato, convoca le Assemblee e dà esecuzione ai loro deliberati.

Articolo 14

Il Consiglio direttivo dello «Sci Club 70» si riunisce di norma ogni 15 giorni, secondo le modalità che lo stesso fissa nella sua prima riunione.

Le sue sedute sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

I deliberati si prendono a maggioranza di voti, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio direttivo dichiara decaduto dal suo mandato il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo.

Articolo 15

Il Presidente è responsabile del buon andamento morale e materiale dello «Sci Club 70».

Convoca il Consiglio direttivo e ne presiede le sedute, realizza le deliberazioni prese dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea dei soci e può sospendere tali deliberazioni quando si rivelino dannose allo «Sci Club 70».

Di tale operato deve però rendere edotta l'Assemblea dei soci, da cui proviene la disposizione sospesa, mediante opportuna comunicazione.

Il Presidente o il Tesoriere ordina i pagamenti e provvede alla riscossione di qualsiasi credito e importo dovuto all'Associazione sia da privati che da banche o Enti privati o pubblici, con esonero per le casse pagatrici da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di impedimento lo sostituisce in ogni sua mansione il Vicepresidente.

Articolo 16

I revisori dello «Sci Club 70» sono cinque e non debbono far parte del Consiglio direttivo e durano in carica due anni. I revisori vengono eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci e sono rieleggibili.

I revisori hanno l'incarico di rivedere e firmare i bilanci dello «Sci Club 70», di compiere saltuarie ispezioni a tutti i registri, delle registrazioni ed operazioni, del-

la consistenza di cassa, dello stato d'uso e di manutenzione delle attrezzature.

Articolo 17

Il Presidente del Consiglio direttivo ogni anno convoca in Assemblea i soci, in regola con i canoni, invitandoli per iscritto e comunicando loro l'ordine del giorno almeno dieci giorni prima che l'Assemblea abbia luogo, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 18

Il Presidente dello «Sci Club 70» convocherà in Assemblea straordinaria i soci, quando un quarto degli iscritti o quando almeno quattro consiglieri, in regola con i canoni, ne facciano motivata richiesta, allo scopo di trattare argomenti che interessino l'attività della Società.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro venti giorni dal giorno della presentazione della domanda.

Articolo 19

Sono di competenza esclusiva dell'Assemblea:

- l'elezione del Consiglio direttivo;
- le modifiche dello statuto e del regolamento dello «Sci Club 70»;
- l'approvazione dei bilanci dello «Sci Club 70» e della relazione morale e finanziaria;
- la nomina del Collegio dei revisori dei conti;
- la nomina del Collegio dei probiviri;
- la costituzione e lo scioglimento delle sezioni.

Articolo 20

L'Assemblea è valida con la presenza della metà più uno dei soci. Dopo mezz'ora dalla prima convocazione il Presidente può riunire i soci in seconda convocazione ed in tal caso, l'Assemblea sarà valida con qualsiasi numero di soci presenti.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice di voti.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute da un Presidente eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea stessa, tra i suoi componenti non facenti parte del Consiglio direttivo, del Collegio dei probiviri e del Collegio dei revisori.

L'Assemblea elegge inoltre un Segretario con le stesse modalità.

I soci assenti possono farsi rappresentare con delega semplice da altro socio; nessun socio potrà avere più di una delega.

Le modifiche statutarie sono approvate dai soci a maggioranza semplice, con la presenza in prima convocazione di almeno 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei detti soci.

Articolo 21

Ogni controversia che potesse insorgere fra i soci e la Società verranno rimesse al Collegio dei probiviri, composto da cinque soci, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, assieme al Consiglio direttivo. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Articolo 21/bis

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 662/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Tutti i soci hanno il diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per quanto è di competenza dell'Assemblea dei soci.

La partecipazione alla vita associativa non è temporanea e la sua continuità ed effettività e garantita nei confronti di tutti gli associati.

Tra i compiti dell'Assemblea ordinaria vi è quello di:

- approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.

Tra i compiti del Consiglio direttivo vi è quello di:

- predisporre il rendiconto economico e finanziario.

Ogni socio può liberamente essere eletto negli organi amministrativi dell'Associazione; a ciascun socio spetta un solo voto.

L'Assemblea dei soci è sovrana nella sue deliberazioni ed è organo fondamentale della vita associativa per i compiti di indirizzo e di designazione dei membri degli altri organi sociali che le vengono affidati dallo statuto, le assemblee vengono convocate mediante comunicazione scritta a ciascun socio.

Gli avvisi di convocazione ed i verbali delle assemblee dei soci nonchè i bilanci sono a disposizione dei soci presso la sede sociale.

La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimento a causa di morte; la quota associativa non è rivalutabile.

Articolo 22

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio al regolamento dello «Sci Club 70» ed ai regolamenti delle federazioni cui l'associazione aderisce, nonchè ad ogni ulteriore disposizione di legge in materia, presente e futura.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 12 maggio 2000, n. 0155/Pres.

Approvazione modifiche alla «Convenzione Tipo» di cui all'articolo 96 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n. 0167/Pres. del 16 maggio 1997, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1997, Registro 1, foglio 189, con il quale è stata approvata la «Convenzione Tipo» prevista dall'articolo 96 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

VISTO il proprio decreto n. 0152/Pres. del 29 aprile 1998, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1998, Registro 1, foglio 350, con il quale, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 47 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34, modificativo e integrativo dell'articolo 96 della citata legge regionale 52/1991, sono state apportate alcune modifiche al testo di «Convenzione Tipo» approvato col D.P.G.R. n. 0167/1997;

VISTO l'articolo 60 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha sostituito l'articolo 39 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75 in materia di edilizia residenziale pubblica;

CONSIDERATO che tale norma influisce sul testo degli articoli 14 e 17 della «Convenzione Tipo» per cui si rende opportuno apportare le necessarie modifiche;

CONSIDERATO che lo I.A.C.P. di Trieste, ora A.T.E.R., soggetto operatore che ha partecipato all'ultimo bando di edilizia convenzionata proponendo un intervento per la realizzazione di alloggi da assegnare in locazione convenzionata, ha chiesto con nota n. 8226/1999 del 14 maggio 1999 la modifica del testo dell'articolo 6 della «Convenzione Tipo» in quanto, allo stato attuale, il canone annuo di locazione di un alloggio di edilizia convenzionata è determinato moltiplicando il prezzo di cessione/assegnazione dell'alloggio, come definito dagli articoli 4 e 5 della convenzione stessa, per il tasso ufficiale di sconto diminuito di almeno 1 punto percentuale e, che, per gli alloggi che fruiscono del contributo pubblico, tale diminuzione deve essere di almeno 3 punti per la quota di prezzo assistita dal finanziamento pubblico;

PRESO ATTO che il tasso ufficiale di sconto è attestato sul valore del 2,50% (valore al 5 agosto 1999);

CONSIDERATO che, utilizzando la predetta modalità di calcolo del canone annuo di locazione, l'investimento che l'A.T.E.R. di Trieste intende realizzare risulterebbe privo di qualsiasi significato economico in quanto, almeno per la quota parte di prezzo dell'alloggio assistita dal contributo pubblico (100 milioni elevabili a 130 milioni in determinati casi) non si avrebbe alcuna remunerazione del capitale investito;

RITENUTO che deve essere garantita la sopraccitata remunerazione del capitale investito per la realizzazione di edilizia residenziale convenzionata da assegnare in locazione e che pertanto si rende necessario modificare l'articolo 6 della «Convenzione Tipo» prevedendo una diversa modalità del calcolo del canone di locazione;

ATTESA, altresì, l'esigenza di modificare il primo comma dell'articolo 7 - Revisione del canone di locazione - della vigente «Convenzione Tipo» al fine di rendere univoca e più semplice la determinazione della revisione del canone di locazione medesimo;

VISTO l'articolo 93 bis della legge regionale 75/1982 così come interpretato dall'articolo 81 della legge regionale 13/1998, che impone all'Amministrazione regionale, in fase di liquidazione e frazionamento dell'agevolazione, la rideterminazione del contributo originariamente concesso qualora quest'ultimo risulti superiore agli interessi complessivi afferenti l'operazione di mutuo;

CONSIDERATO che in caso di erogazione anticipata ai sensi dell'articolo 113 della legge regionale 75/1982 l'applicazione dell'articolo 93 bis della legge regionale medesima comporta per l'Operatore la restituzione delle somme percepite in eccedenza e che ciò influisce sul prezzo di cessione;

RITENUTO pertanto di dover meglio specificare la modalità di determinazione del prezzo di cessione come indicata al quart'ultimo comma, nota (3) dell'articolo 4 della «Convenzione Tipo», rendendo esplicito che il prezzo di cessione è modificabile in caso di rideterminazione del contributo ai sensi dell'articolo 93 bis della legge regionale 75/1982;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nelle sedute del 1° ottobre 1999 e del 7 aprile 2000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3172 del 15 ottobre 1999 come modificata con successiva deliberazione n. 1164 del 21 aprile 2000;

DECRETA

Art. 1

Sono approvate le modifiche alla «Convenzione Tipo» di cui all'articolo 96 della legge regionale 19 no-

vembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, approvata con D.P.G.R. n. 0167/Pres. del 16 maggio 1997 e successivamente modificata con D.P.G.R. n. 0152/Pres. del 29 aprile 1998, secondo il testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Art. 2

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 12 maggio 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 1 giugno 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 189

MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TIPO DI CUI ALL'ARTICOLO 96 DELLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 1991, N. 52.

Avvertenza:

Di seguito vengono elencate le modifiche alla «Convenzione Tipo» approvata con D.P.G.R. 16 maggio 1997, n. 0167/Pres. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 9 luglio 1997 e modificata con D.P.G.R. 29 aprile 1998 n. 0152/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 del 5 agosto 1998. Le parti in corsivo si riferiscono alle convenzioni da stipulare in attuazione di programmi costruttivi che fruiscono di contributi pubblici.

1. Il quart'ultimo comma dell'articolo 4 «Modalità di determinazione del prezzo di cessione degli alloggi» è così sostituito:

«Per ogni alloggio al prezzo complessivo va conseguentemente sottratto l'importo relativo alle semestralità anticipate, che è modificabile nel caso in cui vi sia rideterminazione ai sensi dell'articolo 93 bis, legge regionale 75/1982.».

2. L'articolo 6 «Determinazione dei canoni di locazione» è così sostituito:

«Art. 6

Determinazione del canone di locazione

Il canone di locazione annuo iniziale sarà determinato - avendo come riferimento il prezzo di cessione dell'alloggio così come precedentemente determinato a norma degli articoli 4 e 5 - in misura percentuale non superiore al Tasso Ufficiale di Sconto, aumentato di quattro punti percentuali.

«Nel caso di intervento fruente di contributo pubblico, l'aumento di cui al comma precedente non potrà eccedere i tre punti percentuali.».

3. Il primo comma dell'articolo 7 «Revisione del canone di locazione» è così sostituito:

«Il canone di locazione può essere oggetto di revisione, con frequenza non inferiore al biennio, in misura non superiore alla variazione dell'indice ufficiale ISTAT dei costi di costruzione intervenuta dopo la stipula della convenzione».

4. L'articolo 14 «Obblighi degli acquirenti» è sostituito dal seguente, con l'avvertenza che esso si riferisce alle convenzioni da stipulare in attuazione di programmi costruttivi che fruiscono di contributi pubblici:

«Art. 14

Obblighi degli acquirenti:

1. Gli acquirenti/assegnatari degli alloggi devono rispettare gli obblighi stabiliti dalla normativa regionale vigente in materia di edilizia residenziale pubblica.

2. Negli atti di trasferimento (assegnazione) degli alloggi dovranno essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente (assegnatario) dovrà dichiarare di conoscere ed accettare la presente convenzione e dovrà impegnarsi a non usare e disporre dell'alloggio in contrasto con le prescrizioni delle leggi in materia di edilizia economica e popolare vigenti al momento del trasferimento stesso.

3. Ulteriori vincoli convenzionali.».

5. Il primo comma dell'articolo 17 «Durata della convenzione» è così sostituito:

«La presente convenzione ha una durata di validità di anni (non superiore a trenta e non inferiore a venti, c.f.r. articolo 96 lett. D), legge regionale 52/1991) *mentre gli obblighi derivanti dalla concessione di contributi per l'edilizia residenziale pubblica sono regolati dalla normativa regionale vigente in materia e dalle disposizioni contenute nei provvedimenti di concessione di contributo.».*

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 13 maggio 2000, n. 0159/Pres.

Legge regionale 6/1998, articolo 13. Comitato di indirizzo e di verifica dell'A.R.P.A. Ricognizione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. 151/Pres. di data 7 maggio 1999 è stato costituito il Comitato di indirizzo e di verifica dell'A.R.P.A., ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la nota prot. AMB/8344/E/28/61 di data 20 aprile 2000 con la quale l'Assessore regionale all'ambiente, considerate le oggettive difficoltà di funzionamento del suddetto Comitato a causa della designazione nominativa dei delegati indicati dagli Assessori regionali e dai Presidenti delle Province, ritiene opportuno eliminare l'indicazione nominativa dei delegati stessi al fine di consentire la partecipazione al collegio del soggetto delegato di volta in volta dal titolare;

CONSIDERATO che con la medesima nota viene proposto quale segretario sostituto del Comitato la dott.ssa Gabriella Pasquale, in servizio presso la Direzione regionale dell'ambiente, e viene richiesto di integrare la deliberazione di costituzione del Comitato stesso con alcune disposizioni di carattere generale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1308 di data 13 maggio 2000;

DECRETA

per i motivi in premessa indicati, la composizione del Comitato di indirizzo e di verifica dell'A.R.P.A. è attualmente la seguente:

Presidente:

– l'Assessore regionale all'ambiente

Componenti:

– l'Assessore regionale alla sanità o suo delegato;
– l'Assessore regionale alle foreste o suo delegato;
– l'Assessore regionale all'agricoltura o suo delegato;
– l'Assessore regionale alla protezione civile o suo delegato;
– l'Assessore regionale all'industria o suo delegato;
– il Presidente della Provincia di Gorizia o suo delegato;
– il Presidente della Provincia di Pordenone o suo delegato;
– il Presidente della Provincia di Trieste o suo delegato;
– il Presidente della Provincia di Udine o suo delegato;
– sig. Fabio D'Andrea, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani in rappresentanza delle amministrazioni comunali;
– p.i. Vigilio Piccolotto, in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali del settore agricolo, artigianale ed industriale;
– dott. Fabio Gemiti, rappresentante designato d'intesa tra le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 133, comma 2 bis della legge regionale 52/1991 e successive modifiche, e le associazioni per la difesa dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Segretario:

– dott.ssa Michela Boscolo, in servizio presso la Direzione regionale dell'ambiente.

Segretario sostituto:

– dott.ssa Gabriella Pasquale, in servizio preso la Direzione regionale dell'ambiente.

Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore generale dell'A.R.P.A. Possono essere altresì invitati i Direttori dei Dipartimenti provinciali dell'A.R.P.A. e i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, nonché altri direttori di strutture regionali eventualmente interessate.

Per la costituzione dell'organo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono espresse con voto positivo della maggioranza dei presenti.

In caso di votazione paritaria prevale il voto del Presidente.

Qualora un Assessore ricopra più incarichi, lo stesso costituisce una sola presenza ai fini della costituzione del collegio e può esprimere un solo voto in sede di deliberazione.

Il Comitato durerà in carica per cinque anni.

Ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000 per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul cap. 150 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 maggio 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 2 giugno 2000, n. 0180/Pres.

Consorzio di comunioni familiari vicinale di Laglesie San Leopoldo con sede in Pontebba, frazione Laglesie San Leopoldo. Riconoscimento personalità giuridica e approvazione dello Statuto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 sulla disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane ed, in particolare, gli articoli 1, 2, e 3;

VISTA la domanda del 7 febbraio 2000 del Presidente del Consorzio Vicinale di Laglesie San Leopoldo

(Nachbarschaft Leopoldskirchen) con sede in Pontebba, frazione Laglesie San Leopoldo, via Nazionale, n. 25, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio medesimo;

VISTO il verbale di assemblea straordinaria del 19 dicembre 1997, rogito del notaio dott. Enrico Piccinini, rep. n. 62895, racc. n. 16142, concernente l'adozione di un nuovo statuto ai sensi dell'articolo 2, 2º comma, lettera c) della sopra citata legge regionale 3/1996;

VISTO lo statuto attualmente in vigore, allegato al verbale assembleare del 19 dicembre 1997 di cui sopra;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

CONSTATATO che il Consorzio in esame possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge regionale 3/1996;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino il Consorzio Vicinale di Laglesie San Leopoldo (Nachbarschaft Leopoldskirchen) come Consorzio di comunioni familiari;

VISTI gli articoli 12 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni di attuazione;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1421 del 19 maggio 2000;

DECRETA

È riconosciuta la personalità giuridica al Consorzio Vicinale di Laglesie San Leopoldo (Nachbarschaft Leopoldskirchen) - Consorzio di comunioni familiari montane - con sede in Pontebba (Udine), frazione Laglesie San Leopoldo, via Nazionale, n. 25.

È approvato lo statuto di detto Consorzio, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 2 giugno 2000

ANTONIONE

Statuto
del «Consorzio Vicinale Laglesie S. Leopoldo»
(Nachbarschaft Leopoldskirchen)

Art. 1

(Denominazione, Natura giuridica, Sede)

1.1. Fra i proprietari pro-tempore di diritti reali di godimento sui beni immobili situati nel territorio del comune censuario di Laglesie San Leopoldo (Comune amministrativo di Pontebba), riconosciuti (in base ad atti, elenchi, registri o per comune conoscenza), come contitolari di diritti reali sul patrimonio immobiliare comune più sotto specificato e descritto esiste una associazione senza fini di lucro denominata «Consorzio Vicinale di Laglesie San Leopoldo» (Nachbarschaft Leopoldskirchen), associazione riconosciuta come persona giuridica di diritto privato.

1.2. Il Consorzio è disciplinato dalle norme contenute dal presente statuto e dalle vigenti disposizioni, con particolare riferimento agli articoli 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, alla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 5 gennaio 1996 n. 3 ed alle leggi ivi richiamate.

1.3. Il Consorzio ha sede in Pontebba frazione Laglesie S. Leopoldo, via Nazionale n. 25.

Art. 2

(Scopi)

2.1. Nel quadro di secolari e riconosciute consuetudini e tradizioni, ai fini della valorizzazione economica ed ambientale del patrimonio di proprietà collettiva di zona montana e della salvaguardia di antiche e peculiari istituzioni locali, il Consorzio ha per scopo l'esercizio ed il godimento collettivo di diritti reali sui fondi di natura agro-silvo-pastorale di comune proprietà o di proprietà di terzi anche non associati.

2.2. Il Consorzio oltre ad amministrare quanto di diretta proprietà e ad esercitare il diritto di servitù spettante sul Fondo Edifici di Culto (ex Religionsfond), assiste, e (se richiesto), rappresenta gli associati aventi diritto di servitù nella tutela e nell'esercizio dei loro diritti.

2.3. Il Consorzio destina i propri beni alle attività agro-silvo-pastorali, a quelle di agriturismo, alle connesse attività di servizio ed ad ogni altra attività compatibile con la natura e le finalità consortili, concorrendo allo sviluppo economico e sociale della comunità locale.

2.4. Il Consorzio può eseguire opere ed interventi, anche urgenti di sistemazione idraulico-forestale, di miglioramento fondiario, di tutela e di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare in zona montana o anche di quello di singoli associati che l'abbiano a tal fine delegato.

2.5. Il Consorzio esegue opere ed esercita attività ad esso delegate dal Comune e dalla Comunità montana o da altri Enti.

2.6. Il Consorzio accede ad ogni beneficio ed ad ogni agevolazione prevista dalle vigenti disposizioni o comunque deliberati da enti ed istituzioni pubbliche, nonché da soggetti privati al solo scopo del perseguimento delle proprie finalità.

Art. 3

(Associati)

3.1. Fanno parte del Consorzio i proprietari e i titolari di altri diritti reali di godimento, sui fabbricati ubicati nel Comune censuario di Laglesie S. Leopoldo, a vantaggio dei quali sono riconosciuti diritti di godimento sul patrimonio comune. Ogni fabbricato ha diritto ad una quota. Se nel fabbricato, contrassegnato da un unico numero civico di identificazione, risultano come titolari di diritto più persone, l'adesione e la partecipazione alla associazione spetta ad un rappresentante comune delle stesse, senza pregiudizio dei diritti a ciascuno spettanti. Il titolare può stabilmente delegare un componente della sua famiglia a rappresentarlo nel Consorzio o per la designazione di un rappresentante comune.

3.2. La qualifica di consorziato si acquista col fabbricato (realità), resta sospesa e si perde nei casi espressamente previsti dal presente statuto.

3.3. L'elenco degli immobili-realità e diritti di servitù con indicazione (previa ricognizione di elenchi precedentemente redatti sulla base di ogni altra utile documentazione) delle generalità dei proprietari aventi diritto e delle quote a ciascuno spettanti è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione, che provvede alle successive variazioni, d'ufficio, o su istanza degli interessati.

3.4. Con la partecipazione al Consorzio, il consorziato assume preciso impegno di osservare il presente statuto, i regolamenti interni nonché ogni altra delibera legalmente assunta dagli organi sociali, di concorrere alle spese del Consorzio in rapporto alle quote o diritti posseduti e dei servizi goduti.

Art. 4

(Acquisto, Sospensione, Perdita)

4.1. Fermo quanto previsto sub 3.1, la qualità di consorziato è riconosciuta ad ogni acquirente a titolo legittimo anche di una parte dell'immobile avente diritto. L'acquirente o il rappresentante comune deve dare formale comunicazione al consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dall'avvenuto acquisto e della presa di possesso, esibendo copia del relativo titolo. Il Consiglio di Amministrazione provvede alle necessarie variazioni nell'elenco di cui sub 3.3, sempre che non ostino provati motivi di illegittimità.

4.2. La qualità di consorziato-partecipante rimane sospesa, per determinazione del competente organo, quando l'immobile di proprietà sia demolito o dichiarato inagibile. Rimane altresì sospesa nel caso l'associato si renda inadempiente agli obblighi associativi o tenga comunque comportamenti non compatibili con l'appartenenza al Consorzio.

4.3. La qualità di consorziato-partecipante si perde definitivamente con la cessione dell'immobile avente diritto e si perde altresì in caso di ripetute e gravi violazioni degli obblighi associativi. Si applicano, ove richieste, le procedure di cui al successivo articolo 14.

Art. 5

(Patrimonio)

5.1. Il patrimonio del Consorzio è costituito da tutti i beni, mobili ed immobili, di comune proprietà, acquisiti a titolo legittimo, situati in territorio classificato montano, destinati ad attività agro-silvo-pastorale e di agriturismo nonché alla comune attività di servizio e quanto ai beni immobili regolarmente iscritti nel libro fondiario. Per la loro origine e natura i beni immobili sono inalienabili, indivisibili e destinati alle attività statutarie. Va comunque ed in ogni caso assicurata la conservazione della primitiva consistenza del patrimonio immobiliare. Sono esclusi da ogni vincolo gli immobili eventualmente acquisiti dopo il 31 dicembre 1952.

5.2. Ogni modificazione del patrimonio immobiliare disponibile e di quello mobiliare, è deliberata dagli organi consortili e va evidenziata nelle scritture sociali e contabili e nel bilancio.

5.3. L'utilizzazione del patrimonio immobiliare e l'esercizio delle funzioni proprie dell'associazione, così come di altre attività eventualmente attribuite o delegate, avviene in base a quanto definito in appositi regolamenti o, in difetto, in specifiche delibere dell'organo competente.

Art. 6

(Organi del Consorzio)

6.1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea ordinaria e straordinaria;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;

d) il Collegio sindacale.

Art. 7

(Assemblea)

7.1. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, adottate secondo le norme di legge e statutarie, obbligano gli associati. È convocata in seduta ordinaria e straordinaria nella sede del Consorzio od in altra idonea sede nell'ambito del comune amministrativo nel quale il Consorzio ha sede.

7.2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea ogni qual volta lo ritenga necessario. L'Assemblea è inoltre convocata entro 15 giorni dalla richiesta del Collegio sindacale o dei rappresentanti di un terzo delle quote associative.

7.3. L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalle disposizioni di legge e statutarie e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta di quote.

7.4. L'Assemblea è convocata mediante avviso indirizzato a tutti gli aventi diritto, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno degli argomenti da discutere e da deliberare. L'avviso, inviato a mezzo lettera raccomandata o incaricato di fiducia, deve essere fatto pervenire almeno sette giorni prima della seduta.

7.5. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i consorziati non sospesi né revocati o i loro rappresentanti a ciò delegati; l'Assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti consorziati rappresentanti almeno la metà più uno delle quote di partecipazione; in seconda convocazione, che può essere fissata per un'ora dopo, è valida con qualsiasi numero di consorziati.

7.6. Ciascun consorziato ha diritto a tanti voti quante sono le quote che gli sono state riconosciute o sono da lui rappresentate con delega.

7.7. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza da un altro consorziato partecipante scelto fra i presenti. Il presidente riferisce sugli argomenti in discussione, regola il dibattito, indice le votazioni e proclama i risultati. I presenti in assemblea nominano un segretario che redige il verbale della assemblea; nel verbale sono, in forma sintetica, descritti l'andamento della discussione, le deliberazioni assunte e l'esito delle votazioni. Il verbale è conservato e trascritto nell'apposito libro.

Art. 8

(Competenze dell'Assemblea)

8.1. L'Assemblea ordinaria delibera:

a) sull'approvazione del bilancio di esercizio e delle relative relazioni;

b) sull'elezione del Consiglio di amministrazione, sull'eventuale revoca dello stesso, nonché sulla nomina del Collegio sindacale;

c) sullo status dei consorziati (quotisti);

d) sulla gestione del patrimonio e sull'alienazione dei beni del patrimonio disponibile;

e) sull'assunzione di spese che superino il 20% delle rendite;

f) sulle liti attive e passive e sull'autorizzazione a stare in giudizio;

g) su ogni altro oggetto sottoposto dal Consiglio di amministrazione o richiesto dagli associati o comunque eccedente l'ordinaria amministrazione.

8.2. L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche statutarie;

b) sui regolamenti di gestione proposti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 9

(Il Consiglio di amministrazione)

9.1. Il Consiglio di amministrazione è composto da otto consiglieri, eletti fra i consorziati dall'Assemblea ordinaria, su liste comprendenti un numero di candidati non superiore a otto. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i consiglieri sono rieleggibili. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori l'incarico verrà attribuito ai primi non eletti.

9.2. Nella sua prima riunione il Consiglio di amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice presidente e nomina un Segretario anche non socio. Al Presidente ed al Vice presidente spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni; al Segretario può essere corrisposto un compenso, deliberato dal Consiglio, in relazione all'attività da lui svolta.

9.3. Il Consiglio di amministrazione svolge ogni attività necessaria al raggiungimento degli scopi del Consorzio in tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea. Può svolgere particolari compiti delegati dall'Assemblea.

9.4. Il Consiglio di amministrazione può delegare un consigliere od un comitato esecutivo, a svolgere in via continuativa od occasionale, particolari compiti nell'amministrazione del Consorzio.

Art. 10

(Presidente, Vice presidente)

10.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione e sottoscrive i relativi verbali delle deliberazioni adottate.

10.2. Il Presidente dà attuazione alle deliberazioni adottate, sottoscrive i relativi atti e la corrispondenza. Può essere delegato dal Consiglio di amministrazione a svolgere particolari compiti di rappresentanza e di amministrazione.

10.3. Il Vice presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, esercitandone tutti i poteri, in caso di assenza o impedimento.

Art. 11

(Collegio sindacale)

11.1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi - scelti anche fra i non associati - e da due supplenti, eletti dall'assemblea ordinaria. Il Collegio, il cui presidente deve essere iscritto ad un albo professionale, dura in carica tre anni.

11.2. Il Collegio vigila sull'osservanza delle norme

di legge e statutarie regolanti l'attività del Consorzio e sulla regolare tenuta dei libri contabili.

11.3. Il Collegio esamina il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di amministrazione e presenta all'Assemblea un'apposita relazione.

11.4. Il Collegio chiede la convocazione dell'Assemblea e riferisce alla stessa quando riscontri omissioni od inadempimenti tali da compromettere il buon andamento del Consorzio.

11.5. Gli accertamenti, i rilievi e le relazioni del Collegio sono verbalizzati e trascritti in apposito libro tenuto dal Presidente.

11.6. Ai membri del Collegio spetta il rimborso delle spese.

Art. 12

(Segretario)

12.1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio di amministrazione in tutta l'attività di amministrazione e di gestione del Consorzio. All'atto della elezione egli prende in consegna dal suo predecessore tutti i beni, i libri sociali e contabili, i documenti e tutti gli atti del Consorzio e li conserva.

12.2. Il Segretario dà attuazione alle deliberazioni degli organi del Consorzio. Redige e sottoscrive i verbali delle riunioni, aggiorna i libri sociali e contabili, esegue ogni altro compito affidatogli dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione.

Art. 13

(Bilancio)

13.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i tre mesi successivi il Consiglio di amministrazione, sulla base degli elementi fornitigli dal Segretario, predispone un progetto di bilancio-rendiconto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile.

13.2. Il bilancio è redatto in forma tale da evidenziare non solo lo stato del patrimonio del consorzio, ma anche il conto economico dell'esercizio in modo corretto e trasparente. Il bilancio è accompagnato da una relazione del Consiglio di amministrazione sull'attività svolta e sulle prospettive del Consorzio. Al bilancio possono essere allegate note integrative ed esplicative delle principali poste dello stesso.

13.3. Spetta all'Assemblea ogni decisione intorno alla destinazione degli utili della gestione (esclusa ogni ripartizione fra gli associati) o intorno al modo con cui fare fronte ad eventuali perdite.

Art. 14

(Clausola compromissoria)

14.1 La soluzione di tutte le controversie inerenti al rapporto associativo o da essi dipendenti che possano sorgere tra consorziati, o tra essi ed il consiglio o tra i consiglieri stessi, viene affidata ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, scelti uno ciascuno dalle parti in contrasto ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo il terzo arbitro sarà nominato dal presidente del tribunale di Tolmezzo.

14.2 La parte che intende promuovere il giudizio notificherà al controinteressato, a mezzo lettera raccomandata con a.r., la questione da sottoporre agli arbitri, nonché il nominativo del suo arbitro. Entro 15 giorni successivi la controparte indicherà il nominativo del suo arbitro e l'eventuale integrazione della questione in esame. La richiesta e la risposta vanno comunicate al consiglio di amministrazione.

14.3 Entro i successivi 15 giorni i due arbitri nominano o richiedono la nomina del terzo arbitro. Entro 30 giorni dalla nomina del terzo arbitro, il collegio emetterà il suo lodo inappellabile. Il collegio arbitrale giudica come amichevole compositore, con ampie facoltà di istruttoria e di indagine e, salvo il rispetto del principio del contradditorio, senza particolari forme procedurali.

14.4 Il collegio comunica il lodo alle parti ed al consiglio di amministrazione al quale spetta di dare esecuzione al contenuto della decisione.

Art. 15

(Norma finale)

15.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile sulle associazioni, nonché quelle della legislazione nazionale e regionale in materia.

15.2. Per ogni altra questione non legislativamente o statutariamente disciplinata, si farà riferimento agli usi ed alle consuetudini in loco osservate ed anche oralmente tramandate.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 giugno 2000, n. 0183/Pres.

Procedura di V.I.A. Provvedimento di individuazione delle autorità interessate al progetto di coltivazione e di recupero ambientale di una cava di ghiaia in Comune di Codroipo in località Bant, presentato da Ceppana S.a.p.A. con sede legale in via P. Maroncelli, n. 23 - Padova.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordina-

mento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle norme recate dalla succitata legge;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA l'istanza depositata in data 21 aprile 2000 con la quale la Ceppana S.a.p.A. con sede legale in Padova, via P. Maroncelli, n. 23, ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di coltivazione e di recupero ambientale di una cava di ghiaia in Comune di Codroipo in località Bant;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul quotidiano «Il Gazzettino» del 28 aprile 2000, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. in data 5 maggio 2000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 789 di data 31 marzo 2000, con la quale, in attesa del recepimento organico della normativa statale in materia di V.I.A., vengono dati gli indirizzi operativi ai fini di poter correttamente applicare le norme in materia;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade nell'allegato B del D.P.R. 12 aprile 1996 e nell'allegato II, punto 1 del Regolamento succitato;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990, ai sensi del quale devono essere individuati le autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Codroipo ed in area confinante con il Comune di Sedegliano, risultando tali Enti interessati alla realizzazione del progetto, congiuntamente alla Provincia di Udine e alla Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», quali strutture territorialmente competenti alla tutela igienico-sanitaria.

DECRETA

1. Sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione del progetto, presentato dalla Ceppana S.a.p.A. con sede legale in Padova, via P. Maroncelli, n. 23, riguardante il progetto di coltivazione e di recupero ambientale di una cava di ghiaia in Comune di Codroipo in località Bant i seguenti Enti:

- i Comuni di Codroipo e di Sedegliano;
- la Provincia di Udine;
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli».

2. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia, 75/1, Trieste e presso le Segreterie dei Comuni di Codroipo e di Sedegliano sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 giugno 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 giugno 2000, n. 0185/Pres.

Procedura di V.I.A. Provvedimento di individuazione delle autorità interessate al progetto di ampliamento della cava denominata Parussini Ud 25 sita in località Casali Loreto, in Comune di Codroipo presentato dal Friulcave S.r.l. con sede legale in Codroipo (Udine), località Casali Loreto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle norme recate dalla succitata legge;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA l'istanza depositata in data 17 aprile 2000 con la quale la Friulcave S.r.l. con sede legale in Codroipo (Udine), località Casali Loreto, ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di ampliamento della cava denominata Parussini Ud 25 sita in località Casali Loreto, in Comune di Codroipo;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul quotidiano «Il Gazzettino» del 20 aprile 2000, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. in data 26 aprile 2000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 789 di data 31 marzo 2000, con la quale, in attesa del re-

cepimento organico della normativa statale in materia di V.I.A., vengono dati gli indirizzi operativi ai fini di poter correttamente applicare le norme in materia;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade nell'allegato B del D.P.R. 12 aprile 1996 e nell'allegato II, punto 1 del Regolamento succitato;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990, ai sensi del quale devono essere individuati le autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Codroipo ed in area confinante con il Comune di Sedegliano, risultando tali Enti interessati alla realizzazione del progetto, congiuntamente alla Provincia di Udine e alla Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», quali strutture territorialmente competenti alla tutela igienico-sanitaria.

DECRETA

1. Sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione del progetto, presentato dalla Friulcave S.r.l. con sede legale in Codroipo (Udine), località Casali Loreto, riguardante l'ampliamento della cava denominata Parussini Ud 25 sita in località Casali Loreto, in Comune di Codroipo; i seguenti Enti:

- Comuni di Codroipo e di Sedegliano;
- la Provincia di Udine;
- la Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli».

2. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia, 75/1, Trieste e presso le Segreterie dei Comuni di Codroipo e di Sedegliano sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 giugno 2000

ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE AL LIBRO FONDIARIO 24 maggio 2000, n. 2/LF/00.

Determinazione dell'orario di accesso al pubblico degli uffici tavolari della Regione ed alle relative sezioni.

L'ASSESSORE AL LIBRO FONDIARIO

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1971, n. 234, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia d'impianto e tenuta dei libri fondiari;

VISTA la legge regionale 20 giugno 1983, n. 59 concernente - fra l'altro - norme sull'ordinamento del Servizio del Libro Fondiario;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8, ai sensi del quale l'orario di ricezione delle domande tavolari viene fissato con decreto dell'Assessore delegato al libro fondiario;

VISTO il decreto assessorile n. 010/LF/94 del 8 novembre 1994, con il quale sono stati fissati, secondo il prospetto seguente, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici tavolari della Regione nonché gli orari di ricezione delle domande tavolari:

- orario di apertura, dal lunedì al venerdì: dalle ore 9 alle ore 12.30;
- orario di ricezione delle domande, dal lunedì al venerdì: dalle ore 9 alle ore 11.30.

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale - come si evince dall'articolo 11, comma 7 del vigente contratto collettivo di lavoro relativo al personale non dirigenziale - individua, ai fini dello svolgimento dell'attività rivolta all'utenza, gli orari di apertura al pubblico dei propri uffici tenendo conto della strutturazione dell'orario ordinario di lavoro del personale regionale;

- che l'attuale disciplina in materia non consente di conciliare da un lato il diritto dei dipendenti a fruire, nelle forme contrattualmente previste, dell'articolazione flessibile dell'orario di lavoro e, dall'altro, l'esigenza di assicurare l'immediata funzionalità organizzativa delle strutture, in quanto l'orario di apertura e chiusura delle stesse può coincidere rispettivamente con quello di entrata ed uscita del personale addetto;

PRESO ATTO, inoltre, che la strutturazione dell'orario ordinario di lavoro del personale regionale prevede, nella giornata di venerdì, l'effettuazione di complessive 5 ore;

- che, nel ristretto arco temporale disponibile, i dipendenti a ciò abilitati devono far fronte all'espletamento delle giornaliere ed obbligatorie operazioni di piombatura;

RAVVISATA l'opportunità di dover intervenire al fine di rendere più agevoli le suddette operazioni;

RITENUTO di perseguire tali finalità, lasciando sostanzialmente invariato l'intervallo di tempo attualmente

previsto per la ricezione delle domande tavolari ma, riducendo, tuttavia, quello entro il quale è consentito al pubblico di accedere ai locali degli Uffici tavolari, si da permettere ai conservatori di reperire ed utilizzare con adeguata tempestività i tomi tavolari;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1295 del 5 maggio 2000;

DECRETA

L'orario in cui è consentito al pubblico di accedere agli Uffici tavolari della Regione ed alle relative sezioni per la consultazione del Libro Fondiario e per tutte le attività connesse a visure, certificazioni etc. è così determinato:

- da lunedì a giovedì: dalle ore 9.10 alle ore 12.20;
- al venerdi: dalle ore 9.10 alle ore 11.40.

L'orario di ricezione delle domande tavolari è il seguente:

- da lunedì al venerdì: dalle ore 9.10 alle ore 11.40.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore al decimo giorno successivo alla data di relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 24 maggio 2000

FRANZUTTI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 1 giugno 2000, n. 1772/DR.

Proroga dell'attività del gruppo di lavoro per l'attuazione del Sistema Informativo della montagna (S.I.M.).

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTA la legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 ed in particolare gli articoli 6 e 9 contenenti disposizioni in materia di gruppi di lavoro;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 ed in particolare gli articoli 28 e 32 recanti disposizioni in materia di strutture flessibili dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 59, così come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

VISTO l'articolo 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994 n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane», in attuazione del quale il Ministero delle risorse agricole ha predisposto un progetto, denominato «Sistema Informativo della montagna» (S.I.M.), per la realizzazione di una connessione in rete di basi informatizzate di dati relativi a comunità montane, Uffici del Corpo forestale dello Stato ed Enti Parco nazionali;

ATTESO che la Regione Friuli-Venezia Giulia è ricompresa fra gli enti che hanno dato avvio al progetto in fase sperimentale con il diretto coinvolgimento della Comunità montana delle Valli del Torre, presso cui deve essere installata la prima postazione della rete;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale 2 dicembre 1998, n. 271 con la quale si è proceduto alla costituzione del Gruppo di lavoro per l'attuazione nel territorio regionale del Sistema Informativo della montagna;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale 12 novembre 1999, n. 281 con la quale si è proceduto alla proroga del Gruppo di lavoro per l'attuazione nel territorio regionale del Sistema Informativo della montagna per sei mesi dalla data della sua scadenza;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del personale 18 gennaio 2000, n. 11 con la quale si è proceduto ad integrare la composizione del gruppo di lavoro in argomento;

VISTA la nota SASM/1212/1.2 del 22 maggio 2000 del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, con la quale viene evidenziata la necessità di prorogare l'attività del gruppo di lavoro medesimo, onde consentire non solo l'ultimazione dei lavori di supporto e di coordinamento, di consegna e di installazione delle apparecchiature per l'erogazione dei peculiari servizi propri del progetto S.I.M., ma anche la realizzazione dell'intero sistema telematico attraverso l'esaurimento delle attività di installazione e collaudo dei dispositivi router presso quattro POP della RUPAR-F-VG, la firma del comodato d'uso tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e il MiPAF per la concessione gratuita di tutte le apparecchiature installate ai fini del funzionamento del S.I.M., la consegna della password agli utenti dei siti del S.I.M. e l'addestramento dei medesimi, la definizione dei servizi che potranno essere implementati nel S.I.M.;

CONSIDERATO inoltre il ruolo di coordinamento tecnico tra Ministero e Regioni attribuito al Servizio autonomo per lo sviluppo della Montagna, nella veste di rappresentante della Regione;

ATTESO che fra i componenti del menzionato gruppo di lavoro compaiono funzionari dell'Amministrazione regionale, nonché «esperti» provenienti da altre Am-

ministrazioni e che ad essi pertanto andrebbero corrisposte le indennità di cui al citato articolo 2 della legge regionale n. 63/1982 e articolo 2 della legge regionale n. 23/1997;

VISTO l'articolo 2 della citata legge regionale n. 23/1997 che limita a sei mesi la durata massima della costituzione di commissioni, comitati ed organi collegiali, comunque denominati, con la partecipazione di uno o più componenti esterni, ammettendo peraltro la possibilità di una proroga o di una ricostituzione dell'organo per una sola volta e per un periodo comunque non superiore a tre mesi, qualora dovessero comportare una spesa a carico dell'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che i componenti esterni del gruppo di lavoro e le relative Amministrazioni di appartenenza hanno formulato espressa rinuncia ai compensi spettanti per la partecipazione alle riunioni dello stesso, riferendo tale rinuncia all'intera attività del gruppo medesimo, come rilevabile dalla nota 18 settembre 1998, n. SASM/1794/1-2, del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, relativa alla richiesta di costituzione del gruppo di lavoro;

ATTESO che in conseguenza delle suddette rinunce non trova applicazione il su citato limite temporale di durata massima del gruppo di lavoro stabilito dall'articolo 2 della legge regionale n. 23/1997;

VISTI l'articolo 9 della legge regionale n. 53/1981 e gli articoli 4 e 12, comma 2, lettera b) del contratto collettivo di lavoro «area dirigenziale», relativo al biennio economico 1994-1995 e 1996-1997, la cui sottoscrizione è stata autorizzata con deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 1998, n. 800;

ATTESO che al dirigente investito della funzione di coordinatore del Gruppo di lavoro non può essere attribuita l'indennità di coordinamento, in quanto non cumulabile con l'indennità di funzione dirigenziale, ai sensi del combinato disposto della legge regionale n. 53/1981, articolo 9, comma 2 e del contratto collettivo di lavoro «area dirigenziale»;

DECRETA

1. L'attività del gruppo di lavoro per l'attuazione nel territorio regionale del Sistema Informativo della montagna (S.I.M.), costituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del personale 2 dicembre 1998, n. 271, prorogato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del personale 12 novembre 1999, n. 281 e integrato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del personale 18 gennaio 2000, n. 11, è prorogata di ulteriori sei mesi a far tempo dall'ultima scadenza. Alla conclusione dei lavori dovrà essere presentata alla Giunta regionale nonché al Consiglio di Amministrazione del personale, una relazione sull'attività del gruppo medesimo.

2. Al Coordinatore, sig. Mario Citter, Direttore del Servizio per il Sistema Informativo regionale della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, non compete l'indennità di coordinamento ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, comma 2 della legge regionale n. 53/1981 e degli articoli 4 e 12, comma 2, lettera b), del contratto collettivo di lavoro «area dirigenziale», relativo al biennio economico 1994-1995 e 1996-1997, la cui sottoscrizione è stata autorizzata con deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 1998, n. 800.

Il presente decreto ha efficacia dal giorno della sua adozione e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 1 giugno 2000

DRABENI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 2 giugno 2000, n. 1799/DR.

Istituzione dei recapiti di Arba, Pordenone, Gradisca d'Isonzo, Fagagna e Tolmezzo posti alle dipendenze del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

IL DIRETTORE REGIONALE
ALL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, ed in particolare gli articoli 29 e 229, recanti la disciplina delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio;

VISTO l'articolo 121 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2000, n. 567 concernente «Ordinamento ed organizzazione delle strutture stabili di livello direzionale appartenenti all'Amministrazione regionale ed agli Enti regionali»;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 59, così come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale del giorno 12 aprile 2000, n. 1041, con il quale si è preso atto dell'esistenza, alla suddetta data, delle strutture organizzative periferiche, costituenti formali sub articolazioni di attività, istituite ai sensi di normative diverse dagli articoli 29 e 229 della citata legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, così come definito nell'Allegato B del medesimo decreto;

VISTA la nota del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria n. 2-3/4359 del 27 aprile 2000, con la quale viene proposta l'istituzione di n. 5 recapiti, da utilizzare per le finalità della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, presso le seguenti sedi:

1. Arba - presso la sede del locale Centro di formazione professionale dell'I.R.Fo.P.;
2. Pordenone - presso gli uffici della Regione Friuli - Venezia Giulia di Via Martelli;
3. Gradisca d'Isonzo - presso la sede del Centro zonale dell'ERSA;
4. Fagagna - presso la sede del Centro zonale dell'ERSA;
5. Tolmezzo - presso la sede del Centro zonale dell'ERSA;

CONSIDERATO che la proposta di istituzione dei recapiti in esame è tesa a migliorare l'efficienza della gestione e dell'esercizio dell'attività venatoria in un contesto di maggiore capillarità territoriale;

RITENUTO di condividere le richieste formulate dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria con la suddetta nota;

INFORMATE le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera n) del documento stralcio concernente «Sistema delle relazioni sindacali» del contratto collettivo di lavoro - Area non dirigenziale, del comparto di contrattazione Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, relativo al quadriennio 1994-1997, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 22 ottobre 1999, supplemento straordinario n. 2;

DECRETA

1. Sono istituiti i seguenti recapiti del Servizio per la gestione faunistica e venatoria:

1. Arba - presso la sede del locale Centro di formazione professionale dell'I.R.Fo.P.;
2. Pordenone - presso gli uffici della Regione Friuli - Venezia Giulia di Via Martelli;
3. Gradisca d'Isonzo - presso la sede del Centro zonale dell'ERSA;
4. Fagagna - presso la sede del Centro zonale dell'ERSA;
5. Tolmezzo - presso la sede del Centro zonale dell'ERSA.

2. L'allegato B al decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale del giorno 12 aprile 2000, n. 1041, concernente le strutture organizzative periferiche istituite ai sensi di normativa diversa dagli articoli 29 e 229 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è conseguentemente integrato dall'Allegato A alla presente deliberazione.

Il presente decreto ha efficacia dal giorno della sua emanazione ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 giugno 2000

DRABENI

Allegato «B»

Elenco delle sedi decentrate istituite presso uffici, direzioni, servizi ed enti regionali al di fuori delle previsioni di cui agli articoli 29 e 229 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

GIUGNO 2000

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Sede decentrata	Coordinatore (Qualifica funzionale)	Organico (Qualifica funzionale)	Provvedimento istitutivo
	Servizio per la gestione faunistica e venatoria	Arba (recapito)			
		Pordenone (recapito)			
		Gradisca d'Isonzo (recapito)			
		Fagagna (recapito)			
		Tolmezzo (recapito)			

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2000, n. 868. (Estratto).

Legge regionale 63/1991. Autorizzazione alla trattativa privata, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, numero 6 del R.D. 827/1924, per l'acquisizione della fornitura di hardware software necessari all'estensione della rege GPS regionale a copertura delle zone di Trieste e Pordenone ed al potenziamento delle apparecchiature mobili (lire 328.500.000).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

all'unanimità

DELIBERA

1. Di autorizzare, conformemente alle competenze impartite dall'articolo 51 della legge regionale n. 18/1996, il Direttore regionale della pianificazione territoriale a procedere all'acquisto a trattativa privata della strumentazione hardware e software per l'estensione delle rete GPS regionale a copertura delle zone di Trieste e Pordenone e per il potenziamento delle apparecchiature mobili, compresa l'assistenza e la manutenzione accessoria alla vendita, come risulta dall'offerta della Ditta Nikon Instruments S.p.A. di Sesto Fiorentino (FI), ai sensi dell'articolo 41, punto 6) del R.D. 827/1924, in quanto, per la necessità di garantire la perfetta compatibilità fra le attrezzature presenti, la fornitura può essere affidata unicamente al fornitore originario.

2. Di approvare lo schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di autorizzare, a norma dell'articolo 52 della legge regionale n. 18/1996, il Direttore del Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale alla stipula della convenzione.

4. La relativa spesa presunta di lire 328.500.000, in Euro 169.656,09, farà carico all'unità previsionale di base 4.2.21.2.84 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in corso, con riferimento al capitolo 2022 del documento tecnico allegato al bilancio stesso, nel seguente modo:

- lire 70.000.000 in conto competenza derivata 1999;
- lire 200.000.000 in conto competenza 2000;
- lire 58.500.000 in conto competenza 2001.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

(Allegato: omissis.)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2000, n. 1481. (Estratto).

Comune di Polcenigo: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 5 dell'11 febbraio 2000, di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 3372 del 10 novembre 1999 in merito alla variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale del comune di Polcenigo, superate dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 5 dell'11 febbraio 2000;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 5 dell'11 febbraio 2000, di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale del comune di Polcenigo;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2000, n. 1483. (Estratto).

Legge regionale 63/1991. Autorizzazione alla maggior spesa a seguito dell'aumento dell'aliquota dell'I.V.A. dal 19 al 20% per il servizio di costruzione del rilievo aerofotogrammetrico e della carta tecnica numerica alla scala 1:5000 da esso derivata del territorio compreso nelle aree della città di Udine per 87.000 ettari. (lire 16.656.846).

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazione su esposte, è autorizzata la spesa pari a lire 16.656.846 (sedicimilioniseicentocinquantaseimilaottocentoquarantasei) da imputarsi a cari-

co del capitolo 2022 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in corso, nel seguente modo:

- per lire 9.573.352 in conto competenza derivata 1999
- per lire 7.083.494 in conto competenza 2000.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2000, n. 1495. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di San Dorligo della Valle (Trieste). Autorizzazione alla alienazione di un'area soggetta ad uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

1. Di autorizzare l'alienazione, da parte del Comune di San Dorligo della Valle (Trieste), di un'area di dichiarato uso civico, dell'estensione di mq. 84, distinta in catasto quale porzione della particella catastale n. 2208/1, censita nella P.T. 534, categoria 1ª, del Comune censuario di San Dorligo della Valle, per un corrispettivo di lire 13.900.000.

2. Di prescrivere che la somma che il Comune di San Dorligo della Valle ricaverà dalla alienazione di cui alla presente delibera sia investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune medesimo, con vincolo a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinata, occorrendo, ad opere di carattere permanente di interesse generale della popolazione di San Dorligo della Valle.

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Ispettorato provinciale dell'agricoltura

Udine

Determinazione riduzioni dei canoni d'affitto dei fondi rustici da parte della competente Commissione tecnica provinciale in conseguenza delle avversità atmosferiche durante la campagna agricola 1998/1999; determinazione dei coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale per il triennio 2000/2001-2001/2002-2002/2003. Determinazione del coefficiente da attribuire al valore del canone ottenuto mediante l'applicazione del coefficiente di moltiplicazione del reddito dominicale dei terreni per l'annata agraria 1999/2000.

Il giorno 11 maggio 2000 si è validamente riunita presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine, la Commissione tecnica provinciale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, di cui all'articolo 10 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dall'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 la Commissione all'unanimità ha confermato le percentuali di riduzione dei canoni già definiti per gli anni precedenti e pertanto le percentuali stabilite sono le seguenti:

– danni dal 31 al 39%	riduzione del 10%
– danni dal 40 al 49%	riduzione del 20%
– danni dal 50 al 59%	riduzione del 35%
– danni dal 60 al 69%	riduzione del 45%
– danni dal 70% e oltre	riduzione del 50%

Nel corso della seduta sono stati inoltre stabiliti i seguenti coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale per il triennio 2000/2001-2001/2002-2002/2003 ed i criteri di applicazione in sede provinciale delle disposizioni dettate dalla richiamata legge 203/1982:

TABELLA DEI COEFFICIENTI
DI MOLTIPLICAZIONE
DEL REDDITO DOMINICALE

A) *Montagna interna* - Comuni di:

Ampezzo, Bordano, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sotto, Forni di Sopra, Lauco, Ovaro, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Trasaghis, Villa Santina, Amaro, Arta, Cavazzo Carnico, Cercivento, Ligosullo, Paluzza, Paularo, Sutrio, Tolmezzo, Forgaria nel Friuli, Treppo Carnico, Verzegnis, Zuglio, Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Venzone, Malborghetto-Valbruna, Tarvisio, Drenchia, Grimacco, Lusevera, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna, Taipana.

– Seminativo	da	80	a	120
– Prato permanente e prato pascolo	da	80	a	120
– Pascolo	da	80	a	120
– Bosco	da	80	a	120

B) *Collina interna*

1ª Zona - Comuni di:

Buia, Cassacco, Colloredo di Monte Albano, Fagagna, Maiano, Moruzzo, Osoppo, Pagnacco, Ragogna,

Rive d'Arcano, San Daniele dei Friuli, Treppo Grande, Tricesimo, Artegna, Gemona dei Friuli, Magnano in Riviera, Montenars, San Pietro al Natisone.

– Seminativo da 100 a 150

– Prato permanente da 80 a 150

– Ortofruttiviticoltura da 110 a 150

2ª Zona - Comuni di:

Attimis, Cividale dei Friuli, Corno di Rosazzo, Buttrio, Faedis, Manzano, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, San Giovanni al Natisone, Tarcento, Torreano.

– Seminativo da 100 a 150

– Prato permanente da 80 a 150

– Ortofruttiviticoltura da 140 a 150

c) *Pianura*

1ª Zona - Comuni di:

Basiliano, Codroipo, Coseano, Castions di Strada, Dignano al Tagliamento, Flaibano, Lestizza, Mereto di Tomba, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Bicinicco, Campoformido, Martignacco, Moimacco, Mortegliano, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Remanzacco, Tavagnacco, Udine.

– Seminativo da 110 a 150

– Prato permanente da 100 a 150

– Ortofruttiviticoltura da 140 a 150

2ª Zona - Comuni di:

Bagnaria Arsa, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Chiopris-Viscone, Gonars, Pavia di Udine, Pradamano, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Reana del Roiale, Rivignano, Ronchis, Santa Maria La Longa, San Vito al Torre, Talmassons, Teor, Trivignano Udinese, Varmo, Visco, Aiello, Aquileia, Campolongo al Torre, Carlino, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, Ruda, San Giorgio di Nogaro, Tapogliano, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Villa Vicentina.

– Seminativo da 120 a 150

– Prato permanente da 100 a 150

– Ortofruttiviticoltura da 140 a 150

Gli elementi che concorrono alla determinazione dell'equo canone, nelle contrattazioni fra le parti, sono i seguenti:

- unità del fondo e cioè stato di frazionamento del podere (distanza dei vari appezzamenti fra loro e degli stessi dal centro aziendale);
- ubicazione ed altitudine del fondo;
- condizioni di viabilità.

Nei Comuni in cui la legge risultasse inapplicabile per mancanza di tariffe di reddito dominicale per alcune qualità di coltura, si prenderanno a base le tariffe di redditi dominicali attribuite ai terreni della stessa classe e qualità di coltura ubicati in altri Comuni della stessa Provincia, che si trovino in condizioni sufficientemente analoghe.

Ai terreni con coltura diversa da quella risultante in Catasto, sarà attribuito un reddito dominicale per la effettiva qualità di colture in atto in ogni singolo appezzamento oggetto dell'affittanza e riferito alla stessa classe già attribuita alla coltura variata.

Criteri di attribuzione dei coefficienti aggiuntivi

Sono stati inoltre confermati per il triennio 2000/2001-2001/2002-2002/2003 i criteri di applicazione in sede provinciale delle disposizioni della legge 203/1982, compresi i coefficienti aggiuntivi a disposizione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, III comma e della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13 della legge stessa come già determinati per il triennio 1997/1998-1998/1999-1999/2000.

In presenza di condizioni strutturali che accrescano l'efficienza e la produttività delle aziende e non siano state valutate in catasto, si applicano coefficienti aggiuntivi a quelli sopra indicati, nelle situazioni e nei limiti appresso specificati:

a) per fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazione, che garantiscano adeguate condizioni alloggiative o di fabbricati aziendali, fino a 30 punti in più da graduarsi in rapporto alla rispondenza dei fabbricati a quanto stabilito dall'articolo 16, penultimo comma della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nonché alle esigenze familiari dell'affittuario e dei lavoratori dipendenti, allo stato di manutenzione, all'esistenza dei servizi ed alla loro importanza rispetto all'organizzazione aziendale ed agli specifici ordinamenti colturali;

b) per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttività del fondo, coefficienti fino a 30 punti in più, graduati in relazione al tasso di redditività degli investimenti medesimi e tenuto conto rispettivamente degli apporti dell'affittuario e degli oneri gravanti sull'impresa, nonché quelli a carico della proprietà.

Per quanto riguarda l'adeguamento del canone previsto dall'articolo 10 della legge 3 maggio 1982, n. 203, la Commissione all'unanimità ha determinato di aumentare del 2% il coefficiente da attribuire al valore del canone ottenuto mediante l'applicazione del coefficiente di moltiplicazione del reddito dominicale dei terreni per l'annata agraria 1999/2000, mentre per i Comuni della Provincia in cui vige il catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico, l'adeguamento avverrà automaticamente in base al disposto dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 203/1982.

Pertanto, fatto pari a cento l'indice degli equi affitti dei fondi rustici calcolato per l'annata agraria 1982/1983, l'indice medesimo risulta per l'annata agra-

ria 1999/2000 pari a *189,946* (centottantanovevirgolanovecentoquarantasei).

Udine, lì 29 maggio 1997

IL SEGRETARIO: dott.ssa Lionella Croattini

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Capriva del Friuli. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona collinare.

Con deliberazione consiliare n. 23 del 26 aprile 2000, il Comune di Capriva del Friuli ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 3 al Piano regolatore particolareggiato comunale della zona collinare ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Capriva del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 25 del 26 aprile 2000 il Comune di Capriva del Friuli ha adottato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Cassacco. Avviso di adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 32 del 27 aprile 2000 il Comune di Cassacco ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Cavazzo Carnico. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 27 del 20 aprile 2000 il Comune di Cavazzo Carnico ha adottato il Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore generale comunale sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Codroipo. Avviso di adozione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 30 del 31 marzo 2000 il Comune di Codroipo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i

proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Paluzza. Avviso di adozione della variante n. 29 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 34 del 28 marzo 2000 il Comune di Paluzza ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 29 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 29 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Canzian d'Isonzo. Avviso di adozione della variante n. 10 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 86 del 28 ottobre 1999 il Comune di San Canzian d'Isonzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 10 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 10 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 40 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 27 dell'11 aprile 2000 il Comune di San Daniele del Friuli ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 40 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 40 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 41 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 28 dell'11 aprile 2000 il Comune di San Daniele del Friuli ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 41 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 41 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Lorenzo Isontino. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 37 del 24 settembre 1999 il Comune di San Lorenzo Isontino ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale respingendo le osservazioni presentate alla variante medesima.

Comune di San Lorenzo Isontino. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 44 del 9 dicembre 1999, il Comune di San Lorenzo Isontino ha preso atto che, in ordine alla variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Spilimbergo. Avviso di adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 48 del 29 maggio 2000 il Comune di Spilimbergo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 108 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 42 del 3 aprile 2000 il Comune di Udine ha preso atto che, in ordine alla variante n. 108 al Piano regolatore generale non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

SERVIZIO AUTONOMO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

Articolo 14, comma 3, legge regionale 7/2000: comunicazione di avvio del procedimento amministrativo relativo all'approvazione delle graduatorie, per l'annata venatoria 2000-2001, dei cacciatori nelle singole riserve di caccia.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si comunica l'avvio del procedimento amministrativo della Regione Friuli-Venezia relativo all'approvazione delle graduatorie, per l'annata venatoria 2000-2001, dei cacciatori nelle singole riserve di caccia di cui al D.P.G.R. 030/Pres. del 1° febbraio 2000.

All'uopo si forniscono i seguenti elementi:

- l'unità organizzativa competente per il procedimento è il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria;
- il dott. Carlo Fabbro è il responsabile del procedimento e dell'istruttoria.

Udine, 5 giugno 2000

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Carlo Fabbro

UFFICIO DI PIANO

Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 31 maggio 2000. Contributi compensativi degli oneri fiscali relativi all'I.R.A.P. Circolare applicativa e schema di domanda. Avviso di rettifica.

Si rende noto che l'allegato A (Elenco dei Comuni classificati montani o depressi) allo schema di domanda, pubblicato a pagina 4207 del Bollettino Ufficiale della Regione in oggetto deve intendersi incluso il Comune di Nimis.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio del libro fondiario

Ufficio tavolare di Gorizia

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Piuma.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Gorizia, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alla p.c. 4803/1 (frazione A p.c. 4803/1) del C.C. di Piuma. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali, consecutivi presso l'Ufficio tavolare di Gorizia, via Roma, n. 12 da lunedì a venerdì con orario 9.00-12.30, a partire dal 21 giugno 2000.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

Gorizia, 1 giugno 2000

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI GORIZIA:
rag. Giovanni Zorzetti

Completamento del Libro fondiario del C.C. di San Michele del Carso.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Gorizia, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alla p.c. 1544/2 (frazione «B» p.c. 1544) del C.C. di San Michele del Carso. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali, consecutivi presso l'Ufficio tavolare di Gorizia, via Roma, n. 12 da lunedì a venerdì con orario 9.00-12.30, a partire dal 21 giugno 2000.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

Gorizia, 1 giugno 2000

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI GORIZIA:
rag. Giovanni Zorzetti

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

DIREZIONE REGIONALE DELLA VIABILITÀ E TRASPORTI TRIESTE

Bando di gara per la fornitura di un motoscafo per l'attività del Servizio dei porti e della navigazione interna.

La Direzione regionale della viabilità e trasporti indice una appalto concorso per la fornitura di un motoscafo per l'attività del Servizio dei porti e della navigazione interna, la quale consiste principalmente in sopralluoghi sui lavori lungo i canali lagunari e nei porticcioli, in prelievi di materiale dal fondo marino e dei canali e in rimozioni di piccoli relitti.

Il costo presunto della fornitura è di lire 200.000.000 - euro 103.291 (I.V.A. esclusa).

Le caratteristiche del mezzo sono le seguenti:

- lunghezza circa m. 7,50;
- scafo in vetroresina;
- due motori entrobordo o entrofuoribordo alimentati a gasolio, atti a garantire una velocità massima non inferiore a 25 nodi;
- pescaggio ridotto (80 cm al massimo) al fine di consentire la navigazione con bassi fondali, ma sufficiente per garantire la navigazione in sicurezza nel mare (sarà privilegiato il progetto che prevede la massima riduzione del pescaggio);
- cabina di dimensioni sufficienti a consentire attività di carteggio e il ricovero di sei persone;
- pozzetto adatto all'attività di prelievo di campioni di materiale dal fondo marino e dei canali;
- tuga in materiale coibentato;
- dotazione di radar, ecoscandaglio scrivente, GPS, log, servizi minimi di cucina e servizi igienici.

Ulteriori informazioni circa le esigenze di servizio sono disponibili presso la Direzione regionale della viabilità e trasporti - Servizio dei porti e della navigazione interna, via Giulia, 75/1 - 34126 Trieste, tel. 040 3774936/34/40/41/42/60.

La partecipazione alla gara è aperta a tutti i cantieri specializzati nel settore.

L'aggiudicazione avverrà mediante attribuzione di un punteggio che terrà conto per il 30% del prezzo e per il 70% del valore tecnico del prodotto offerto. Il primo parametro sarà determinato secondo la seguente formula: p = 30xPmin/P, dove: P è il prezzo offerto dal singolo partecipante e Pmin è il miglior prezzo offerto tra tutti i partecipanti. Il secondo parametro sarà determinato ad insindacabile giudizio di una commissione allo scopo costituita.

Le offerte dovranno pervenire, pena esclusione dalla gara, al protocollo della Direzione regionale della viabilità e trasporti, via Giulia, 75/1, settimo piano, 34126 Trieste, entro le ore 12.00 del 22 luglio 2000 in busta chiusa e sigillata recante la scritta "Offerta per la fornitura di un motoscafo per l'attività del Servizio dei porti e della navigazione interna"; per l'invio potrà essere scelto ogni mezzo utile.

L'offerta comprenderà una serie di elaborati tecnici che consentano la completa descrizione delle caratteristiche del mezzo proposto e l'offerta economica; quest'ultima sarà contenuta in busta chiusa e sigillata.

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio dei porti e della navigazione interna, ing. Ermanno Tamaro, tel. 040 3774936.

Trieste, 2 giugno 2000

IL DIRETTO REGIONALE SOSTITUTO:
dott. ing. Roberto Della Torre

AUTOVIE VENETE - S.p.A.
TRIESTE

Bando di gara a pubblico incanto per l'appalto dei lavori di adeguamento alle norme di legge degli impianti di illuminazione esterna del nodo, del piazzale e dello svincolo di Portogruaro.

1) Ente appaltante: S.p.A. Autovie Venete concessionaria per conto dello Stato dell'Autostrada Venezia-Trieste con diramazioni Palmanova-Udine e Portogruaro-Pordenone-Conegliano, via V. Locchi, n. 19 - 34123 Trieste - telefono (040) 3189111 - telefax (040) 3189235.

2) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto da effettuarsi con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta previsto dall'articolo 21, primo comma, lettera a) della legge 109/1994 come modificata dalla legge 18 novembre 1998, n. 415.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo di cui al punto 3 c).

Verranno automaticamente escluse le offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis della legge 109/1994 come modificata con legge 18 novembre 1998, n. 415. La procedura di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

Nel caso di più offerte, eguali fra loro, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio a norma dell'articolo 77, secondo comma del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

L'aggiudicazione verrà fatta anche nel caso pervenga una sola offerta.

3) Luogo di esecuzione, descrizione e importo dei lavori:

a) Luogo di esecuzione dei lavori:
 - Comuni di Gruaro (Venezia) e Portogruaro (Venezia).

b) Descrizione dei lavori:
 Le opere riguardano l'adeguamento normativo e funzionale degli impianti di illuminazione esterna ed antinebbia del nodo, del piazzale e dello svincolo di Portogruaro.

c) L'importo dei lavori a base d'asta è di lire 992.107.000 (novecentonovantaduemilionicentosettemila) pari a euro 512.380,50.

d) Categoria prevalente: OG 10 già G 10 per lire 1.000.000.000.

e) Non sono previste opere scorporabili.

4) Termine di esecuzione:

Durata dei lavori: la durata dei lavori è prevista in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna lavori.

5) Finanziamento e penale:

Opere in autofinanziamento. In corso d'opera saranno corrisposti acconti sulla base di stati di avanzamento a cadenza bimestrale.

La penale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori è stabilita in lire 1.000.000 (unmilione).

6) Cauzione:

La cauzione provvisoria che dovrà essere costituita nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 30 della legge 109/1994 come modificata con legge 18 novembre 1998, n. 415, è stabilita nella misura del 2% dell'importo a base d'asta e potrà essere data anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della Società. Tale fideiussione dovrà avere validità sino al 14 gennaio 2001 e contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare quella definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Costituirà causa di esclusione dalla gara l'aver omesso anche in forma parziale di presentare la garanzia con le modalità ed i termini espressamente sopra richiesti.

La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui l'articolo 30, comma 2, della legge 109/1994 come modificata con legge 18 novembre 1998, n. 415.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/1994 come modificata con legge 18 novembre 1998, n. 415, l'Impresa in possesso della certificazione di sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati, potrà presentare le garanzie di cui sopra ridotte del 50% (cinquanta per cento). In tal caso, unitamente alla documentazione di gara, l'Impresa dovrà produrre, a dimostrazione di tale certificazione, copia del certificato di qualità in suo possesso.

7) Soggetti ammessi alla gara:

Possono presentare offerta Imprese italiane o Imprese aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni

previste dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

Possono presentare offerta i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Alle riunioni di concorrenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 109/1994 come modificata con legge 18 novembre 1998, n. 415.

Non possono partecipare alla medesima gara Imprese che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) della legge 109/1994 come modificata con legge 18 novembre 1998, n. 415, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il Consorzio concorre.

A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

È altresì vietata l'Associazione in partecipazione.

8) Documentazione relativa alla gara:

Gli elaborati relativi all'esecuzione delle opere, sono visionabili presso l'Unità ammodernamenti e manutenzione di Palmanova, previo appuntamento telefonando allo (0432) 925356 con orario dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì, oppure acquistabili presso l'Eliografia San Giusto di Trieste, via Torrebianca, n. 12, telefono (040) 367555 con orario ore 8.30 - 13.00 e 15.30 - 19.00 dal lunedì al venerdì.

9) Modalità di presentazione dell'offerta:

L'offerta e i documenti richiesti al successivo punto 10) redatti in lingua italiana, dovranno essere racchiusi - con le modalità di seguito precisate - in plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura: «Lavori di adeguamento alle norme di legge degli impianti di illuminazione esterna nodo, piazzale e svincolo di Portogruaro».

Il plico dovrà pervenire alla S.p.A. Autovie Venete, via Locchi, n. 19 - 34123 Trieste, Unità protocollo, con qualsiasi mezzo idoneo (servizio postale di Stato, agenzie di recapito, corrieri, consegna diretta) entro le ore 09.00 del giorno 18 luglio 2000, intendendosi questa Società esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per invio a sede diversa da quella indicata.

Il plico potrà inoltre essere recapitato direttamente mediante consegna al Segretario della Commissione di gara, lo stesso giorno della gara, dalle ore 09.00 alle ore 10.00.

Chiunque è ammesso ad assistere alla gara d'appalto che si terrà il giorno 18 luglio 2000 a partire dalle ore 10.00 presso la Sala del Consiglio di amministrazione della Società, in Trieste, via V. Locchi, n. 19.

L'offerta, redatta su carta da bollo e debitamente sottoscritta con firma leggibile del legale rappresentante, dovrà essere (a pena di esclusione) racchiusa in una busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura «Offerta per i lavori di adeguamento alle norme di legge degli impianti di illuminazione esterna nodo, piazzale e svincolo di Portogruaro - Importo a base d'appalto lire 992.107.000 pari a euro 512.380,50», e dovrà contenere l'indicazione in cifre ed in lettere del ribasso offerto.

Si avverte che l'indicazione del ribasso percentuale deve limitarsi ai soli centesimi e non estendersi ai millesimi (in tal caso sarà tenuto conto solo della parte centesimale).

In caso di discordanza tra i valori dell'offerta espressa, sarà ritenuta valida la percentuale di ribasso indicata in lettere.

10) Documentazione richiesta per la partecipazione alla gara: al plico generale recante all'esterno la dicitura «Lavori di adeguamento alle norme di legge degli impianti di illuminazione esterna nodo, piazzale e svincolo di Portogruaro» dovrà essere accluso, a pena di esclusione:

A. Istanza di ammissione alla gara, a firma leggibile del legale rappresentante dell'Impresa, accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore o autenticata con le modalità di legge, indicante:

A.1 che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed m) dell'articolo 17, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabiliti, i requisiti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. n. 34/2000, si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio;

A.2 che non sussistono rapporti di controllo e di collegamento determinati ai sensi dell'articolo 2359 Codice civile, con altre Imprese concorrenti alla medesima gara;

A.3 di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento al rispetto di tutte le norme di sicurezza sul lavoro anche ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

A.4 che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;

A.5 di essere in regola, ai sensi dell'articolo 17 della legge 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili con riserva di presentazione richiesta dalla Società, di apposita dichiarazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza a quanto prescritto dalla legge sopra citata;

A.6 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 60 (sessanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

A.7 di accettare la eventuale consegna dei lavori, sotto riserva di legge, nelle more del contratto;

A.8 di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL e, inoltre, per le Aziende che applicano alle maestranze il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Imprese edili ed affini, nei confronti della Cassa edile e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;

A.9 il possesso della attestazione, rilasciata da Società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 34/2000, per categoria corrispondente e classifica, aumentata di un quinto, non inferiore ai lavori oggetti dell'appalto.

In alternativa al requisito di quest'ultimo punto se non ancora posseduto, i concorrenti dovranno effettuare le seguenti ulteriori dichiarazioni:

1. il possesso di una cifra d'affari in lavori, realizzata mediante attività diretta ed indiretta, svolta nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara (1994-1998), non inferiore a 1,75 volte l'importo di lire 992.107.000;

2. l'esecuzione, realizzata mediante attività diretta ed indiretta, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara (1994-1998), di lavori appartenenti alla categoria OG 10 già G 10 di importo non inferiore al 40% di lire 992.107.000;

3. il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori effettivamente realizzata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (1994-1998), di cui almeno il 40% per personale operaio oppure il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d'affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato;

4. il possesso di una dotazione stabile di attrezzatura tecnica, come definita all'articolo 18, comma 8, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, per un valore non inferiore all'1% della cifra d'affari effettivamente realizzata nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando (1994-1998).

   Per le ATI, i consorzi e i GEIE di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e), e-bis) della legge 109/1994, i requisiti di cui al presente punto A.9, devono essere posseduti nella misura del 40% dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla/e mandante/i, con una percentuale minima del 10% del totale richiesto.

L'istanza di ammissione alla gara e le relative dichiarazioni potranno essere contenute in un unico atto onnicomprensivo.

B. Certificato, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 581 del 7 dicembre 1995 dalla Camera di commercio - Registro imprese dal quale risulti l'indicazione dei legali rappresentanti ed i loro poteri, in particolare del firmatario dell'offerta e delle dichiarazioni e che a carico della predetta Impresa non risulti essere pervenuta negli ultimi cinque anni dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata.

Detto certificato dovrà essere presentato dalle Imprese individuali, società commerciali, cooperative e loro consorzi. Le cooperative ed i loro consorzi dovranno presentare, inoltre, il certificato di iscrizione nell'apposito registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il certificato della Camera di commercio - Registro imprese, sopra richiesto, potrà essere presentato in originale oppure in fotocopia. In alternativa, le Imprese partecipanti potranno produrre una dichiarazione sostitutiva del certificato, resa in carta semplice dal legale rappresentante, sulla quale dovrà essere riportato, a pena di esclusione dalla gara, l'intero testo del certificato originale che, con tale attestazione, si sostituisce.

Nel caso il firmatario dell'offerta e delle dichiarazioni sia un Procuratore le cui identità e poteri non risultino dal certificato suddetto, dovrà essere trasmessa anche la relativa procura in originale o in copia autenticata.

C. Dichiarazione redatta in carta da bollo, a firma del legale rappresentante delle opere che intende eventualmente subappaltare con le modalità di cui all'articolo 34 della legge 109/1994 come modificata con legge 18 novembre 1998, n. 415.

I pagamenti al subappaltatore verranno effettuati direttamente dall'Impresa.

Entro venti giorni da ciascun pagamento, l'Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia.

D. Costituire la cauzione provvisoria di cui al punto 6) del presente bando.

E. Attestazione rilasciata dalla Società, al legale rappresentante o al Direttore tecnico dell'impresa oppure a persona munita di procura speciale notarile, di aver effettuato il sopralluogo dei posti ove debbano eseguirsi i lavori ed aver preso visione delle Norme generali d'appalto e dei relativi allegati di progetto. A tal fine, l'Impresa dovrà prendere appuntamento presso l'Unità ammodernamenti e manutenzione di Palmanova, telefonando allo (0432) 925356 con orario dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì.

Al fine di una regolare programmazione, gli appuntamenti dovranno essere effettuati con un preavviso minimo di almeno 3 (tre) giorni dalla data, eventualmente prevista, del sopralluogo.

F. Associazioni temporanee di imprese:

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge 109/1994 come modificata con legge 18 novembre 1998, n. 415, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Le imprese riunite ai sensi dell'articolo 10 della legge 109/1994 come modificata con legge 18 novembre 1998, n. 415, dovranno presentare:

- l'Impresa capogruppo, l'intera documentazione richiesta;
- le imprese mandanti, la documentazione di cui ai punti A.1, A.2, A.5, A.8, A.9 (limitatamente alle percentuali stabilite in precedenza) e B.

Costituirà inoltre motivo di esclusione dalla gara:

a) l'aver omesso di trasmettere i documenti di cui ai precedenti punti B, D ed E;

b) l'aver presentato l'istanza di ammissione alla gara e le dichiarazioni di cui alle lettere A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8 e A.9, prive di autenticazione rese nelle forme di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante, oppure prive della copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante qualora l'Impresa si avvalga della legge 16 giugno 1998, n. 191.

11) Verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge 109/1994 come modificata dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, la Società, prima di procedere all'apertura delle offerte presentate, richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, di comprovare, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità tecnica-finanziaria di cui al punto A.9.

- La cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata:
  - da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili che svolgono esclusivamente attività di costruzione, con la presentazione delle dichiarazioni annuali I.V.A. o modello UNICO, corredati da relativa ricevuta di presentazione; in particolare la cifra d'affari è pari all'importo indicato alla voce «volumi di affari I.V.A.» decurtato dell'importo indicato alla voce «cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni»; nel caso in cui i soggetti indicati svolgano anche attività diverse da quella di costruzione, la dichiarazione I.V.A. o modello UNICO sono accompagnati da autocertificazione del titolare o legale rappresentante dell'impresa, che ripartisce il volume d'affari fra le diverse attività. L'amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà eventualmente verificare tale dichiarazione chiedendo espressamente i documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività;
  - da parte delle società di capitale e delle società cooperative con la presentazione dei bilanci riclassificati e della relativa nota di deposito. In particolare la cifra d'affari è pari all'importo indicato alla voce «valore della produzione» risultante dal conto economico. Nel caso in cui i soggetti indicati svolgano anche attività diverse da quella di costruzione e non sia possibile dedurre la ripartizione dei ricavi secondo le diverse categorie di attività dalla nota integrativa al bilancio redatta ai sensi dell'articolo 2427 del codice civile, il bilancio stesso dovrà essere accompagnato da autocertificazione del legale rappresentante che ripartisce l'importo tra le diverse attività.

    L'amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà eventualmente verificare tale dichiarazione chiedendo espressamente i documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività;
  - la cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa concorrente, è comprovata con la produzione dei bilanci, riclassificati in confor-

mità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e delle società fra imprese riunite delle quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.

- L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori contenenti l'espressa dichiarazione della stazione appaltante che gli stessi sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito, redatti secondo l'allegato D del D.P.R. n. 34/2000.

  Sono validi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. citato (1° marzo 2000).

  L'esecuzione di lavori eseguiti per conto di committenti privati è documentata dalla dichiarazione del committente circa le caratteristiche dei lavori stessi determinate ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 34/2000, corredata da:

  a) concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato;

  b) copia del contratto stipulato;

  c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo dei lavori eseguiti;

  d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ove previsto.

     I lavori in proprio sono comprovati con la dichiarazione del titolare o legale rappresentante dell'impresa circa le caratteristiche dei lavori stessi e con la documentazione di cui ai precedenti punti a) e d).

- Il costo complessivo sostenuto per il personale, determinato ai sensi dell'articolo 18, comma 10 del D.P.R. n. 34/2000, è documentato:

  a) dalle imprese individuali e società di persone, con la dichiarazione dei redditi (modelli 740, 750 o Modello Unico), corredata dalla relativa ricevuta di presentazione.

     In particolare il costo complessivo va rilevato, a seconda dei modelli di dichiarazione prescelti, nel prospetto di determinazioni dei redditi a fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.

     Qualora dalla dichiarazione dei redditi non risulti il costo del personale, esso è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata da documentazione INPS che ne attesti l'importo.

     In ogni caso, la ripartizione del costo tra personale operaio e personale tecnico laureato o diplomato è comprovata da autocertificazione del legale rappresentante da cui risulti il numero medio di dipendenti diviso per categorie.

     Qualora lo ritenga opportuno, l'amministrazione potrà eventualmente verificare tale dichiarazione chiedendo espressamente copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o della Cassa edile comprovante la consistenza dell'organico;

  b) dai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati, corredati dalla relativa nota di deposito e va rilevato dalla voce «costi per il personale» del conto economico.

     La ripartizione del costo tra personale operaio e personale tecnico laureato o diplomato è comprovata dalla ripartizione del costo in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie come risultante dalla nota integrativa al bilancio, nonché da autocertificazione del legale rappresentate sulla consistenza dell'organico.

     L'amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà verificare tale dichiarazione richiedendo espressamente copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o della Cassa edile comprovante la consistenza dell'organico.

- L'ammortamento dei beni che costituiscono l'idonea attrezzatura tecnica è comprovata:

  a) per imprese individuali e società di persone, dalla dichiarazione annuale dei redditi (modelli 740, 750 o Modello Unico) corredata dalla relativa ricevuta di presentazione e da autocertificazione del titolare dell'impresa o legale rappresentante circa la quota di ammortamenti riferibile alle attrezzature tecniche.

     In particolare, a seconda dei modelli di dichiarazione prodotti, l'ammortamento va rilevato o nel prospetto di determinazione dei redditi a fini IRPEF o nel prospetto dei dati di bilancio, oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri.

     Qualora dalla dichiarazione dei redditi non risulti il dato relativo agli ammortamenti tecnici, il costo complessivo degli ammortamenti riferibili alle attrezzature tecniche è comprovato da autocertificazione del titolare o legale rappresentante, corredata da copia del libro dei beni ammortizzabili vidimato;

  b) per i soggetti tenuti alla presentazione del bilancio, dai bilanci riclassificati corredati da relativa nota di deposito; in particolare gli ammortamenti da considerare sono quelli del conto economico, voce «ammortamento delle immobilizzazioni

materiali» e la quota di ammortamento riferita alla attrezzatura tecnica risulta dalla nota integrativa, nel «prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni per voci».

Qualora la nota integrativa non contenga tale informazione, la ripartizione dell'ammortamento risultante dal conto economico è comprovata da autocertificazione del legale rappresentante.

L'amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà verificare la dichiarazione richiedendo espressamente copia del libro dei beni ammortizzabili vidimato.

I canoni di locazione finanziaria e di noleggio sono comprovati dai relativi contratti.

In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione, il soggetto risultante dovrà produrre in originale o copia autentica il relativo atto, nonché la documentazione precedentemente indicata a comprovare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi già posseduti dai soggetti che hanno dato luogo al fenomeno, eventualmente cumulati con i propri.

12) Possibilità di esecuzione nuovo contratto per inadempimenti:

La società in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, interpellerà il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerte dall'aggiudicatario.

In caso di fallimento del secondo classificato, potrà essere interpellato il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto sarà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

13) Offerte in aumento: non saranno ammesse offerte in aumento.

14) Varianti in corso d'opera: saranno ammesse varianti in corso d'opera, esclusivamente qualora ricorra uno dei motivi di cui al comma 1, lettere a), b), b-bis), c) e d), dell'articolo 25 della legge 109/1994 come modificata con legge 18 novembre 1998, n. 415.

15) Informazioni: eventuali informazioni potranno essere richieste all'indirizzo di cui al punto 1). Si reputa opportuno fornire le ulteriori seguenti informazioni.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della Ditta concorrente, nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo di cui al punto 1.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione.

L'Impresa aggiudicataria, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà provare quanto dichiarato in sede di gara producendo la documentazione corrispondente.

In caso di dichiarazioni mendaci, l'aggiudicazione verrà annullata ed i lavori potranno essere affidati al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

Non si procederà a revisione prezzi né si applicherà il primo comma dell'articolo 1664 del Codice civile.

Richieste di chiarimento verranno fornite esclusivamente per iscritto.

L'offerta è da considerarsi impegnativa per l'Impresa concorrente mentre, per questa Società, l'offerta e l'aggiudicazione saranno valide ed efficaci solo dopo la verifica e l'approvazione da parte degli organi sociali. Il verbale di aggiudicazione non terrà luogo di contratto essendo la determinazione definitiva rimessa alle competenti valutazioni degli organi sociali. La Società, inoltre, si riserva la possibilità di annullare la gara senza che l'Impresa possa vantare diritto di sorta. Così pure, qualora non si proceda ad alcuna aggiudicazione, la gara resterà senza effetto ed in tale eventualità nessun indennizzo né rimborso di spese sarà dovuto alle Imprese concorrenti.

16) Oneri a carico dell'impresa:

Tutto quanto previsto dagli allegati contrattuali compresa la conduzione degli impianti, la manutenzione degli stessi e la garanzia di pronto intervento in caso di chiamata, sino alla fine dei collaudi previsti dalle normative e leggi vigenti.

L'impresa deve garantire:

- l'esecuzione delle opere in presenza di traffico e di personale, attuando le opportune misure per rendere minimi i disservizi gestionali;
- la manutenzione in esercizio degli impianti esistenti, compatibilmente con le esigenze installative, riducendo al minimo il fuori servizio totale degli stessi;
- l'attuazione di opportuni accorgimenti atti a prevenire eventi, anche di origine atmosferica, che possano comportare situazioni di disagio o danni sia per il personale sia per il traffico;
- il fuori servizio di un solo circuito d'illuminazione alla volta, per il tempo strettamente necessario per la trasformazione tecnica degli impianti, garantendone il funzionamento al termine della giornata operativa in cantiere;
- il servizio di reperibilità, sia notturna che festiva, per eventuali necessità collegate all'attività dell'Impresa in cantiere;
- l'elenco con i relativi recapiti telefonici del personale reperibile o garantirne la pronta reperibilità;
- il pronto intervento, sia su chiamata della Direzione Lavori o del personale incaricato dalla società, per

porre rimedio agli eventi che costituiscano situazioni di disagio o di inagibilità dei fabbricati, degli svincoli e del piazzale del casello autostradale;

- la rimozione e il ripristino di eventuali opere e strutture che impediscano l'esecuzione dei lavori compresi guard-rail, segnaletica e recinzione;
- la consegna al Posto manutenzione di Portogruaro del materiale recuperato riutilizzabile come da indicazioni della Direzione lavori o della committente;
- la pulizia del piano viabile che dovrà essere, al termine di ogni operazione d'impianto o manutentore, assolutamente sgombro da rifiuti;
- l'asporto dell'eventuale terra dal piano viabile facendo seguito con spazzolatura a fondo e, ove occorra, con lavaggio per mezzo di abbondanti getti d'acqua;
- l'accurata pulizia, per mezzo di lavaggio con spazzola, della segnaletica orizzontale qualora sia stata sporcata con terriccio;
- la pulizia e lo sgombero dei materiali, sia d'installazione che di risulta, alla fine di ogni giornata lavorativa garantendo così l'agibilità delle piste ed eliminando eventuali condizioni di pericolo agli utenti;
- ripristino delle scarpate, fossi, canalette di scolo, compresa fornitura e posa in opera di tavole di abete, pali di acacia, materiali provenienti da cave, terra vegetale, canalette ed ogni altro onere necessario;
- opere murarie e di carpenteria necessarie per l'esecuzione delle opere e dei ripristini necessari;
- numerazione dei punti luce corrispondenti alle indicazioni di progetto e dalle disposizioni della Direzione lavori;
- lo smaltimento, presso discariche o aziende autorizzate, previa eventuale verifica se necessaria per fini contabili, dei materiali recuperati non riutilizzabili compreso ogni onere necessario previsto per eventuali rifiuti speciali;
- documentazione, predisposizione di opere ed assistenza sia tecnica sia operativa per tutti i collaudi necessari e previsti dalle normative e leggi vigenti;
- documentazione, manuali ed elenchi dei materiali per le successive opere di manutenzione;
- garanzia incondizionata su tutti i componenti impiantistici, di nuova installazione, per giorni 365 (trecentosessantacinque) dalla data del verbale di fine lavori;
- dichiarazione di conformità e certificati di legge per impianti, quadri elettrici ed apparecchiature.

17) Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per i lavori di cui trattasi.

IL VICEPRESIDENTE: Luciano Falcier

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 «TRIESTINA»

TRIESTE

Avviso di post-informazione relativo all'appalto dei lavori di ristrutturazione ambientale ed adeguamento alle norme di sicurezza sul luogo di lavoro di cui alla legge 626/1994, all'abbattimento delle barriere architettoniche di cui al D.P.R. 503/1997 ed all'adeguamento impiantistico di cui alla legge 46/1990 presso il Distretto n. 3 di via Valmaura a Trieste.

Sistema di aggiudicazione: massimo ribasso ai sensi dell'articolo 21 della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Elenco imprese partecipanti:

1) So.c.r.edil S.r.l. di Trieste, 2) Zilio S.p.A. Divisione Costruzioni di San Giuseppe di Cassola (Vicenza); 3) Ati Sedel S.r.l. di Ragusa - Elettrotecnica Generali S.r.l. di Ragusa; 4) Ilse S.a.s. Impresa Lavori Stradali di Trieste; 5) Impresa Costruzioni Conti & Fedrigo S.r.l. di Trieste; 6) Gruppo S.m.e.i S.r.l. di Andria (Bari); 7) Cividin & Co. S.p.A. di Trieste; 8) Regionale Costruzioni e Impianti di Stolfa Giuliano, di Trieste; 9) Luci Costruzioni S.r.l. di Trieste; 10) Di Betta Giannino, S.r.l. di Nimis (Udine); 11) Costruzioni Edili Pascon di Pascon Fulvio di Trieste; 12) Tecnoimpianti S.r.l. di Ragusa; 13) Iniziative Edili Bizeta S.r.l. di Trieste; 14) Ati Ditta Sabinot Valerio di Basiliano (Udine) - Ditta Slurry Italia S.r.l. di Martignacco (Udine).

Impresa aggiudicataria: Impresa Costruzioni Conti & Fedrigo S.r.l. di Trieste.

Trieste, 8 giugno 2000

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Franco Rotelli

COMUNE DI MUGGIA

(Trieste)

Estratto del bando di gara mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di arredo del centro storico - 4º e 5º intervento.

1) Ente appaltante: Comune di Muggia (Provincia di Trieste) tel. 040 3360111 - fax 040 273372.

2a) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto, ai sensi degli articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. 827/1924 e degli articoli 19, 20, 21 della legge 109/1994. Aggiudicazione con il sistema del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.

2b) Forma del contratto: a corpo e a misura.

3a) Luogo di esecuzione: Comune di Muggia.

3b) Natura ed entità dallo prestazioni: le caratteristiche generali dell'opera, la natura ed entità delle prestazioni, sono specificatamente indicate nel capitolato speciale d'appalto, approvato con deliberazione giuntale n. 188 del 20 aprile 2000. Con l'esecuzione del contratto si intendono realizzare le seguenti opere:

- **progetto n. 1:** pavimentazione in pietra arenacea (o arenaria locale) delle calli descritta negli elaborati progettuali in coerenza alle scelte progettuali dei lotti già realizzati nonchè la sistemazione della carreggiata stradale di Riva de Amicis in conglomerato bituminoso e la posa di vari elementi di arredo urbano;
- **progetto n. 2:** l'esecuzione di due tratti di fognatura in Calle Parini e Calle De Bernardis.

3c) Importo dei lavori.

A base d'asta: lire 890.000.000 (euro 459.646,64) di cui lire 30.498.400 (euro 15.751,11) per oneri della sicurezza di cui al decreto legislativo 494/1996 non soggetti a ribasso:

- lavori a corpo: lire 327.341.230 (arr.) (euro 169.057,64);
- lavori a misura: lire 562.656.770 (euro 290.589);
- categoria prevalente: OG3 importo lire 596.471.103;
- ulteriori categorie: OS1 importo lire 166.516.377;
  OG6 importo lire 120.014.120.

4) Termine di esecuzione: giorni 180 naturali successivi e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori.

5a) Indirizzo richiesta documenti: Comune di Muggia - Servizio LL.PP., tel. 040 3360111. Non si effettua servizio telefax.

5b) Importo e modalità di versamento: lire 500 ogni foglio formato A4. Copia degli elaborati di progetto e del piano di sicurezza è comunque depositata presso l'Eliografia Utiltecnica di Trieste, tel. 040/662666, via Foscolo, 5/7 - 34100 Trieste.

6a) Termine di ricezione delle offerte: con qualsiasi mezzo, in plico chiuso e sigillato con ceralacca, entro le ore 11 del giorno 7 luglio 2000.

6b) Indirizzo a cui davano essere trasmesse: Comune di Muggia, Ufficio protocollo - piazza Marconi, n. 1 - 34015 Muggia (Trieste).

6c) Modalità offerta e documenti da presentare:

- offerta, segreta ed incondizionata, redatta sul modello predisposto dall'Amministrazione comunale reso legale e sottoscritto, chiuso in apposita busta sigillata (ceralacca) controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'indicazione sia in cifre che in lettere dell'importo offerto;
- istanza di ammissione e dichiarazione per la partecipazione redatta conformemente all'allegato A) disponibile presso il Servizio LL.PP. del Comune di Muggia;
- eventualmente dichiarazione di cui all'allegato B), disponibile come sopra;
- dichiarazione di sopralluogo rilasciata dal personale del Servizio LL.PP.;
- cauzione provvisoria pari al 2% dei lavori.

6d) Lingua: italiana.

7) Apertura dei plichi: presso la sala riunioni del Servizio LL.PP., in seduta pubblica; il giorno 7 luglio 2000 alle ore 12 si procederà al sorteggio del 10% dei concorrenti cui verrà richiesta la verifica dei requisiti. Il giorno 24 luglio 2000 alle ore 9 avverrà l'apertura delle offerte.

8) Cauzioni e garanzie: cauzione definitiva del 10% dell'importo lavori aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il ribasso del 20%; nel corso dei lavori saranno effettuate le consuete ritenute del 5% e dello 0,5% sugli stati di avanzamento.

9) Modalita di finanziamento: /

10) Forma giuridica del raggruppamento di imprenditori: ammessa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 ed ai sensi del D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000.

11) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 90 dall'aggiudicazione definitiva.

12) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso sull'importo a base di gara. Non sono ammesse offerte in aumento; aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida; nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'articolo 77 del R.D. 827/1924 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

12a) Piani di sicurezza: l'offerta deve contenere anche gli oneri previsti per i piani di sicurezza il cui onere è già fissato.

12b) Subappalto: nell'offerta dovranno essere indicati anche i lavori specialistici che l'offerente intende subappaltare (articolo 18, legge 55/1990, articolo 34 della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni).

12c) Offerte anomale: esclusione automatica ai sensi dell'articolo 44, legge regionale 13/1998, come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 1/2000.

13) Preinformazione: non eseguita - appalto inferiore alla soglia comunitaria.

14) Responsabile del procedimento: arch. Francesco Lomuscio (telefono 040 3360111).

15) Il bando integrale è esposto all'Albo pretorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.:
arch. Francesco Lomuscio

COMUNE DI TRIESTE

Bando di gara a pubblico incanto per l'appalto dei lavori di ristrutturazione dell'ex Ospedale per lungodegenti «E. Gregoretti» - II lotto. Completamento del padiglione «B», realizzazione della piastra servizi e sistemazione esterna.

1) ENTE APPALTANTE

Comune di Trieste - n. partita I.V.A. 00210240321 - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - cap. 34121 - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

2) a) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta.

3) a) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Trieste.

b) CARATTERISTICHE DEI LAVORI E TERMINE DI ESECUZIONE

Lavori di ristrutturazione dell'ex Ospedale per lungodegenti «E. Gregoretti» - II lotto. Completamento del padiglione «B», realizzazione della piastra servizi e sistemazione esterna.

Importo a base di gara: lire 10.385.770.063 - euro 5.363.802,60 + I.V.A.

Costo della sicurezza: lire 100.000.000 - euro 51.645,69.

Categoria prevalente: OG1 già G1 per lire 5.000 milioni.

Parti dell'opera: installazione di impianti idrotermici, impianto termico-condizionamento, apparecchi igienico-sanitari, tubi di scarico-esalatori, impianti elettrici e speciali, impianto idrico-sanitario-gas-antincendio, impianti ascensori appartenenti alla categoria generale OG11 per complessive lire 3.127.272.328, euro 1.615.101,37; serramenti, categoria OS6, per lire 1.617.893.500, euro 835.572,26; isolazioni e coperture, categoria OS8, per lire 853.034.134, euro 440.553,36.

4) TERMINE DI ESECUZIONE: 600 giorni.

5) a) DOCUMENTI

Gli elaborati progettuali di gara potranno essere visionati, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente bando, presso il Comune di Trieste - Servizio sviluppo del patrimonio - Passo Costanzi, n. 2 - stanza n. 402 - telefono 040/6754242.

I predetti elaborati potranno essere acquistati presso l'Eliografia San Giusto - via Torrebianca, n. 12 - Trieste - telefono 040/367555.

Presso il suddetto Servizio comunale va ritirato a cura degli interessati il modello denominato «Lista delle categorie dei lavori e delle forniture» necessario alla formulazione dell'offerta.

6) a) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12 del giorno 31 luglio 2000.

7) a) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti o persona da questi delegata, con poteri anche di esprimere il miglioramento dell'offerta di cui all'articolo 77 del R.D. 827/1924.

b) DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: 1 agosto 2000, ore 10 presso il Comune di Trieste - Largo Granatieri, n. 2 - I piano - stanza n. 216.

8) CAUZIONI E GARANZIE: deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo a base di gara.

9) MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: mutuo Cassa depositi e prestiti. Al riguardo si applicheranno le disposizioni dell'articolo 13 - comma 3.2 - della legge 26 aprile 1983, n. 131.

10) FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRENDITORI: sono ammessi a partecipare alla gara anche le associazioni temporanee d'imprese ed i consorzi nei termini previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

11) CONDIZIONI MINIME:

È richiesta la seguente documentazione:

1 - PER TUTTI I CONCORRENTI

A - ricevuta del deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo a base d'asta rilasciata dalla Tesoreria comunale - via S. Pellico, n. 3. La cauzione provvisoria potrà essere costituita anche con fidejussione bancaria o assicurativa a' sensi dell'articolo 1 della legge n. 348 del 10 giugno 1982.

In tale ultimo caso la fidejussione dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti clausole:

- l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all'articolo 30 - 2° comma - della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito, subito dopo l'avvenuta aggiudicazione, ai concorrenti non aggiudicatari, mentre sarà restituito all'Impresa aggiudicataria allorquando sarà costituito il deposito cauzionale definitivo.

B - dichiarazione, da rendere ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante indicante:

- le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;
- i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
- i nominativi di tutti i direttori tecnici;
- il numero di fax del concorrente;

ed attestante:

I. l'iscrizione alla Camera di commercio con i relativi numero e data, oltre al numero del Registro ditte;

II. la capacità del dichiarante di impegnare la ditta o la Società;

III. l'inesistenza dei casi di esclusione dalla partecipazione agli appalti di lavori pubblici previsti dall'articolo 24, primo comma, della Direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993.

Tale ultima attestazione dovrà essere separatamente resa anche dagli altri eventuali Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici o dal dichiarante per conto degli stessi ai sensi dell'articolo 2 - comma 2 - del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 oppure sostituita dal certificato del Casellario giudiziale di data non anteriore a 6 mesi da quella della gara;

IV. l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;

V. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;

VI. l'inesistenza di violazioni gravi definitivamente accertate attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

VII. il possesso della qualificazione nella categoria OG1 per lire 5.000.000.000 ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, ovvero le seguenti ulteriori quattro dichiarazioni:

a) il possesso di una cifra d'affari in lavori, svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, non inferiore a due volte e mezzo l'importo a base di gara;

b) l'esecuzione nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, di lavori appartenenti alla categoria OG1 (già G1) di importo non inferiore al 60% dell'importo a base di gara;

c) l'esecuzione:
   - di un singolo lavoro, nella categoria prevalente per importo non inferiore al 30% di quello a base della presente gara; o
   - due lavori, nella suddetta categoria prevalente, di importo complessivo, non inferiore al 40% di quello a base della presente gara; o
   - tre lavori, nella stessa categoria prevalente, di importo complessivo non inferiore al 50% di quello a base della presente gara;

d) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori effettivamente realizzata nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, di cui almeno il 40% per personale operaio ovvero il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d'affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato;

e) il possesso di una dotazione stabile di attrezzatura tecnica, come definita all'articolo 18, comma 8, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, per un valore non inferiore all'1% della cifra d'affari effettivamente realizzata nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui sopra determinerà l'esclusione dalla gara del concorrente.

2 - PER LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESE

La capogruppo dovrà presentare, per ciascuna componente l'associazione, compresa la capogruppo stessa, la dichiarazione di cui al precedente punto 1).

È consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, anche se non ancora costituiti, con le modalità stabilite dall'articolo 13 - comma 5 - della medesima legge.

3 - PER I CONCORRENTI STRANIERI

Per i concorrenti non di nazionalità italiana le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine (articolo 17 - II comma delle legge 4 gennaio 1968, n. 15).

12) SVINCOLO DALL'OFFERTA: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di aggiudicazione.

13) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso ai sensi dell'articolo 21, primo comma, lettera c) della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari con il metodo di cui all'articolo 5, legge 2 febbraio 1973, n. 14) e dell'articolo 30, primo comma, lettera a) della Direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993.

All'aggiudicazione si procederà anche in caso di partecipazione all'incanto di un solo concorrente, purchè la migliore offerta non superi il prezzo a base di gara.

In caso di offerte pari si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

L'Amministrazione valuterà l'anomalia delle offerte ai sensi dell'articolo 21 - comma 1 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

14) VARIANTI: non sono ammesse varianti.

15) ALTRE INDICAZIONI:

Nel giorno ed ora stabiliti per la 1ª seduta di gara si procederà all'apertura delle buste ed all'esame della documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità della gara stessa e si effettuerà il sorteggio del 10%, arrotondato all'unità superiore, delle offerte ammesse, alle quali verrà richiesta la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa dichiarati, come stabilito dall'articolo 10, comma quater della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle ore 10 del giorno 29 agosto 2000 effettuata la verifica dei predetti requisiti, si procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non avessero prodotto la documentazione a comprova e all'apertura delle offerte economiche nonché alla verifica di eventuali offerte anomale.

Al fine della determinazione della soglia di anomalia delle offerte verrà considerata la percentuale corrispondente ai prezzi offerti, con due decimali.

Alle ore 10 del giorno 29 settembre 2000 acquisite le giustificazioni relative ad eventuali offerte anomale e valutate le stesse si procederà all'aggiudicazione dell'appalto.

All'aggiudicatario ed al concorrente che seguirà nella graduatoria, se non già sorteggiati, verrà richiesta la comprova dei requisiti dichiarati.

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire all'indirizzo di cui al precedente punto 1) della I facciata, con qualsiasi mezzo, le proprie offerte, costituite come più sotto specificato, redatte in lingua italiana, sottoscritte, chiuse in separate buste sigillate, firmate sui lembi di chiusura e poste, insieme ai documenti indicati al precedente punto 11), in altre buste, anch'esse chiuse con efficiente sigillo, recanti all'esterno l'indicazione del mittente e la scritta

«Gara del giorno 1 agosto 2000
Appalto lavori di ristrutturazione
dell'ex Ospedale Gregoretti - II lotto»

Il Comune s'intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato.

Non sono ammesse offerte per telegramma nè condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di alcuna offerta.

FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Ogni offerta è costituita dai seguenti documenti:

- dal modulo denominato «Lista delle categorie dei lavori e delle forniture» autenticato dal Comune e ritirato a cura del concorrente presso il Servizio nel quale gli elaborati progettuali sono in visione, debitamente bollato e completato secondo quanto prescritto all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;
- da un foglio a parte, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, anch'esso sottoscritto dal legale rappresentante, contenente:
    - la dichiarazione che l'impresa accetta integralmente tutte le condizioni specificate nel presente bando e negli atti in esso richiamati;
    - la dichiarazione con la quale la ditta attesta di essersi recata sul posto ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver contribuito alla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'opera ed in particolare quelle specificate nell'articolo 6 del Capitolato, di aver valutato tutti gli oneri accessori per l'esecuzione dell'appalto, anche relativi agli adempimenti sul piano di sicurezza dei lavoratori e di averne tenuto debito conto nella formulazione dell'offerta, nonchè di aver giudicato i prezzi risultanti dall'offerta, nel loro complesso, remunerativi e non suscettibili di alcuna maggiorazione;
    - la dichiarazione di aver preso conoscenza del Capitolato speciale d'appalto e degli elaborati di progetto in esso indicati e di accettarne i contenuti;

- la dichiarazione che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale e partita I.V.A. dell'Impresa;
- l'indicazione delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare;
- l'eventuale indicazione dei lavori da subappaltare;

– dalle giustificazioni relative alle seguenti voci di prezzo più significative: opere in conglomerato cementizio, intonaci, pavimenti e battiscopa, rivestimenti, opere da pittore, opere in pietra naturale, assistenza edile impianti tecnologici appartenenti alla categoria OG1; installazione di impianti idrotermici, impianto termico-condizionamento, installazione di impianti elettrici e speciali, costruzione di impianti ascensori appartenenti alla categoria OG11; serramenti appartenenti alla categoria OS6.

Le Imprese concorrenti qualora intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18 comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34 della legge 109/1994, dovranno indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

Si precisa che l'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti e, pertanto, nel corso dei lavori troveranno applicazione le disposizioni di legge alternative previste al comma 3 bis dell'articolo 34 del decreto legislativo 406/1991.

Con la presentazione dell'offerta le Imprese assumono l'impegno di rispettare gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e dei soci lavoratori in caso di cooperative e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi, come meglio precisato nel Capitolato speciale d'appalto.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Il verbale d'asta non avrà valore di contratto.

Con l'aggiudicatario verrà stipulato il formale contratto.

Il Capitolato speciale d'appalto e gli elaborati progettuali relativi al presente appalto, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto.

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti all'appalto, stanno e staranno a carico dell'Impresa aggiudicataria, salva l'applicazione dell'I.V.A. a norma di legge.

Entro otto giorni dalla richiesta dell'Amministrazione l'aggiudicatario, a pena della revoca dell'aggiudicazione, dovrà produrre la garanzia fidejussoria nell'entità stabilita dall'articolo 30 - 2º comma - della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

All'aggiudicatario verrà richiesta la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione.

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla gara, si intendono edotti delle condizioni di cui al presente bando ed in particolare dei casi di esclusione dalla partecipazione agli appalti del Comune di Trieste stabiliti dalla deliberazione consiliare n. 122 del 10 dicembre 1997, dandosi atto che per tutto quanto in essi non specificato si fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e alle norme del Codice civile in materia di contratti.

Per eventuali informazioni amministrative rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - Largo Granatieri, n. 2 - I piano - stanza n. 206 - telefono 040/6754668, mentre per quelle di carattere tecnico rivolgersi al Servizio sviluppo del patrimonio - IV piano - Palazzo Costanzi, n. 2 - stanza n. 402 - telefono 040/6754242.

16) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO: il presente bando viene inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee il giorno 6 giugno 2000.

Trieste, 6 giugno 2000

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

CONSORZIO PER L'AEROPORTO
FRIULI-VENEZIA GIULIA
RONCHI DEI LEGIONARI (Gorizia)

Avviso di concorso pubblico tra artisti italiani per l'ideazione, esecuzione e posa di un'opera da destinare alla decorazione ed all'abbellimento dell'aerostazione passeggeri dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

Questo Consorzio in qualità di concessionario del Ministero dei trasporti e della navigazione - D.G.A.C. per la realizzazione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'aerostazione passeggeri, parcheggi, viabilità e reti tecnologiche, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 29 luglio 1949, n. 717, dalla legge 3 marzo 1960, n. 237 e dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, bandisce un concorso pubblico tra artisti italiani per l'ideazione, esecuzione e posa di un'opera da destinare alla decorazione ed all'abbellimento dell'aerostazione passeggeri di Ronchi dei Legionari.

L'importo dell'opera ammonta ad un massimo com-

plessivo di lire 200.000.000 (duecentomilioni) I.V.A. esclusa se dovuta, da compensarsi a corpo, finanziato dallo Stato (Cap. 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per gli esercizi finanziari 1993 e 1994).

Il bando di gara integrale e la documentazione tecnico-illustrativa dell'opera in argomento, sono a disposizione degli artisti che intendono partecipare alla gara presso la sede del Consorzio in epigrafe, e potranno essere richiesti al numero telefonico 0481-773.219/273 dal lunerdì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

L'aggiudicazione avverrà mediante giudizio della Commissione appositamente costituita secondo quanto disposto dalla legge 29 luglio 1949, n. 717, dalla legge 3 marzo 1960, n. 237 e dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352.

Al concorso potranno partecipare tutti gli artisti di cittadinanza italiana. È consentita pure la «associazione tra artisti» appositamente e temporaneamente raggruppati.

La gara si terrà il giorno 14 luglio 2000 alle ore 16.00 presso la sede del Consorzio per l'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia a Ronchi dei Legionari (Gorizia), in via Aquileia, 46. Il termine per la presentazione dell'offerta rimane stabilito alle ore 12.00 del giorno 14 luglio 2000.

Ronchi dei Legionari, 21 giugno 2000

IL PRESIDENTE: Franco Soldati

ISTITUTO TRIESTINO PER INTERVENTI SOCIALI - I.T.I.S.
TRIESTE

Avviso di asta pubblica per la vendita dell'immobile sito a Trieste in via Sara Davis, n. 168.

Asta pubblica per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta ai sensi dell'articolo 73, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per la vendita, dell'immobile sito a Trieste in via Sara Davis, n. 168 (P.T. 489 di Scorcola, prezzo base di lire 255.000.000).

L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Modalità di partecipazione e di svolgimento dell'asta, di versamento del deposito cauzionale ed ogni informazione relativa all'oggetto della vendita indicata sono precisate nel Capitolato speciale d'oneri, che può essere richiesto all'Amministrazione dell'I.T.I.S. a Trieste in via Pascoli, n. 31, telefono 040/3736210, fax 040/3736220.

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione allegata dovranno pervenire all'indirizzo sopra indicato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 luglio 2000, esclusivamente a mezzo di spedizione raccomandata postale. L'apertura delle offerte avrà luogo a Trieste, presso la sede dell'Ente, in via Pascoli, n. 31, il giorno 11 luglio 2000 alle ore 11.00. Responsabile dei procedimento: dott. Fabio Bonetta.

Trieste, 7 giugno 2000

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Paolo Sbisà

FONDAZIONE FILANTROPICA ANANIAN
TRIESTE

Avviso di asta pubblica per la vendita dello stabile sito in via Trento, n. 12 a Trieste.

Asta pubblica per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta a corpo di lire 1.760.000.000 (Euro 908.965,14), ai sensi dell'articolo 73, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per la vendita dello stabile sito in via Trento, n. 12 a Trieste (P.T. 997 di Trieste), composto da due locali d'affari ed undici appartamenti.

L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Modalità di partecipazione e di svolgimento dell'asta, di versamento del deposito cauzionale ed ogni informazione relativa all'oggetto della vendita indicata sono precisate nel Capitolato speciale d'oneri, che può essere richiesto all'Amministrazione della Fondazione a Trieste in via Pascoli, n. 31, telefono 040/3736210, fax 040/3736220, dietro presentazione della ricevuta di versamento/bonifico del costo relativo, fissato in lire 50.000 (Euro 25,82), sul c/c di Tesoreria dell'Ente n. 11111/40 cod. ABI 3001/5, cod. CAB 02203 Banco Ambrosiano Veneto, filiale di via Conti, n. 1/A, Trieste, n. 179).

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione allegata dovranno pervenire all'indirizzo sopra indicato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 luglio 2000 esclusivamente a mezzo di spedizione raccomandata postale. L'apertura delle offerte avrà luogo a Trieste, presso la sede dell'Ente, in via Pascoli, n. 31, il giorno 11 luglio 2000 alle ore 10.00 Responsabile del procedimento: dott. Fabio Bonetta.

Trieste, 7 giugno 2000

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Paolo Sbisà

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

(Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato Vrech.

Il Capo Settore Tecnico e Gestione del territorio

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del giorno 28 marzo 2000 è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato Vrech.

CHE la stessa resterà depositata presso l'Ufficio Tecnico comunale, a libera visione di tutti i cittadini, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL CAPO SETTORE TECNICO
E GESTIONE DEL TERRITORIO:
arch. Marcello De Marchi

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato Automotor.

Il Capo Settore Tecnico e Gestione del territorio

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del giorno 28 aprile 2000 è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato Automotor.

CHE la stessa resterà depositata presso l'Ufficio Tecnico comunale, a libera visione di tutti i cittadini, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL CAPO SETTORE TECNICO
E GESTIONE DEL TERRITORIO:
arch. Marcello De Marchi

Avviso di adozione del Piano particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato Facchinato.

Il Capo Settore Tecnico e Gestione del territorio

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del giorno 28 aprile 2000 è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato Facchinato.

CHE la stessa resterà depositata presso l'Ufficio Tecnico comunale, a libera visione di tutti i cittadini, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL CAPO SETTORE TECNICO
E GESTIONE DEL TERRITORIO:
arch. Marcello De Marchi

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato Al Porto.

Il Capo Settore Tecnico e Gestione del territorio

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del giorno 28 aprile 2000 è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato Al Porto.

CHE la stessa resterà depositata presso l'Ufficio Tecnico comunale, a libera visione di tutti i cittadini, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL CAPO SETTORE TECNICO
E GESTIONE DEL TERRITORIO:
arch. Marcello De Marchi

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato Condominio A e B via Roma, n. 6.

Il Capo Settore Tecnico e Gestione del territorio

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del giorno 28 aprile 2000 è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato Condominio A e B via Roma, n. 6.

CHE la stessa resterà depositata presso l'Ufficio Tecnico comunale, a libera visione di tutti i cittadini, per

la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL CAPO SETTORE TECNICO
E GESTIONE DEL TERRITORIO:
arch. Marcello De Marchi

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato Fogar S.C.

Il Capo Settore Tecnico e Gestione del territorio

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del giorno 28 aprile 2000 è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato Fogar S.C.

CHE la stessa resterà depositata presso l'Ufficio Tecnico comunale, a libera visione di tutti i cittadini, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL CAPO SETTORE TECNICO
E GESTIONE DEL TERRITORIO:
arch. Marcello De Marchi

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato Il Mulino.

Il Capo Settore Tecnico e Gestione del territorio

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del giorno 28 aprile 2000 è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato Il Mulino.

CHE la stessa resterà depositata presso l'Ufficio Tecnico comunale, a libera visione di tutti i cittadini, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione dei presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL CAPO SETTORE TECNICO
E GESTIONE DEL PERSONALE:
arch. Marcello De Marchi

COMUNE DI FIUME VENETO
(Pordenone)

Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica denominato «della Statale 13».

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 45 e 46 della legge regionale n. 52/1991, modificata dalla legge regionale n. 34/1997, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 30 del 25 maggio 2000 il Consiglio comunale di Fiume Veneto ha adottato la variante n. 3 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica, denominato «della Statale 13».

Contemporaneamente alla presente pubblicazione il Piano regolatore particolareggiato comunale sarà depositato presso l'Ufficio Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune le proprie osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati potranno presentare opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Fiume Veneto, lì 5 giugno 2000

IL SINDACO: Lorenzo Cella

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
(Udine)

Classifica della struttura ricettiva alberghiera denominata «Hotel Falcone Aparthotel» (dipendenza della struttura ricettiva ubicata in viale Europa, n. 21). Delibera della Giunta comunale n. 185/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

TENUTO conto di quanto previsto sia dai DD.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 15 gennaio 1987, n. 469, sia dalla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, concernente il «Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali»;

PREMESSO che la legge regionale 18 aprile 1997, n. 17 «Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella Regione Friuli-Venezia Giulia» ha demandato alla competenza dei Comuni una serie di funzioni amministrative relative alle strutture ricettive alberghiere e ricettivo-turistiche nell'ambito della Regione;

RILEVATO che in tali funzioni rientra il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive turistiche;

VISTO l'articolo 3 della citata legge regionale n. 17/1997;

VISTA l'istanza di:

• Falcone Giulio, nato a Francolise (CE) il 14 aprile 1935 e residente a Lignano Sabbiadoro, in Via Stella, n. 6, codice fiscale FLCGLI35D14D769T - per conto della società «Falcone S.r.l.», con sede a Conegliano (Treviso), titolare della struttura ricettiva alberghiera «Hotel Falcone Aparhotel» (dipendenza della struttura ricettiva ubicata in viale Europa, n. 21), ubicata in questo Comune in via Tridentina, n. 50-52, tesa ad ottenere la classificazione a «tre stelle» di tale struttura;

CONSTATATO che l'attribuzione di stelle è effettuata in base alla verificata congruità dei dati contenuti nell'apposita «Tabella 'B' residenze turistico-alberghiere» di denuncia delle attrezzature e dei servizi per la classificazione delle strutture ricettive turistiche, sottoscritte e presentate dal titolare;

RISULTANDO pertanto dall'istruttoria, che la struttura ricettiva in oggetto è in possesso degli standards qualitativi per il livello di classificazione richiesto;

VISTA la legge regionale 12 settembre 1991, n. 49,

DELIBERA

– di classificare a tre stelle la struttura ricettiva «Hotel Falcone Aparhotel» (dipendenza della struttura ricettiva ubicata in viale Europa, n. 21), di Falcone Giulio, sopra generalizzato, ai sensi della citata legge regionale n. 17/1997, come alla «Tabella 'B' residenze turistico-alberghiere»;

– di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione, nei termini di legge, della delibera sul Foglio annunzi legali nonchè nel Bollettino Ufficiale della Regione, con possibilità di ricorso verso il presente provvedimento alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notificazione o, in caso di ricorso presentato da soggetto diverso dal titolare o gestore della struttura ricettiva alberghiera, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio annunzi legali.

PROPONENTE: responsabile Ufficio commercio, pubblici esercizi, licenze e statistica - Marino Donà.

per IL SINDACO
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI, LICENZE E STATISTICHE:
Marino Donà

COMUNE DI STARANZANO
(Gorizia)

Statuto comunale.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1
Autonomia del Comune. Finalità

1. Il Comune di Staranzano é l'ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, senza distinzioni di sesso, di razza, di nazionalità, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, sociali e fisiche; ne tutela la salute, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico preservando i valori del proprio territorio e della propria cultura e ricercando forme di intesa e collaborazione con le forze sociali, culturali ed economiche nel rispetto dei principi della Costituzione e delle Leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

2. Il Comune ha autonomia organizzativa e finanziaria.

3. Il Comune di Staranzano, nel contesto regionale in cui é inserito, riconosce nella pace un diritto innato fondamentale di tutte le persone e di tutti i popoli e promuove ogni forma di cooperazione, incontro e reciproca conoscenza, a partire dai popoli più vicini.

4. Per le finalità di cui al comma precedente il Comune dichiara il proprio territorio denuclearizzato.

5. Il Comune sostiene gli organismi di decentramento e le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento; promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonchè con la gestione dei servizi. A tale scopo favorisce la partecipazione della cittadinanza attuando forme di consultazione della stessa, garantisce la pubblicità degli atti e l'accesso ai documenti amministrativi ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

6. Il Comune partecipa alla costruzione di una cultura europea, condividendo i principi di unità e di collaborazione tra comunità locali per creare, nell'interesse dei propri cittadini, un'Europa democratica, non violenta e federalista.

7. Il Comune di Staranzano sostiene l'accordo programmatico per la Città Mandamento della Sinistra Isonzo o analoga forma associativa intercomunale, al fine di promuovere il coordinato sviluppo del territorio dei comuni partecipanti.

Art. 2
Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Staranzano. Il territorio comunale confina con i Comuni di S. Canzian d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Monfalcone e Grado.

2. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio

gonfalone: la cui descrizione e il cui uso è stato riconosciuto dal Presidente della Repubblica con decreto 8 agosto 1975, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 1975, Registro F, foglio 117.

3. Dello stemma e del gonfalone è vietato l'uso per fini commerciali e politici.

4. Il Comune di Staranzano favorisce le diverse forme di collaborazione con le realtà territoriali vicine nel rispetto delle singole autonomie.

Art. 3

Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico che esercita nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, con particolare riguardo al perseguimento dell'obiettivo delle pari opportunità.

2. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 4

Programmazione economica, sociale e territoriale

1. Il Comune adotta il metodo della programmazione e cooperazione per la realizzazione delle proprie finalità concorrendo, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, provvedendo per quanto di sua competenza alla loro specificazione ed attuazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione e Provincia il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle organizzazioni sociali, economiche, culturali ed ambientalistiche e delle consulte operanti nel suo territorio.

3. Per la definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune ed altri Enti o Amministrazioni pubbliche, promuove, qualora la competenza prevalente spetti al Comune, la stipula di un accordo di programma secondo le procedure di cui all'articolo 36.

Art. 5

Esercizio di funzioni statali

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, stato civile, di statistica, di leva militare nonchè gli ulteriori servizi di competenza statale affidatigli dalle leggi secondo i rapporti finanziari e le risorse assicurate.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Art. 6

Organi del Comune

1. Gli organi elettivi del Comune sono il Consiglio ed il Sindaco.

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7

Attribuzioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di organizzazione fondamentale e di controllo politico amministrativo.

2. Adempie alle proprie funzioni, specificatamente affidategli dalle leggi statali e regionali, mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a carattere generale.

3. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale sono regolate dalla legge.

5. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto dell'ente, dei consorzi ed aziende speciali, i regolamenti che non riguardino le modalità organizzative-gestionali dell'ente sui quali esprime indirizzi generali

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni che non consistano semplicemente in prelievi dai fondi di riserva, i conti consuntivi, il piano regolatore, la pianificazione delle attività produttive e di servizio, i relativi strumenti di attuazione e loro modifiche; i pareri da rendere nelle dette materie; le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) i piani pluriennali in materia di personale;

d) le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente

locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri soggetti a ciò preposti;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende, società per azioni ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti;

o) l'esame della condizione degli eletti alla carica di Consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;

p) *soppresso*

q) l'approvazione o il rigetto della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco secondo la procedura di cui al successivo articolo 8, comma 15;

r) la ratifica dell'adesione del Sindaco ad accordi di programma che comportino variazioni agli strumenti urbanistici;

s) l'elezione del Collegio dei revisori dei conti;

t) esprimere gli indirizzi generali per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonchè degli orari di apertura al pubblico periferici delle pubbliche amministrazioni, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

u) la determinazione delle indennità di carica e di presenza relative agli organi istituzionali;

v) le deliberazioni in ordine ai diritti connessi alla personalità giuridica: diritto al nome, allo stemma, al titolo di città, alla denominazione di frazioni, al conferimento della cittadinanza onoraria, agli atti di gemellaggio;

z) le linee programmatiche del mandato politico amministrativo.

6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 8

Funzionamento del Consiglio comunale

1. L'adunanza d'insediamento dei consiglieri, presieduta dal Sindaco, è convocata dallo stesso entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. Nella prima adunanza il Consiglio comunale provvede alla convalida degli eletti ed il Sindaco comunica la nomina della Giunta. Tale seduta di insediamento si svolge secondo Regolamento.

2/bis. Entro 60 (sessanta) giorni dalla convalida degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, previa notifica a ciascun componente dello stesso, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e della presentazione della relazione previsionale e programmatica, il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche.

3. La convalida degli eletti alla carica di consigliere comunale da parte del Consiglio sarà subordinata alla presentazione da parte di ciascun consigliere di una dichiarazione attestante l'assenza di qualsiasi causa di ineleggibilità o di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Il Consiglio esercita le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi controfirmati dal Sindaco e dal Segretario comunale.

5. L'attività del Consiglio è disciplinata da un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

6. Il Consiglio comunale viene convocato e presieduto dal Sindaco, o altro consigliere previsto dal Regolamento, che stabilisce l'ordine del giorno e la data di riunione. La convocazione avviene mediante avviso scritto, da consegnarsi a domicilio entro il quarto giorno antecedente la riunione. Il preavviso deve essere di almeno cinque giorni per le sedute previste dal successivo comma 14 e dal regolamento.

7. Per i consiglieri eventualmente non residenti o domiciliati nel territorio comunale, l'avviso di convocazione può avvenire anche mediante il servizio postale con lettera raccomandata.

8. In caso d'urgenza di convocazione o l'eventuale integrazione dell'ordine del giorno può essere effettuata con avviso scritto consegnato a domicilio almeno 24 ore prima, con allegata documentazione.

9. Le adunanze del Consiglio comunale vanno adeguatamente rese note alla cittadinanza e si tengono di norma in orari che ne favoriscano la partecipazione.

10. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene depositata almeno entro le ore 12 del giorno precedente, presso la Segreteria del Comune, con la documentazione e i riferimenti utili per la sua comprensione. In ogni caso viene garantito il deposito degli atti almeno 24 ore prima della data di convocazione stabilita nell'avviso. Il regolamento disciplina le modalità d'accesso da parte dei consiglieri.

11. Quando ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri, il Consiglio viene convocato entro venti giorni, con all'ordine del giorno la questione evidenziata.

12. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno 8 (otto) consiglieri, salvo sia richiesta per legge o per statuto una maggioranza speciale.

13. Il Consiglio non può deliberare, in sedute di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione.

14. Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente due volte all'anno:

a) per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio preventivo;

b) per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

15. Le votazioni hanno luogo di regola con voto palese in seduta pubblica.

16. Ogni deliberazione è valida se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi di maggioranza qualificata previsti per legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

17. A maggioranza assoluta il Consiglio può istituire al proprio interno delle commissioni con funzioni di controllo o di garanzia, la cui presidenza va affidata ad un consigliere di minoranza. Il loro funzionamento è normato da un Regolamento. Al di là degli aspetti organizzativi disciplinati dal Regolamento, tale commissione, composta da tre consiglieri assegnati, può esaminare tutti gli atti riguardanti la materia per cui è stata istituita ed acquisire informazioni presso i dipendenti comunali per relazionare entro sessanta giorni al Consiglio comunale.

18. Nel caso in cui due quinti dei consiglieri sottoscrivano una motivata mozione di sfiducia verso il Sindaco e la Giunta, essa deve essere portata alla discussione del Consiglio entro trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione di una simile mozione provoca la decadenza del Sindaco e della Giunta, lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi di legge.

19. In caso di espressione di rappresentanti consiliari, conseguono l'incarico coloro che riportano il maggior numero di voti, fatte salve le rappresentanze delle minoranze, ove previste

20. Nel caso si debbano formulare valutazioni ed apprezzamenti collegiali su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

21. A maggioranza assoluta il Consiglio può eleggere un Presidente, diverso dal Sindaco, le cui funzioni sono definite da Regolamento.

Art. 9

I consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni o Comitati nei quali vengono nominati.

3. I consiglieri comunali esercitano il diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Possono inoltre formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, durante le sedute consiliari secondo i modi stabiliti dal regolamento, con obbligo del Sindaco o Assessore delegato a rispondere entro 30 giorni.

4. Possono assolvere funzioni su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare importanza per l'attività dell'Ente con rilevanza interna e che non intacchino le attribuzioni riservate ad altri organi.

5. Per l'espletamento del loro mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè loro tramite anche dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le informazioni e gli atti in loro possesso. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidano in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri tecnici e contabili previsti dalla legge.

7. Possono promuovere alla sottoposizione a controllo di legittimità degli atti della Giunta ai sensi del II e IV comma dell'articolo 45 della legge 142/1990.

8. I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno. Debbono astenersi nei casi previsti dalla legge.

9. Nel caso di sospensione cautelativa di un consigliere comunale adottata dall'autorità preposta, il Consiglio procede alla temporanea sostituzione nelle forme di legge. Nel caso di decadenza si procede alla surroga.

10. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio comunale e devono essere assunte

al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni al protocollo dell'ente, il Consiglio deve essere convocato per procedere alla dovuta surrogazione.

11. I consiglieri comunali che non partecipano, per tre sedute consecutive ai lavori del Consiglio Comunale, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. Il Sindaco, accertata l'assenza, provvede a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento di decadenza, assegnando allo stesso il termine di giorni 20 (venti) dall'avvenuto avviso, per addurre le proprie giustificazioni al riguardo. Dopo tale termine il Consiglio è chiamato ad esaminare le giustificazioni addotte e deliberare in ordine alla decadenza.

Art. 10

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in Gruppi consiliari.

2. È istituita la Conferenza dei Capigruppo, le cui funzioni sono stabilite dal Regolamento.

3. Ai gruppi consiliari è assicurato quanto necessario per l'esercizio delle loro funzioni secondo l'indicazione della conferenza dei capigruppo, e nel limite dei fondi stabiliti nel bilancio di previsione e delle strutture materiali disponibili.

4. *soppresso*

Art. 10 bis

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.

Art. 10 ter

Attribuzioni delle Commissioni

1. Alle Commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine a proposte di deliberazione e altre questioni segnalate dal Sindaco o dall'Assessore competente.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

– la nomina del presidente della Commissione;

– le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

– le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

– metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

CAPO II

IL SINDACO

Art. 11

Il Sindaco

1. Il Sindaco, eletto a suffragio universale, è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale, legale rappresentante del Comune, autorità locale sanitaria e di protezione civile, Ufficiale di Pubblica sicurezza e Ufficiale di Governo per le funzioni delegate di competenza statale.

2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. Egli sovrintende altresì alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune secondo le modalità previste per legge.

3. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, firma, in qualità di Presidente, le relative deliberazioni, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonchè all'esecuzione degli atti.

Art. 12

Funzioni specifiche del Sindaco

1. Compiti amministrativi:

a) nomina gli Assessori, tra cui un Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio;

b) può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;

c) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività politico-amministrativa del Comune e degli Assessori;

d) ha il potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni al Vice Sindaco e può delegare particolari attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori; gli Assessori possono ricevere un incarico referente sui diversi settori di attività; le deleghe sono revocabili ed attribuite a termine o su progetti;

e) impartisce direttive generali in materia gestionale, nelle forme previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali;

f) nomina, sentito il Segretario, i responsabili delle unità organizzative comunali e attribuisce eventuali incarichi di collaborazione esterna secondo quanto stabilito dall'articolo 51 della legge 142/1990 e dall'articolo 29 del presente Statuto;

g) nomina, sentiti i capigruppo, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società per Azioni ed Istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio;

h) rappresenta il Comune nei consorzi, direttamente o con proprio delegato;

i) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

j) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto direzionale del provvedimento finale;

k) *soppresso*

l) *soppresso*

m) sovraintende il servizio di polizia comunale;

n) provvede, su deliberazione della Giunta ed in sintonia con gli indirizzi e le priorità espresse nei documenti programmatici e di bilancio approvati dal Consiglio, a richiedere i finanziamenti e le agevolazioni per i vari settori di intervento di competenza del Comune.

o) *soppresso*

p) provvede al rilascio delle autorizzazioni edilizie in precario di cui all'articolo 81 della legge regionale 52/1991 e sottoscrive gli accordi di programma di cui all'articolo 52 della predetta legge regionale 52/1991;

q) coordina nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche; determina gli orari di apertura al pubblico dei servizi ed uffici comunali;

r) *soppresso*

s) adotta i provvedimenti concernenti il personale attribuitigli per Legge, Statuto e Regolamento;

t) *soppresso*

u) *soppresso*

v) *soppresso*

z) rappresenta in giudizio il Comune nei procedimenti giudiziari ordinari ed amministrativi anche mediante delega. Qualora l'Amministrazione ritenga opportuno avvalersi dell'opera di uno studio legale, l'affidamento sarà disposto previa delibera giuntale.

2. Compiti di vigilanza:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove tramite il Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) *soppresso*

d) *soppresso*

e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per azioni a partecipazione comunale;

f) *soppresso*

g) *soppresso*

h) stabilisce opportune azioni di raccordo con il Collegio dei revisori dei conti;

i) accoglie le eventuali dimissioni degli assessori, dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni ed Istituzioni.

3. Compiti organizzativi, qualora non altrimenti previsto dal Regolamento:

a) stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, dispone la convocazione e le presiede;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli Organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.

4. Compiti delegati o trasferiti dallo Stato:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge, in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;

b) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei suoi compiti di ufficiale di governo per i servizi di competenza statale;

c) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale ed assume le iniziative conseguenti ai sensi di legge;

d) dispone provvedimenti in materia di circolazione stradale;

e) vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Art. 13

Le ordinanze

1. I responsabili dei Servizi emanano ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamenti o su indirizzo del Sindaco.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e di principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente terzo comma.

Art. 14

Decadenza del Sindaco

1. I casi di decadenza del Sindaco sono disciplinati dalla normativa vigente.

Art. 15

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco con le modalità di cui al successivo articolo 16, ricevendo la delega generale per l'esercizio delle proprie funzioni in caso di assenza o di impedimento temporanei.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3. In caso di dimissioni, decadenza, decesso o impedimento permanente del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tale eventualità Consiglio e Giunta rimangono in carica sino alla nuova elezione del Consiglio e del Sindaco. Nel periodo transitorio le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 16

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori nominati come stabilito dal precedente articolo 12 con effetto dalla data di accettazione.

2. Il Sindaco può nominare alla carica di Assessore anche cittadini non appartenenti al Consiglio comunale, aventi i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere secondo le norme vigenti, in possesso di adeguata esperienza tecnica, professionale, amministrativa, scientifica o culturale.

3. L'Assessore non consigliere gode di tutte le prerogative degli altri membri per quanto riguarda i compiti attribuiti alla Giunta mentre per quelli di competenza del Consiglio non è in possesso del diritto al voto.

4. *soppresso*

5. Non possono coprire la carica di Assessore il coniuge e i parenti del Sindaco fino al terzo grado ascendente o discendente.

Art. 17

Attribuzioni e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Competono alla Giunta tutti gli atti amministrativi e di indirizzo che la legge, lo Statuto o i regolamenti non riservino al Consiglio, al Sindaco ed alle strutture organizzative.

3. In particolare compete alla Giunta:

a) l'approvazione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio;

b) la predisposizione dello schema di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;

c) l'approvazione del piano economico di gestione (P.E.G.);

d) l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;

e) l'approvazione dei progetti e programmi;

f) l'individuazione dei soggetti cui affidare incarichi professionali, su proposta del responsabile del servizio interessato;

g) la nomina dei membri delle commissioni di concorso, su proposta del Segretario comunale;

h) l'autorizzazione alla revoca, da parte del Sindaco, dell'incarico di Direttore generale;

i) l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;

j) *annullato*

k) l'attivazione di azioni giudiziarie e la decisione di resistere alle azioni da altri promosse.

4. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività collegiale con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.

5. Attua gli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 18

Organizzazione e funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

4. Tutte le deliberazioni sono assunte, con votazione palese.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari per riferire su particolari problemi.

6. La Giunta esplica la propria attività collegialmente e risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

7. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

8. Il Sindaco e la Giunta rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

9. I singoli componenti possono altresì decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

10. Il singolo Assessore può essere revocato con motivato atto del Sindaco.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 19

Distinzione tra funzioni di Governo e compiti gestionali

1. In coerenza con quanto disposto dalla legge il Regolamento di organizzazione definisce l'ordinamento dei servizi e degli uffici, nella distinzione e separazione dei compiti di indirizzo e controllo, propri degli organi politici elettivi, dai compiti gestionali propri dell'apparato tecnico.

CAPO II

FUNZIONI DI COORDINAMENTO E DI RESPONSABILITÀ DIRETTIVA

Art. 20

Il Direttore generale

1. I compiti direttivi e di coordinamento propri del Direttore generale, nominato con modalità derivanti dall'eventuale associazione dell'ente con altri Comuni o tramite incarico al Segretario comunale, sono definiti dal Regolamento di organizzazione.

2. Funzione preminente del Direttore generale è comunque la sovrintendenza all'attività gestionale dell'ente per la realizzazione dei programmi amministrativi deliberati dal Consiglio comunale e che costituiscono il Programma dell'Amministrazione.

3. Il Direttore generale, che dipende funzionalmente dal Sindaco, risponde allo stesso e al Consiglio comunale nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi gestionali previsti dal programma dell'Amministrazione.

Art. 21

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, nel rispetto delle norme di legge e in particolare della legge 127/1997, per un periodo di tempo coincidente con il mandato amministrativo, salvo l'attivazione a tal fine di eventuali forme associate con altri Comuni.

2. Nel caso di nomina di un Direttore generale, il Regolamento definisce le norme di raccordo con le funzioni svolte dal Segretario comunale.

3. Nel caso in cui il Comune non si doti della figura di Direttore generale, i compiti assegnati e assegnabili al Segretario comunale sono definiti dal Regolamento.

Art. 22

Funzioni gestionali

1. L'articolazione della struttura gestionale individua le figure professionali incaricate di compiti direttivi nella gestione amministrativa, quali Responsabili degli uffici e servizi.

2. Il Regolamento stabilisce le modalità di nomina in tali ruoli organizzativi.

3. Ad essi compete l'autonomia operativa per le procedure attuative, l'organizzazione delle risorse finanziarie e strumentali, la gestione del personale assegnato, finalizzate alla realizzazione dei programmi dell'amministrazione nel rispetto dell'articolo 51, legge 142/1990.

4. È di loro esclusiva competenza l'adozione di atti di gestione, anche a rilevanza esterna, che non siano espressamente attribuiti agli organi elettivi, come meglio precisato dal Regolamento.

Art. 23

Funzioni di sovrintendenza

1. Il Direttore generale e, qualora non sia nominato, il Segretario comunale esercitano funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e servizi comunali secondo quanto previsto dal Regolamento.

2. Nell'esercizio di tali funzioni assume fondamentale importanza il coordinamento dei Responsabili dei servizi ed uffici, anche al fine di superare eventuali sovrapposizioni o sfasature organizzative e definire le forme operative intersettoriali.

3. Nel caso si verifichino le condizioni di necessità il Segretario comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento, può essere incaricato di svolgere funzioni di Responsabile di uno o più servizi e uffici.

Art. 24

Funzioni consultive

1. Il Direttore generale, il Segretario comunale, i Responsabili degli uffici e servizi, se richiesto, formulano pareri ed esprimono valutazioni di ordine giuridico e/o tecnico-operativo al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e a singoli Consiglieri.

2. Nell'assolvimento della loro funzione i Responsabili dei servizi ed uffici esprimono e sottoscrivono i pareri tecnici di legge sui provvedimenti deliberativi e sugli atti amministrativi che lo richiedono.

Art. 25

Il Vice Segretario

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'attività di controllo degli atti e di coordinamento dell'attività dei settori. Lo sostituisce di diritto in tutte le funzioni nei casi di assenza, impedimento o vacanza, in conformità con la normativa vigente.

CAPO III

L'ORGANIZZAZIONE

Art. 26

Principi e criteri

1. Il Comune esplica la sua attività amministrativa attraverso l'individuazione e il conseguimento di obiettivi, secondo i seguenti principi:

a) impostazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;

b) affidamento delle risorse umane e finanziarie necessarie per i programmi individuati;

c) chiarezza delle singole responsabilità gestionali e del grado di efficacia nel conseguimento dei risultati programmati;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e flessibilità delle strutture e del personale addetto.

Art. 27

La struttura operativa

1. La struttura operativa, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente, secondo le norme del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e servizi, è definita in Aree o Settori a loro volta articolati, con modalità funzionali, in servizi ed uffici o unità operative semplici.

2. Oltre che all'efficacia ed efficienza, l'organizzazione si conforma ai seguenti criteri generali:

a) articolazione coordinata e flessibile;

b) trasparenza e permeabile alla partecipazione dei cittadini;

c) professionalità e responsabilità del personale addetto;

d) armonizzazione degli orari ai bisogni della comunità.

Art. 28

Il personale

1. Il Comune persegue e promuove il miglioramento delle prestazioni del pesonale addetto ai servizi ed uffici comunali attraverso l'ammodernamento delle strutture e il loro adeguamento alle norme di sicurezza, la formazione e la qualificazione professionale dei propri dipendenti.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina in particolare:

a) la struttura organizzativa e le modalità di nomina dei responsabili;

b) la dotazione organica;

c) le modalità di assunzione;

d) le relazioni sindacali, nel rispetto dei vigenti accordi contrattuali.

3. Il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;

d) diritti, doveri e sanzioni;

e) modalità organizzative della commissione di disciplina;

f) trattamento economico.

4. L'Amministrazione comunale, nel rispetto delle norme di legge, provvede a sottoscrivere polizze assicurative a copertura della responsabilità civile dei dipendenti nominati responsabili del procedimento.

Art. 29
Collaborazioni esterne

1. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi o uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 5, legge 142/1990.

2. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, al di là di quanto consentito dall'articolo 51, comma 7, legge 142/1990.

Art. 30
Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice la conferenza dei servizi.

2. La conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

CAPO IV
SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 31
Servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il Consiglio comunale approva il piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune. Il piano deve indicare l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento gestione.

5. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune.

6. Il piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.

7. La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di Comuni e consorzio.

8. In sede di prima applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge.

9. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione le cui modalità di esercizio debbono rendere effettivi i principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

10. Salvo ciò non risulti possibile per motivi funzionali, economici o giuridici, il personale dell'ente adibito a servizi per i quali sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta, può essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'ente stesso con gli opportuni adattamenti della relativa pianta

organica, in accordo con le norme contrattuali e le disposizioni vigenti.

11. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi, in accordo con le norme contrattuali e le disposizioni vigenti.

12. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei servizi, dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

13. Nella gestione dei servizi il Comune si attiene ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

14. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento predeterminando gli obiettivi e individuando le strutture responsabili della gestione e del risultato finale.

Art. 32

Istituzione e azienda speciale

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all'azienda speciale o all'istituzione, procederà nel modo seguente:

• Il Consiglio comunale approverà lo Statuto dell'azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri consiglieri assegnati e provvederà allo stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori dell'azienda tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di consigliere, presentino requisiti di professionalità o provata capacità amministrativa.

2. La revoca degli amministratori dell'azienda potrà avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.

3. Le disposizioni stabilite al I comma si osservano anche per l'istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

4. Gli organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Con il Regolamento di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 33

Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia, con la Comunità montana e con altri Comuni e Consorzi.

2. Le convenzioni debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, gli obblighi reciproci e le garanzie. Esse vengono preparate e definite mediante conferenze di servizio fra le parti interessate ed approvate dal Consiglio comunale a maggioranza semplice.

Art. 34

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire con altri Comuni o insieme con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali (articolo 23, legge 142/1990), in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dallo statuto dello stesso.

Art. 35

Principi generali per la gestione indiretta dei servizi

1. Le finalità, l'organizzazione e il funzionamento degli enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale, deve essere conforme ed in armonia con le funzioni esercitate dal Comune che potrà comunque fissare indirizzi di massima secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori ed organi da proporsi al Consiglio nelle forme previste dalla legge per la revoca e la sfiducia costruttiva della Giunta.

3. I rappresentanti del Comune negli enti debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una documentata competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

4. Il Consiglio comunale esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

5. La Giunta comunale esercita la vigilanza sulla gestione degli enti citati e riferisce annualmente al Consi-

glio comunale in merito all'attività svolta, ai risultati conseguiti e alle future prospettive.

Art. 36

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, inerenti o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

4. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

6. Qualora l'accordo sia adottato con decreti del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 37

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.

2. Costituiscono patrimonio del Comune i beni che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico.

3. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione riveste un carattere di utilità pubblica in quanto destinati ad un servizio pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

4. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

5. Un responsabile preposto dall'Amministrazione cura e risponde personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle necessarie aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

6. La gestione dei beni comunali è disciplinata da apposito regolamento nell'ambito dei principi di legge.

Art. 38

Finanza locale

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha altresì autonoma capacità impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi ai principi della legislazione tributaria vigente.

3. La finanza del Comune si basa sulle entrate, previste e consentite dalla legge e precisate con regolamento, necessarie per il funzionamento dei servizi comunali e delle attività programmate.

4. Negli spazi consentiti dalle norme legislative vigenti, il Comune si dota di appositi regolamenti in materia tributaria per:

a) contenere al massimo i costi di gestione dei servizi di riscossione ed accertamento;

b) assicurare la massima trasparenza di tali servizi e l'accessibilità alle informazioni per l'esercizio dei diritti del contribuente, pur perseguendo la dovuta equità di trattamento.

5. *soppresso*

Art. 39

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.

2. Il bilancio annuale di previsione è approvato dal Consiglio comunale, secondo le modalità e le procedure precisate nel Regolamento di contabilità, che definisce l'ordinamento contabile e finanziario del Comune.

3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale, per sola competenza, di durata pari a quello regionale.

4. Il bilancio ed i suoi allegati debbono altresì conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.

5. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi intesi come esplicazione delle scelte e degli obiettivi che si intendono perseguire, indicando, tra l'altro, in rapporto agli obiettivi suddetti:

– i livelli di erogazione dei servizi e gli indici di produttività raffrontati nel tempo e comparati con i dati di-

sponibili da altre amministrazioni o soggetti operanti nel settore;

– i programmi d'intervento per il mantenimento e/o l'ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

– la politica del personale con riferimento al contratto di settore, alle disposizioni del regolamento organico e all'ordinamento dei servizi, con particolare riguardo alle misure volte a favorire la partecipazione dei dipendenti alla migliore organizzazione del lavoro;

– le forme del concorso della collettività e delle associazioni imprenditoriali e cooperative alla migliore gestione dei pubblici servizi.

6. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza visto di regolarità contabile da parte del responsabile del settore finanziario.

7. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti ed ai risultati conseguenti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica e rappresentati nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario sia quello patrimoniale e spiegati da una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione con riferimento ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse impiegate, ai programmi e ai costi sostenuti.

8. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

9. Al bilancio di previsione e al conto consuntivo verrà data la massima pubblicità.

10. Al conto consuntivo del Comune sono allegati per estratto gli ultimi bilanci approvati da ciascuna delle società nelle quali l'ente ha una partecipazione finanziaria.

Art. 40

Controllo finanziario e contabile

1. La revisione economica e finanziaria è affidata ad un Collegio di revisori composto da tre membri, eletti dal Consiglio comunale, con voto limitato a due componenti, che devono essere scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri.

2. I membri del Collegio dei revisori devono avere i requisiti per la carica a consigliere comunale e non devono essere parenti ed affini, entro il quarto grado, ai componenti della Giunta in carica. Non devono altresì rientrare in tutti gli altri casi di incompatibilità previsti dalla legge.

3. Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto comunque rispettivamente il maggior numero di voti, purchè non inferiore ad un quarto dei consiglieri assegnati.

4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione. I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.

5. I revisori dei conti durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.

6. Il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune. Collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico e della Giunta comunale se richiesto.

7. Il Collegio dei revisori, esercita inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva che esprime rilievi e proposte tendenti a consentire una maggior efficienza, produttività ed economicità di gestione.

8. Il Collegio dei revisori, risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali accertate irregolarità nella gestione dell'ente.

9. Se le irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente sono gravi ne riferisce immediatamente al Consiglio.

10. I revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione e pertanto presenziare in tale sede alle relative riunioni.

11. Ogni consigliere può denunciare al Collegio dei revisori fatti afferenti alla gestione dell'ente che ritenga censurabili, ed esso ne terrà conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al Consiglio.

12. Quando la denuncia provenga da un quinto dei consiglieri, il Collegio deve provvedere ad eseguire i necessari accertamenti e riferisce al Consiglio.

Art. 41

Contratti e scelta del contraente

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 56 della legge 142/1990 un apposito Regolamento disciplinerà la materia relativa al procedimento contrattuale, nel rispetto delle leggi statali e regionali nonchè delle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 42

Controllo della gestione

1. L'attuazione del controllo interno della gestione si realizza mediante controllo finanziario economico e di produttività tramite:

a) la pianificazione, come processo politico amministrativo di competenza del Consiglio comunale, che consiste nella definizione degli obiettivi;

b) la programmazione come scelta dei programmi più adeguati in rapporto ai mezzi finanziari a disposizione, di competenza del Consiglio comunale;

c) la redazione e gestione del bilancio di previsione annuale come fase rivolta all'attuazione dei processi decisionali di cui in a) e b) demandata alla competenza degli organi burocratici e degli uffici per l'aspetto tecnico-attuativo;

d) la gestione del bilancio di previsione annuale secondo la concezione dinamica del pareggio di bilancio;

e) la verifica e l'esame a consuntivo dei risultati ottenuti.

2. Con apposito Regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche:

a) per la rilevazione economica dei costi e dei singoli servizi;

b) per la definizione normativa di rapporti tra revisori ed organi elettivi di governo - Sindaco ed Assessori - Organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione - Consiglio e consiglieri comunali, capigruppo ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa;

c) per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del Collegio dei revisori nei limiti predeterminati dal precedente articolo 40.

3. La rilevazione contabile dei costi prevede:

a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolato per settori, programmi ed interventi;

b) la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.

4. La Giunta comunale autonomamente o su indicazione dei revisori, può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE POPOLARE E PUBBLICA INFORMAZIONE

Art. 43

Partecipazione popolare

1. Il Comune valorizza e incentiva le libere forme associative nelle loro multiformi espressioni, garantisce e promuove la loro partecipazione all'attività dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza nell'azione amministrativa.

2. Il Comune promuove la redazione ed il periodico aggiornamento di un apposito albo comunale delle libere forme associative per la partecipazione popolare in conformità con le disposizioni della legge 142/1990 e di uno specifico Regolamento.

3. Le libere forme associative iscritte all'albo comunale potranno ottenere il patrocinio del Comune per manifestazioni o attività da esse organizzate di particolare interesse pubblico. Potranno altresì accedere alle strutture comunali con le modalità previste dai Regolamenti.

4. Il Comune può attivare particolari forme di consultazione della popolazione come previsto dall'articolo 49 del presente statuto per acquisire pareri e indicazioni su specifici problemi e, se richiesto, è tenuto a partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive.

5. Relativamente agli utenti dei servizi comunali sia a gestione diretta che indiretta, il Comune è tenuto a predisporre una efficace ricezione dei reclami ed assicurare che agli stessi venga fornita adeguata risposta nelle forme più rapide e opportune.

6. Ai cittadini sono inoltre consentite forme dirette e semplificate di tutela dei loro interessi legittimi e situazioni giuridiche soggettive che favoriscano e tutelino il loro intervento nel procedimento relativo all'adozione degli atti con le modalità e le forme dell'articolo 46 dello statuto.

Art. 44

Consulte di associazioni

1. Il Comune costituisce le Consulte, organizzate per materie omogenee al fine di rendere più funzionale ed organica la partecipazione popolare.

2. Le Consulte sono presiedute dall'Assessore competente per materia e sono formate da rappresentanti delle libere forme associative iscritte all'albo comunale e da Consiglieri comunali.

3. Le sedute sono pubbliche e devono venire adeguatamente pubblicizzate.

4. Il Regolamento stabilisce il numero, le materie di competenza, le modalità di formazione, il funzionamento e la pubblicizzazione.

Art. 44 bis

Comitato popolare 2 giugno - Festa della Repubblica

1. Per i valori di cui si rende interprete e per le finalità proprie della sua attività, il «Comitato 2 giugno»

rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità staranzanese. Il Comune ne riconosce il ruolo peculiare, teso a sensibilizzare i cittadini ed in particolare i più giovani alla difesa dei valori che hanno fatto nascere la Repubblica italiana. Sulla base di tali presupposti il Comune sostiene nelle forme più idonee le iniziative promosse dal Comitato, tra cui le manifestazioni a celebrazione nella data originaria della Festa della Repubblica.

Art. 45

Pubblica informazione

1. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione popolare è l'informazione più ampia di tutta l'attività amministrativa. A tal fine il Comune è tenuto a:

a) istituire mezzi e strumenti idonei quali convegni, incontri, rassegne e mostre;

b) stabilire rapporti permanenti con gli organi di comunicazione e informazione curando apposite rubriche sull'attività amministrativa;

c) garantire una periodica informazione diretta attraverso il notiziario comunale o specifiche pubblicazioni divulgative, a distribuzione gratuita, per gli atti e le materie maggiormente significative curando altresì a necessaria informazione da divulgare alle minoranze in seno al Consiglio;

d) curare i rapporti con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado mediante incontri, visite guidate, concorsi e predisposizione di materiale a fini didattici, curare altresì i rapporti con le altre libere forme associative culturali, sportive, sociali, ambientalistiche, ecc.

2. Al termine del mandato amministrativo il Comune predispone un consuntivo sui risultati conseguiti nel corso del quadriennio. L'elaborato andrà distribuito gratuitamente a tutte le famiglie staranzanesi, nonchè a enti, istituzioni e soggetti che intrattengano rapporti di particolare rilevanza o interesse col Comune. Il consuntivo di fine mandato andrà distribuito almeno due mesi prima della data del rinnovo del Consiglio comunale.

3. Nell'intento di favorire la conoscenza e divulgazione dei principali aspetti economici, sociali e culturali della comunità, anche in relazione alla loro evoluzione storica, il Comune allestirà in appositi locali un archivio-banca dati comprendente, tra l'altro:

– la cartografia urbanistica comunale ordinata secondo le sue fasi evolutive unitamente alle norme edificatorie e agli elaborati aereofotogrammetrici;

– planimetrie, plastici, foto ed elaborati tecnici relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria presenti o progettate, nonchè degli strumenti attuativi del piano regolatore (PEEP, PIP, lottizzazioni, ecc.);

– gli statuti, i regolamenti e gli atti contabili degli enti pubblici, dei soggetti economici e delle associazioni da acquisire nel rispetto della vigente disciplina di legge o secondo uso e consuetudine;

– i provvedimenti regolanti l'esercizio di arti e professioni (piano commerciale, polizia amministrativa, ecc.) nonchè la regolazione di particolari aspetti della vita locale (piano del traffico, polizia locale, polizia cimiteriale, ecc.);

– la raccolta dei documenti di cronaca e storia locale, come pure gli audiovisivi, i sonori, le tesi di laurea, i concorsi d'idee e quant'altro contribuisca alle finalità del presente articolo.

4. Alla formazione e funzionamento dell'archivio-banca dati possono concorrere cittadini, associazioni ed enti, locali e non.

5. L'archivio banca-dati sarà allestito e pubblicizzato secondo i criteri che presiedono al funzionamento della biblioteca comunale di cui costituisce apposita sezione operativa.

Art. 46

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini singoli o associati, portatori di interessi pubblici o privati coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione scritta contenente le indicazioni previste per legge.

3. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè gli uffici comunali responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione dei responsabili dei procedimenti.

4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero di destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

5. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

6. Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 5, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguata-

mente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

8. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

9. Tutti gli atti della Amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per legge o per una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione quando ciò possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.

10. Il Regolamento disciplina l'intervento del Sindaco e assicura ai cittadini singoli o associati il diritto di accesso agli atti amministrativi ed il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi nel rispetto della legge 675/1996.

Art. 47

Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini singoli o associati, possono avanzare istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione comunale dirette a chiedere delucidazioni, sollecitare interventi e avanzare proposte di carattere e interesse individuale o collettivo su particolari aspetti della attività amministrativa.

2. Per istanza si intende una domanda volta a far iniziare, chiudere o modificare un procedimento amministrativo.

3. Per petizione si intende una manifestazione collettiva di opinione, che può assumere anche carattere di istanza o proposta.

4. Per proposta si intende la prospettazione di soluzioni, interpretazioni, indirizzi e suggerimenti.

Art. 48

Modalità di presentazione ed esame

1. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e devono contenere, in modo chiaro e intelleggibile, la questione posta o la soluzione proposta e la sottoscrizione dei presentatori con il recapito degli stessi.

2. L'ufficio protocollo rilascia senza spese al consegnatario copia dell'istanza, petizione o proposta previa apposizione del timbro di arrivo.

3. L'Amministrazione è tenuta a esaminare tempestivamente l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito, o i motivi di un eventuale ritardo di esame, ed ha comunque l'obbligo di far conoscere agli interessati le decisioni assunte entro trenta giorni dalla presentazione all'ufficio protocollo.

4. L'istanza, la petizione o la proposta sono trasmesse dal Sindaco, al Consiglio, alla Giunta o alle commissioni consiliari competenti per materia, sentita la conferenza dei capigruppo.

5. L'organo competente provvede a esaminare la questione e predisporre le modalità di intervento o l'archiviazione della stessa. In ogni caso la procedura si chiude con un provvedimento motivato del quale è garantita al soggetto proponente la comunicazione e, se opportuno, anche una adeguata pubblicizzazione.

6. Ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, provocando una discussione sul contenuto dell'istanza, petizione o proposta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a porre l'atto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio stesso.

7. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

8. Apposito regolamento determinerà tutto quanto non previsto nel presente statuto.

Art. 49

Consultazione della popolazione da parte del Comune

1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione di cittadini. Questa è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico- amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione, nella gestione di un servizio o bene pubblico o nell'esecuzione di un'opera che va a modificare l'assetto del territorio o incidere significativamente sulla finanza pubblica.

2. La consultazione può aver luogo fra i seguenti soggetti collettivi:

a) le libere forme associative iscritte all'Albo comunale;

b) le consulte:

c) l'intero corpo elettorale.

I soggetti di cui ai commi a) e b) potranno essere consultati con la forma dell'incontro su convocazione il quale diverrà obbligatorio se richiesto da almeno un quinto dei consiglieri comunali. L'intero corpo elettorale potrà essere consultato attraverso procedure di voto o incontri aperti o sondaggi a sistema statistico.

2/bis. Viene avviata la consultazione della popolazione attraverso incontri aperti, nelle forme disciplinate dal Regolamento, anche su richiesta di almeno cinquanta cittadini (la mancata richiesta formale o se questa viene sottoscritta da meno di 50 cittadini non preclude la possibilità d'incontro tra cittadini e amministratori che anzi rappresenta la normalità dell'azione amministrativa).

3. L'iniziativa della consultazione del corpo elettorale mediante procedure di voto viene assunta qualora sia richiesta dai due terzi dei componenti il Consiglio comunale. Le altre iniziative possono essere disposte anche dalla Giunta.

4. La consultazione si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità fissate dalla Giunta comunale secondo le norme previste nel Regolamento del presente statuto, dovrà comunque essere assicurato che:

– la conoscenza dell'indizione delle consultazioni sia svolta nei confronti di tutti gli interessati;

– i luoghi di riunione siano accessibili a tutti i cittadini;

– il quesito posto sia chiaro e intellegibile;

– le risposte dei cittadini possano essere quantitativamente verificabili;

– sia data notizia a mezzo stampa del risultato della consultazione.

Art. 50

Referendum consultivi di iniziativa popolare

1. Per consentire un ulteriore spazio partecipativo dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione del Comune in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti:

• tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'ente e, per cinque anni, i quesiti già oggetto di precedenti referendum o consultazioni popolari con procedura di voto di cui all'articolo 49, III comma con esito negativo.

Rispetto a tale termine temporale è consentita motivata deroga su richiesta dei due terzi dei componenti il Consiglio comunale.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa da almeno un decimo del corpo elettorale così come risulta dall'ultima revisione delle liste. Per ogni effetto, essa fa capo ad un Comitato promotore che dovrà costituirsi tramite notifica alla segreteria del Comune.

4. Una apposita commissione, disciplinata dal regolamento, deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio comunale, ma comunque composta dal Segretario, da almeno un membro scelto da una terna di nomi indicata dall'Ordine degli avvocati e da altri membri non appartenenti al Consiglio comunale, esprimerà il giudizio tecnico di ammissibilità e di comprensibilità del quesito referendario e darà attuazione a tutti gli altri adempimenti previsti dal Regolamento.

5. È facoltà del Comitato promotore procedere alla richiesta di un giudizio preventivo sull'ammissibilità del quesito alla commissione, relativamente all'ambito locale della materia ed alla sua formulazione. A tale scopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno un decimo del numero di elettori necessari per la definitiva ammissione del referendum. Tali sottoscrizioni, in caso di parere favorevole saranno parte integrante del quorum necessario a convalidare la richiesta.

6. I referendum potranno tenersi per un massimo di due volte all'anno. Di norma in primavera e autunno. Saranno indetti dal Sindaco, sentito il Comitato promotore, che rimetterà gli atti alla Giunta per la definitiva fissazione della data; questa non potrà essere concomitante con altre operazioni di voto. Nel caso di più quesiti referendari, anche su materie e iniziative diverse, le operazioni di voto di norma avranno luogo in un'unica tornata, sentiti i Comitati promotori.

7. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il trentacinque per cento degli aventi diritto rappresentati dagli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

8. I referendum possono essere revocati, sospesi o rinviati ad altra data dalla Giunta su richiesta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio comunale, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.

9. Per argomenti di rilevanza intercomunale, quando siano presentati quesiti uguali in diversi Comuni, lo svolgimento dei referendum potrà aver luogo in una unica data.

10. Le modalità operative per le consultazioni referendarie formeranno oggetto di Regolamento che, approvato dal Consiglio comunale, verrà depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini.

Art. 51

Effetti della consultazione e del referendum

1. L'organo cui compete l'azione amministrativa o la deliberazione degli atti, al quale è correlata la consultazione dei soggetti di cui all'articolo 49, comma 2, o il referendum consultivo di cui all'articolo 50 ha il dovere di considerare la volontà espressa dagli stessi, motivare adeguatamente l'atto amministrativo esplicitando l'esito della consultazione.

Art. 52

Difensore civico

1. È istituito l'ufficio del difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale segnalando al Sindaco e ai capigruppo anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Tale istituzione potrà avvenire mediante istituzione o mediante intesa con il difensore civico già nominato presso altri enti locali.

3. Allo scopo di salvaguardare la continuità di tale istituto il Comune potrà stipulare una convenzione con il difensore civico regionale, per l'espletamento, anche nei confronti dell'Amministrazione comunale, degli enti ed aziende dipendenti, delle funzioni tipiche dell'istituto.

4. L'incarico sarà conferito dal Consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, individuando il nominativo tra una terna di candidati che dovranno avere i requisiti per la nomina a giudice conciliatore.

5. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con:

– lo stato di membro del Parlamento, amministratore o consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale o di comunità montana;

– le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente e società dipendente o controllata (in via maggioritaria) dal Comune;

– la qualità di componente dei comitati di controllo.

6. Il difensore civico, per l'adempimento dei propri compiti, può chiedere l'esibizione, senza limiti del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento; ottenere tutte le informazioni circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni; accedere a qualsiasi ufficio per ulteriori accertamenti. La pubblicizzazione degli atti acquisiti segue la disciplina di cui all'articolo 46, comma 9.

7. Entro il mese di gennaio di ogni anno presenta al Consiglio comunale, una relazione sugli interventi eseguiti e sulle disfunzioni riscontrate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

8. Il funzionamento di tale organo sarà disciplinato da apposito regolamento; quanto ai mezzi, saranno messi a disposizione del difensore civico locali idonei, personale adeguato e risorse economiche sufficienti in apposito capitolo del bilancio.

Art. 53

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente, della maternità e della prima infanzia, degli anziani, degli indigenti e dei portatori di handicap.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, agli inabili ed invalidi, ed altre categorie disagiate o con rischi di emarginazione in particolare nell'età scolare. A tale proposito sono riconosciuti interlocutori qualificati le associazioni di volontariato, le organizzazioni sindacali confederali, le istituzioni scolastiche e gli organi rappresentativi dei cittadini che usufruiscono dei servizi in ambito comunale e distrettuale.

3. Per i ricoverati nei vari istituti di accoglienza pubblici o convenzionati o nei presidi ospedalieri, e per una loro maggior garanzia, l'Amministrazione comunale opera ed interviene con forme e modalità più opportune ed utili nei confronti degli organi amministrativi sopra citati.

4. Il Comune si adopera per favorire la cultura della prevenzione, attuando il censimento e l'aggiornamento di tutti i rischi naturali o di origine antropica che gravano sul proprio territorio, verificando la possibilità di realizzare adeguati interventi per ridurli, minimizzarli e, se possibile eliminarli.

5. Il Comune promuove la tutela e l'educazione dei consumatori, con particolare attenzione all'alimentazione specialmente dell'infanzia e degli anziani.

6. Il Sindaco, in quanto autorità comunale di protezione civile, sovrintende alla programmazione, alla realizzazione e alla attuazione di provvedimenti e azioni volti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

7. Per la piena attuazione di tali funzioni, viene istituito il servizio comunale di protezione civile, presieduto dal Sindaco o da un suo delegato, con funzioni di coordinamento delle risorse umane, sociali, tecniche e scientifiche presenti nel Comune per la prevenzione e la previsione dei rischi, il soccorso e la gestione di eventuali emergenze che si verificano nel territorio comunale. La organizzazione e i compiti del servizio comunale di protezione civile vengono stabiliti in un apposito Regolamento.

8. Per tali funzioni, il Sindaco si avvale anche del contributo delle organizzazioni dei cittadini e delle associazioni operanti nel campo della protezione civile facendo riferimento agli istituti di partecipazione popolare previsti dal presente statuto.

Art. 54

Tutela dell'infanzia

1. Il Consiglio comunale si riunisce almeno una volta all'anno, in apposita seduta aperta, per l'esame delle iniziative adottate e da adottare da parte della comunità locale per la tutela dei diritti dell'infanzia e dei minori, in attuazione degli impegni assunti nella seduta del 31 maggio 1991 e del mandato assegnato in tale occasione al Sindaco dalla delegazione regionale dell'Unicef.

Art. 55

Diritto alle pari opportunità

1. Il Comune addotta le misure necessarie a valorizzare la presenza ed i contributi specifici delle donne nella collettività ed a rimuovere gli ostacoli che possono costituire discriminazione nei loro confronti. A tale scopo provvede mediante l'istituzione di una commissione per le pari opportunità disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 56

Tutela della persona e della famiglia

1. Il Comune riconosce il ruolo della persona e della

famiglia nella comunità predisponendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, idonei strumenti di tutela.

Art. 57

Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce e tutela le specie animali presenti nel suo territorio, al fine di evitare ogni comportamento lesivo nei confronti delle stesse che contrasti con le disposizioni vigenti. Promuove altre idonee iniziative volte a diffondere tra i cittadini il rispetto per gli animali.

Art. 58

Riconoscimento dell'identità religiosa

1. L'Amministrazione comunale riconosce l'identità religiosa della comunità locale nelle sue diverse componenti, nel rispetto sia dell'identità religiosa dei singoli sia del patrimonio storico, culturale e sociale delle confessioni religiose che hanno in tal senso sottoscritto patti con lo Stato Italiano. Favorisce e promuove i rapporti tra ente locale e le comunità religiose con sede nel territorio comunale per il conseguimento degli obiettivi di comune interesse.

Art. 59

Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune promuove la conoscenza dei valori del proprio territorio per preservarli, valorizzarli, integrarli con le attività umane.

2. Adotta le misure necessarie a valorizzare a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani di difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque perseguendo il contemperamento delle esigenze ambientali con quelle dello sviluppo economico.

3. Tutela il patrimonio genetico degli ecosistemi naturali presenti nel territorio: flora, fauna ed ambienti favorevoli alla loro riproduzione, e specialmente zone umide, aree di risorgiva, boschi, corsi d'acqua, coste e litorali.

4. Preserva le testimonianze storiche, artistiche ed archeologiche, garantendone la pubblica fruibilità.

5. Promuove e favorisce la costituzione e il funzionamento di organismi associativi pubblici e privati, temporanei o permanenti che operino per la valorizzazione del patrimonio culturale locale.

6. Favorisce l'attività con la collaborazione dei propri servizi, ed eventualmente anche con l'adozione o con la stipula di appositi atti per il perseguimento di specifiche finalità di ricerca, documentazione, conservazione e valorizzazione.

Art. 60

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo e la salvaguardia del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni dialettali, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce le iniziative di promozione sportiva dilettantistica, il turismo sociale e giovanile, le attività in campo ricreativo e l'uso sociale del tempo libero.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

5. Il Comune ritiene servizio essenziale e di primaria importanza, per il raggiungimento delle finalità, sociali, politiche ed economiche, enunciate nel presente statuto, l'offerta a tutti i cittadini di un servizio di informazione e di pubblica lettura, nel rispetto di tutte le idee, nei limiti delle risorse disponibili e delle competenze istituzionali. Tale servizio viene erogato attraverso la biblioteca comunale, anche in collaborazione con altre biblioteche ed enti e con gli assetti istituzionali ritenuti più idonei.

Art. 61

Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, il più possibile integrato e coordinato con i rispettivi assetti dei Comuni limitrofi nel quadro di un'utilizzazione pianificata delle risorse ambientali.

2. Sostiene lo sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture civili e di servizio, degli insediamenti produttivi valutandone preventivamente la compatibilità con gli obiettivi di cui al Titolo I del presente statuto e secondo esigenze e priorità definite.

3. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione, privilegiando gli interventi di recupero o di riconversione delle aree già urbanizzate o l'ottimazione delle strutture esistenti.

4. Verifica casi di abusivismo nell'ambito del proprio territorio, quantificandone i danni ambientali diretti o indiretti, procedendo alla demolizione ed, eventualmente, al ripristino ambientale degli abusi edilizi incompatibili con i valori del territorio.

5. Promuove la raccolta di tutte le informazioni disponibili relative al volume dei traffici presenti nel territorio (incidenti, consumi energetici, direttrici, inquinamento del suolo, dei corsi d'acqua, dell'aria...) per le seguenti finalità:

– studio di interventi atti a ridurre le turbative degli equilibri idrogeologici ed ecologici;

– ottimizzare il traffico esistente con un sistema integrato più rispondente ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche;

– contenere la mobilità privata motorizzata garantendo la sicurezza di pedoni, ciclisti ed altri soggetti esposti;

– eliminare le barriere architettoniche esistenti, realizzare piste ciclabili o altre direttrici di traffico.

6. Al fine di meglio corrispondere alle domande di servizio della popolazione, il Comune favorisce periodiche verifiche, unitamente ai Comuni limitrofi, delle possibilità e delle opportunità di pervenire a nuovi assetti amministrativi e/o territoriali.

Art. 62

Sviluppo economico

1. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo delle multiformi attività economiche perseguendo il contemperamento dell'interesse dei singoli con quello della comunità, delle esigenze economiche con quelle della tutela ambientale.

2. Armonizza e coordina l'esplicazione dei servizi sociali e/o produttivo commerciali con le esigenze complessive e generali degli utenti consumatori, contribuendo ad ottimizzare i tempi della città.

3. Sostiene lo sviluppo delle attività artistico-artigianali, onde favorirne l'associazionismo, al fine di consentire una più equa remunerazione del lavoro stimolando l'utilizzazione non distruttiva delle risorse disponibili.

4. Promuove e sostiene la riconversione dei settori produttivi (industriali, agricoli, commerciali) in termini di razionalizzazione dei consumi energetici, minimizzazione degli impatti negativi per la salute dell'uomo e dell'ambiente e di utilizzo compatibile delle risorse del territorio.

5. Sviluppa le attività turistico-ricreative, con particolare interesse alla valorizzazione dei fattori culturali e naturalistici dell'ambiente locale.

6. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.

Art. 63

Cooperazione europea ed internazionale

1. Il Comune si riconosce come una comunità di cittadini che nel loro ambito territoriale sono titolari della sovranità che appartiene al popolo e persegue le finalità e i principi della carta costituzionale ed dell'autonomia locale nel presupposto che la valorizzazione delle specificità territoriali e culturali è funzionale al processo di unificazione dell'Europa.

2. Sancisce in consonanza con la politica internazionale dello Stato, il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

3. Promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative educative e culturali di ricerca, cooperazione ed informazione.

4. Assume iniziative dirette a favorire istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

5. Favorisce forme di scambio e gemellaggio con altri enti territoriali nazionali ed esteri, con particolare riferimento alla comunità di Rence ed alle iniziative possibili in età scolare e già sperimentate dalle scuole locali.

TITOLO V
ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 64

Potestà regolamentare

1. Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta i Regolamenti per il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, compreso il regolamento per l'esercizio delle proprie funzioni.

1/bis. Gli altri Regolamenti di competenza consiliare sono adottati con modalità di voto stabilite dalle regole con cui il Consiglio determina il proprio funzionamento.

2. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per almeno quindici giorni presso l'Ufficio di Segreteria e del deposito verrà data notizia al pubblico con avviso pubblicato nell'Albo pretorio ed in ogni altra forma utile, onde consentire ai cittadini la presentazione di osservazioni in merito al fine di favorirne la partecipazione alla loro formazione.

2/bis. Nel caso siano previste modifiche parziali ad un regolamento si provvede alla pubblicazione all'Albo pretorio di tale intenzione, evidenziando gli articoli oggetto di modifica e/o integrazione, nei quindici giorni che precedono la seduta consiliare.

3. I Regolamenti adottati dal Consiglio diventano esecutivi nelle forme stabilite dalla legge.

4. Rimane ferma la necessità dell'omologazione prevista da leggi specifiche.

5. I commi dal 2 al 4 trovano applicazione, per analogia, anche per i regolamenti che la legge assegna alle competenze della Giunta.

6. L'Ufficio di Segreteria ha il compito di conservare, a disposizione degli amministratori e della cittadinanza, copia di tutti i Regolamenti comunali nel loro testo vigente, raccogliendo le eventuali proposte di modifica o integrazione da apportare agli stessi ed ogni altra utile indicazione tendente a migliorarne la chiarezza e l'efficacia.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 65
Revisione dello statuto

1. Le modifiche allo statuto possono essere sottoposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri.

2. Il Sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte predette con i relativi allegati almeno quindici giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

3. Ogni iniziativa di revisione dello statuto, respinta dal Consiglio comunale, non può essere riproposta se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

4. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 66
Disposizioni transitorie

1. Il Regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

2. Gli altri Regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quelli di contabilità e quello di disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma I.

3. Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal presente statuto, restano in vigore le norme dei regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con quanto dispongono la legge 142/1990 e lo statuto.

4. Al fine di verificare la piena applicazione ed attuazione dello statuto e dei regolamenti ad esso collegati, viene istituita un'apposita commissione composta dal Sindaco o suo delegato, dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari e dal Segretario comunale. Per il suo funzionamento si rimanda all'apposito regolamento.

Art. 67
Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Con l'entrata in vigore dello statuto cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla legge.

Art. 68
Disposizione finale

1. La Giunta comunale fissa le modalità per assicurare la massima conoscenza dello statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede.

(Testo con articoli modificati in adeguamento alle seguenti leggi:

- *legge 142/1990, come modificata in particolare dalla legge 127/1997, dalla legge 191/1998 e dalla legge 265/1999;*
- *decreto legislativo 29/1993, come modificato in particolare dal decreto legislativo 80/1998;*
- *le suddette modifiche sono state adottate con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28 gennaio 2000 - ravvisata legittima dal Comitato regionale di controllo di Udine nella seduta del 10 aprile 2000 - prot. 22163/2000 Reg. 1826).*

COMUNE DI TRASAGHIS
(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 6 al piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi a carattere industriale ed artigianale di Trasaghis capoluogo (P.R.P.C.).

SI AVVISA

– che con deliberazione n. 105 del 15 novembre 1999 divenuta esecutiva il 6 dicembre 1999, il Consiglio comunale ha adottato la variante n. 6 al piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi a carattere industriale ed artigianale del capoluogo (P.R.P.C.) ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991;

– che tale variante sarà depositata, presso l'Ufficio tecnico comunale, in tutti i suoi elementi, di seguito riportati:

1. deliberazione di Consiglio comunale n. 105 del 15 novembre 1999;

2. relazione illustrativa;
3. elaborati grafici;
4. asseverazione;

per la durata di trenta giorni effettivi, decorrenti dalla data del presente avviso, affinché chiunque possa prenderne visione;

– che entro tale periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Trasaghis, 5 giugno 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO: Gianni Marcuzzi

---

PROVINCIA DI TRIESTE

Determinazione del funzionario responsabile dell'Area I 25 maggio 2000, n. 182. (Estratto). Inceneritore di rifiuti urbani e speciali assimilati di Trieste, via Errera. Autorizzazione all'esercizio provvisorio ed in condizioni sperimentali.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

PRESO ATTO che i lavori attualmente ultimati consentono il funzionamento delle linee di termodistruzione n. 1 e n. 2;

preso atto che la sezione di recupero energetico non è ancora stata sottoposta a collaudo e che la Commissione di collaudo appositamente incaricata ha comunicato che parteciperà ai lavori di collaudo funzionale dell'impianto a partire dal 5 giugno prossimo venturo;

PRESO ATTO che il sistema di recupero energetico in data 11 marzo 2000 ha iniziato la produzione e distribuzione in rete dell'energia elettrica ricavata dal potere calorifico dei rifiuti inceneriti, così come comunicato dal Comune di Trieste con propria nota prot. 315/88-47/2000S del 10 aprile 2000;

(omissis)

RITENENDO di potere procedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'inceneritore per rifiuti urbani e speciali assimilabili nel Comune di Trieste in condizioni sperimentali, ai fini del collaudo definitivo dell'impianto;

DETERMINA

1 - Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

Si concede al Comune di Trieste l'autorizzazione all'esercizio provvisorio ed in condizioni sperimentali dell'inceneritore per rifiuti urbani e speciali assimilabili sito in via Errera, s.n., Trieste.

Il presente atto autorizza lo smaltimento dei rifiuti per termodistruzione tramite le linee n. 1 e n. 2.

L'autorizzazione è valida per un periodo di centottanta giorni ed è rinnovabile. A tale fine, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita istanza alla Provincia.

2 - Metodo di trattamento e di recupero dei rifiuti

Le operazioni di smaltimento e recupero (ex decreto legislativo 22/97, allegati B, C) autorizzate presso l'impianto sono:

«D10 - incenerimento a terra», per quanto attiene alla termodistruzione di rifiuti urbani, speciali assimilabili e sanitari;

«R 13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)», per quanto attiene ai contenitori di materiali ferrosi recuperati dalle scorie, da avviare recupero.

(omissis)

3 - Tipi e quantitativi dei rifiuti da smaltire o da recuperare

La quantità massima complessiva di rifiuti smaltibili presso l'impianto è pari a 204 ton/d per i rifiuti urbani e speciali assimilabili per ciascuna linea, per un totale di 408 ton/d.

La quantità massima di rifiuti sanitari (categoria CER 18 00 00) smaltibile è pari a 15 ton/d in ciascuna linea, per un totale di 30 ton/d. Sono ammessi solamente i rifiuti sanitari prodotti in ambito regionale.

La quantità massima smaltibile di rifiuti speciali non sanitari è pari a 50 ton/d. Il loro smaltimento è finalizzato all'esecuzione delle necessarie prove di termodistruzione di rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche e potere calorifico noti e riproducibili.

Presso l'impianto è ammesso lo smaltimento dei rifiuti aventi le seguenti tipologie CER:

020000 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia pesca ed acquicoltura

020100 Rifiuti delle produzioni primarie

020102 scarti animali

020103 scarti vegetali

020104 rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)

020200 Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

020202 scarti animali

020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020300 Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffé, tabacco; della produzione di conserve alimentari; della lavorazione del tabacco

020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020500 Rifiuti dell'industria lattiero-casearia

020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020600 Rifiuti della pasta e della panificazione

020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

030000 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili

030100 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

030101 scarti di corteccia e sughero

030102 segatura

030103 scarti di rasatura, raglio, impiallacciatura, legno deteriorato

030300 Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone

030307 scarti del riciclaggio della carta e del cartone

040000 Rifiuti della produzione conciaria e tessile

040100 Rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle

040109 cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura

040200 Rifiuti dell'industria tessile

040201 rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale

040202 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale

040203 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche

040204 rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura

040205 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale

040206 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale

040207 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche

040208 rifiuti da fibre tessili lavorate miste

040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

040210 materiale organico proveniente da prodotti naturali (esempio grasso, cera)

040212 rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura

070000 Rifiuti da processi chimici organici

070200 Rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

070299 rifiuti non specificati altrimenti

070600 Rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

070699 rifiuti non specificati altrimenti

150000 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

150100 Imballaggi

150001 carta e cartone

150102 imballaggi in plastica

150103 imballaggi in legno

150105 imballaggi compositi

150106 imballaggi in più materiali

150200 Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi

150201 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi

160000 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo

160500 Gas e sostanze chimiche in contenitori

160503 altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, esempio sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti

170000 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)

170200 Legno, vetro e plastica

170201 legno

170202 vetro

170203 plastica

180000 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)

180100 Rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini

180101 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)

180102 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue

180103	altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
180104	rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (esempio abbigliamenti, contenitori ed indumenti monouso)
180105	sostanze chimiche e medicinali di scarto
180200	Rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malatite negli animali
180201	oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
180202	altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
180203	altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
190000	Rifiuti da impianti di trattamento, rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua
190500	Rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
190501	frazione non composta di rifiuti urbani e simili
190800	Rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti
190801	mondiglia
190900	Rifiuti della preparazione di acqua potabile od acqua per uso commerciale
190904	carbone attivo esaurito
200000	Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
200100	Raccolta differenziata
200101	carta e cartone
200102	vetro
200103	plastica (piccole dimensioni)
200104	altri tipi di plastica
200105	metallo (piccole dimensioni)
200106	altri tipi di metallo
200107	legno
200108	rifiuti di natura orgartica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli di frittura e rifiuti di mense e ristoranti)
200109	oli grassi
200110	abiti
200111	prodotti tessili
200116	detergenti
200118	medicinali
200124	apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
200200	Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
200201	rifiuti compostabili
200203	altri rifiuti non compostabili
200300	Altri rifiuti urbani
200301	rifiuti urbani misti
200302	rifiuti di mercati
200303	residui di pulizia delle strade

Vige la proibizione dell'importazione di rifiuti urbani da altre Province, fatto salvo per i quantitativi di rifiuti urbani provenienti dalla Provincia di Udine a pareggio di quanto esportato, sulla base di specifici provvedimenti, a partire dal settembre 1998.

L'impianto non potrà smaltire rifiuti destinati alla raccolta differenziata così come intesa nell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 22/1997, ma solo scarti provenienti dalla cernita degli stessi.

Relativamente ai rifiuti con cod. CER 070299 si specifica che essi consistono esclusivamente in sfridi di lavorazione ed etichette derivanti dalla lavorazione della plastica.

Relativamente ai rifiuti con cod. CER 070699 si specifica che essi consistono esclusivamente in cosmetici scaduti.

Relativamente ai rifiuti con cod. CER 160503 e 180105 si specifica che tra essi non sono ammessi solventi organici.

Relativamente ai rifiuti con cod. CER 170202, 200102, 200105, 200106 si specifica che essi non potranno essere sottoposti a termodistruzione in quanto non combustibili.

(omissis)

5 - Luogo di smaltimento dei rifiuti prodotti dall'impianto

I rifiuti prodotti dall'impianto dovranno essere in via prioritaria recuperati secondo le modalità previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 22/1997 e relative norme applicative. In subordine, essi verranno inviati a discarica presso siti autorizzati in sede regionale, avendo cura di limitare le distanze di trasporto.

Per i soli rifiuti consistenti nelle polveri derivanti dal sistema di abbattimento fumi è consentito lo smaltimento a discarica in siti extraregionali.

(omissis)

10 - Condizioni conclusive

Sono fatte salve concessioni e autorizzazioni di competenza di altre Amministrazioni.

Contro il presente provvedimento, il titolare dell'autorizzazione può ricorrere alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto.

(omissis)

IL RESPONSABILE: Paolo Plossi

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Bando di pubblica selezione, relativa a n. 60 posti di operatore tecnico addetto all'assistenza, IV livello (O.T.A.). Sostituzione e annullamento del bando già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 7 giugno 2000.

(La presente pubblicazione sostituisce ed annulla quella già avvenuta nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 7 giugno 2000).

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 523 del 22 maggio 2000 del Responsabile dell'Unità Operativa politiche del personale, è aperta la pubblica selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, ai sensi del D.P.R. n. 494/1987, di:

- n. 60 posti di operatore tecnico addetto all'assistenza (O.T.A.) di cui 30 posti riservati, in base all'articolo 6 del decreto 458 del 21 ottobre 1991, al personale in servizio di ruolo presso l'Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste.

Requisiti specifici di ammissione
(articolo 43, D.P.R. n. 494 del 17 settembre 1987)

1. diploma di scuola dell'obbligo;
2. titolo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza, rilasciato da scuola autorizzata, a seguito di superamento di corso di durata annuale.

Prove di esame
(articolo 45, D.P.R. n. 494 del 17 settembre 1987)

Prova pratica o d'arte su materie attinenti i posti messi a selezione.

Colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o d'arte.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
b. idoneità fisica all'impiego.

   L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità Sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.

   Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
d. iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

   L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione alla selezione, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera - via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite Raccomandata a.r., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì a giovedì: 8-15, venerdì: 8-13, sabato: chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7500, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via Farneto, n. 3 - IV piano - stanza 410 (ore 10 - 12), ovvero per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

d) eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio, eventualmente necessario per l'espletamento della prove d'esame in relazione al proprio handicap.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che la domanda di partecipazione nonché le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di presentazione diretta all'ufficio protocollo o di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998).

Alla domanda devono essere uniti, pena successiva regolarizzazione con spese a carico del candidato: un elenco dei documenti e dei titoli presentati (in triplice copia e in carta semplice), la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale ed il curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trat-

tati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dalla selezione

L'esclusione dal concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al decreto legislativo 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e composta così come previsto dal D.P.R. 483/1987, articolo 44.

Punteggio

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 40 punti per la prova pratica;

b) 30 punti per la prova orale;

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 20

b) titoli vari: 10.

Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza corrispondente ad un punteggio superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova.

Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati, nonché di quella riservataria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997) e a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'U.O. Concorsi, Selezioni e Assunzioni - Struttura Operativa politiche del personale - via del Farneto, n. 3 Trieste, tel. 040/3995071-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 2 «ISONTINA»
GORIZIA

Graduatoria del concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di neurologia.

Con ordinanza del Direttore generale n. 231 del 23 maggio 2000 è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per la copertura di 1 posto di dirigente medico (ex 1º livello) di neurologia, graduatoria che viene di seguito riportata a norma dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

1º dott. Gemma Antonietta	con punti 78,950
2º dott. Cruciatti Barbara	con punti 77,350
3º dott. Filosto Massimo	con punti 77,000
4º dott. Maistrelli Joseph	con punti 76,300

Gorizia, 6 giugno 2000

per delega del Direttore generale
IL DIRIGENTE RESPONSABILE f.f.
DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE:
dott. Francesco Alessandrini

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico (ex 1º livello) di medicina trasfusionale.

In esecuzione di determinazione n. 641 del 30 maggio 2000 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di personale presso questa Azienda:

– 1 posto di dirigente medico (ex 1º livello) di medicina trasfusionale.

La graduatoria risultante dal presente concorso rimarrà valida e verrà utilizzata a norma di legge.

La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi.

PRIMA PARTE

Requisiti specifici di ammissione (articolo 24 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997)

1) area in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero requisiti previsti dal 2º comma dell'articolo 56 o dall'articolo 74 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997;

c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Prove d'esame (articolo 26 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997)

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:
   1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
   2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
   3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.

SECONDA PARTE

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 nonché dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

1) Requisiti generali per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

– idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1°, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

2) Presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare e sottoscrivere a pena di esclusione:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea. In base all'articolo 3 del D.P.C. n. 174 del 7 febbraio 1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
   – godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
   – essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
   – avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).

Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e g) vengono considerate come il non aver riportato condanne penali, il non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati a pena di esclusione i documenti relativi ai requisiti specifici di ammissione previsti nella prima parte del bando che devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di lire 7.500 (settemilacinquecento) da versare sul c/c n. 10077493 intestato a «Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - via Vittorio Veneto, n. 24 - Gorizia» precisando la causale del versamento.

I concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi:

– con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A);

ovvero

– autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale possono essere autocertifcati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 1 del D.P.R. n. 403/1998 (vedi allegato B).

I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 403/1998 (vedi allegato C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 403/1998 (vedi allegato A).

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 403/1998 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Gli aventi titolo all'applicazione dei benefici previsti dall'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 dovranno presentare inoltre la seguente documentazione:

- originale o copia autenticata del documento comprovante il possesso della qualifica appartenente alle categorie protette ed equiparate;
- certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante l'iscrizione del candidato nell'apposito elenco dei disoccupati di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370 i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta di bollo.

4) Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i servizi sanitari o da suo delegato.

5) Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza.

6) Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

7) Punteggio

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

8) Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

9) Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria ordinanza il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o suo delegato.

La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

10) Conferimento dei posti ed assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti che saranno richiesti dal D.P.R. n. 483/1997.

L'Azienda per i servizi sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i servizi sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei del servizio effettivamente prestato.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i servizi sanitari.

Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle Aziende per i servizi sanitari.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del personale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» di via Vittorio Veneto, n. 24 - Gorizia - telefono 0481/592521-592522.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE f.f.:
dott. Francesco Alessandrini

Schema esemplificativo di domanda (in carta libera)

Al Direttore generale della
Azienda per i servizi sanitari
n. 2 «Isontina»
Via Vittorio Veneto, 24
34170 Gorizia

Il/la sottoscritto/a ....

nato/a il .... a ....

residente in .... c.a.p. ....

via/piazza .... n. ...... telefono ....

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ....
....

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;

b) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .... (se cittadino italiano) *1;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *2;

d) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

....

....

....

e) di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari:

....

f) di aver prestato i seguenti servizi: . . . . ;
(gli eventuali servizi presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego);

g) di aver un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell'U.E.);

h) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di valutazione:

. . . .

. . . .

. . . .

i) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in . . . .

Data . . . .

Firma

. . . .

*1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.

*2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 come integrato
dall'articolo 2 del D.P.R. 403/1998)

Il/La sottoscritto/a . . . .

nato/a il . . . . a . . . .

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Allegati n. . . . . .

Data . . . .

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

. . . .

Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina»
Via Vittorio Veneto, 24 - Gorizia

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. ....
nato/a il .... a ....
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi in Gorizia, previo accertamento della sua identità personale mediante .... n. ....
rilasciata dal .... di .... in data ....

IL FUNZIONARIO RICEVENTE
....

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 2, legge 4 gennaio 1968, n. 15 come integrato
dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 403/1998)

Il/La sottoscritto/a ....
nato/a il .... a ....
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Data ....

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE
....

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 come integrato dall'articolo 2 del D.P.R. 403/1998)

Il/La sottoscritto/a ....

nato/a il .... a ....

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Data ....

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE
....

Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina»
Via Vittorio Veneto, 24 - Gorizia

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. ....

nato/a il .... a ....

è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi in Gorizia, previo accertamento della sua identità personale mediante .... n. ....

rilasciata dal .... di .... in data ....

IL FUNZIONARIO RICEVENTE
....

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 «MEDIO FRIULI»

UDINE

Graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 10 posti di operatore professionale sanitario - Infermiere cat. C) del C.C.N.L. Comparto Sanità del 7 aprile 1999.

Con deliberazione del Direttore generale f.f. n. 278 del 20 aprile 2000 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami a n. 10 posti di operatore professionale sanitario - infermiere cat. C).

Ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, viene di seguito riportata la graduatoria vincitori:

1 Pascolat Patrizia (*)
nata il 19 settembre 1965 punti 38,100/100

2 Di Marco Claudia
nata il 15 giugno 1964 punti 69,450/100

3 Vidoni Gloria
nata il 9 ottobre 1968 punti 63,225/100

4 Vitali Daniela
nata il 17 marzo 1968 punti 60,250/100

5 Massaro Wanda
nata il 5 settembre 1963 punti 54,800/100

6 Faggiani Simonetta
nata il 29 gennaio 1962 punti 53,500/100

7 De Stefano Angela Zelia
nata il 2 aprile 1965 punti 51,270/100

8 Kamano Niouma Thomas
nato l'1 gennaio 1957 punti 50,250/100

9 Sumas Loredana
nata il 21 giugno 1973 punti 50,150/100

10 Mauro Elena
nata il 28 maggio 1973 punti 50,000/100

11 Lorenzon Catya
nata il 27 agosto 1975 punti 49,850/100

12 Ercolini Antonello
nato il 10 febbraio 1968 punti 49,765/100

13 Petrozzi Rossella
nata il 4 febbraio 1974 punti 49,500/100

14 Plos Barbara
nata il 27 agosto 1972 punti 49,500/100

15 Peressutti Sonia
nata il 2 luglio 1965 punti 48,900/100

16 Razza Roberta
nata il 15 gennaio 1975 punti 48,750/100

17 Menon Dora
nata l'1 dicembre 1974 punti 48,750/100

18 Noacco Massimo
nato il 14 maggio 1974 punti 48,617/100

19 Roiatti Adriana
nata il 26 marzo 1970 punti 48,550/100

20 Piazza Sonia
nata il 13 settembre 1974 punti 48,150/100

21 Turchetti Fabiola
nata il 23 gennaio 1974 punti 48,150/100

22 Miculan Enrica
nata il 10 giugno 1970 punti 47,950/100

23 Lasaponara Francesca
nata il 3 settembre 1976 punti 47,850/100

24 Fabbro Francesca
nata il 24 agosto 1974 punti 47,800/100

25 Vidoni Nicoletta
nata il 4 novembre 1967 punti 47,750/100

26 Di Marco Elena
nata il 14 agosto 1975 punti 47,500/100

27 Vattolo Luca
nato il 7 giugno 1970 punti 47,433/100

28 Del Russo Davide
nato il 14 ottobre 1974 punti 47,300/100

29 Bernat Angela
nata il 23 maggio 1971 punti 46,800/100

30 Seravalli Patrizia
nata il 16 novembre 1973 punti 46,600/100

31 Beacco Alessandro
nato il 12 giugno 1970 punti 46,375/100

32 Feghiz Silvana
nata il 22 dicembre 1973 punti 46,000/100

33 Graziani Roberta
nata l'8 agosto 1970 punti 45,850/100

34 Tam Cristina
nata il 27 giugno 1971 punti 45,600/100

35 Cona Salvatore
nato il 18 gennaio 1961 punti 44,950/100

36 Falabella Filomena
nata il 27 luglio 1970 punti 44,850/100

37 Capriz Angela
nata il 22 novembre 1977 punti 44,750/100

38 Attardo Samantha
nata il 5 dicembre 1973 punti 44,500/100

39 Stanic Michela
nata il 29 gennaio 1973 punti 44,450/100

40 D'Ascoli Eugenio
nato il 13 febbraio 1972 punti 44,400/100

41 Boscarol Alessia
nata il 28 gennaio 1976 punti 44,250/100

42 Sala Paola
nata il 22 febbraio 1974 punti 44,250/100

43 Sturam Stefano
nato il 27 maggio 1976 punti 44,000/100

44 Conte Elio
nato il 6 dicembre 1958 punti 43,850/100

45 Corona Donatella
nata il 29 ottobre 1976 punti 43,750/100

46 Simsig Antonella
nata il 14 luglio 1976 punti 43,750/100

47 Stok Erika
nata il 5 luglio 1976 punti 43,750/100

48 Braulin Jessica
nata il 3 aprile 1975 punti 43,600/100

49 Barberio Teresa
nata il 25 maggio 1975 punti 43,475/100

50 Colucci Carmela
28 maggio 1971 punti 43,450/100

51 Gambellini Laura
nata il 19 giugno 1976 punti 43,250/100

52 De Ioia Cinzia
nata il 5 marzo 1972 punti 43,250/100

53 Mongiat Lorj
nata il 26 aprile 1974 punti 43,150/100

54 Cossar Silvia
nata il 14 gennaio 1973 punti 43,050/100

55 Lena Laura
nata il 22 novembre 1976 punti 43,000/100

56 Scapinello Iris
nata il 28 novembre 1975 punti 43,000/100

57 Valentini Debora
nata il 16 maggio 1974 punti 43,000/100

58 Basso Flavia
nata l'11 gennaio 1968 punti 42,900/100

59 Scarpantonio Giulio
nato il 20 agosto 1976 punti 42,750/100

60 Marsiglia Giovanna
nata il 26 ottobre 1971 punti 42,600/100

61 Soncin Paola
nata il 16 marzo 1974 punti 42,500/100

62 Bosco Glenda
nata il 19 giugno 1976 punti 42,450/100

63 Bernè Elisa
nata il 5 giugno 1978 punti 42,420/100

64 Attanasio Nando
nato l'1 agosto 1973 punti 42,400/100

65 D'Andrea Natascia
nata il 13 gennaio 1977 punti 42,000/100

66 Vendramin Maura
nata il 10 gennaio 1974 punti 42,000/100

67 Ghirelli Barbara
nata il 4 luglio 1976 punti 41,905/100

68 Simeoni Alessandra
nata il 25 dicembre 1975 punti 41,750/100

69 Petrone Giovanni
nato il 30 settembre 1971 punti 41,650/100

70 Uderzo Emanuela
nata il 2 dicembre 1975 punti 41,550/100

71 Astorino Peppino
nato il 2 settembre 1972 punti 41,550/100

72 Scarel Ilena
nata il 13 giugno 1977 punti 41,500/100

73 Lella Angela
nata il 2 gennaio 1960 punti 41,350/100

74 Saulino Fabrizio
nato il 10 maggio 1974 punti 41,300/100

75 Goriano Federica
nata il 12 gennaio 1975 punti 41,250/100

76 Feruglio Riccardo
nato il 28 dicembre 1974 punti 41,000/100

77 Tomolati Emilia
nata il 3 dicembre 1976 punti 40,950/100

78 Calligaro Sonia
nata il 16 febbraio 1968 punti 40,800/100

79 Casasola Elisa
nata il 6 marzo 1976 punti 40,750/100

80 Meroi Michela
nata il 22 settembre 1973 punti 40,750/100

81 Migliazza Carmela
nata il 10 maggio 1972 punti 40,615/100

82 Vona Piacentina
nata l'11 giugno 1965 punti 40,500/100

83 Russomanno Margherita
nata l'11 marzo 1966 punti 40,370/100

84 Iannucci Bartolomeo
nato il 13 giugno 1967 punti 40,347/100

85 Toffoletti Valentina
nata il 12 novembre 1968 punti 40,250/100

86 Canderan Valentina
nata il 20 giugno 1976 punti 40,000/100

87 D'Errico Rocco
nato l'11 ottobre 1966 punti 39,680/100

88 Aviani Laura
nata il 23 settembre 1975 punti 39,500/100

89 Genco Valeria
nata il 20 maggio 1977 punti 39,495/100

90 De Giorgio Chiara
nata il 13 maggio 1977 punti 39,250/100

91 Cleva Moira
nata il 7 agosto 1976 punti 39,250/100

92 Minio Giuseppa
nata il 26 settembre 1965 punti 39,050/100

93 Mucci Serena
nata il 21 giugno 1977 punti 38,800/100

94 Andenna Ariela
nata il 22 maggio 1974 punti 38,650/100

95 Melato Vincenzo
nato il 3 maggio 1972 punti 38,500/100

96 Aloisi Elena
nata il 18 ottobre 1977 punti 37,750/100

97 Cosa Simona
nata il 25 giugno 1969 punti 37,500/100

98 Baderot Laure Cecilie Magdaleine
nata il 17 gennaio 1975 punti 37,100/100

99 Passanante Anna Maria Carmela
nata il 12 agosto 1970 punti 37,100/100

100 Liporace Francesco
nato il 21 aprile 1974 punti 35,400/100

101 Formicola Mafalda
nata il 5 agosto 1974 punti 34,750/100

102 Laneri Laura
nata il 7 dicembre 1976 punti 34,150/100

103 Natrella Teresa
nata il 14 dicembre 1975 punti 30,800/100

(*) legge n. 68 del 12 marzo 1999.

Udine, 1 giugno 2000

IL DIRETTORE GENERALE f.f.:
dott. Alberto Piotrowski

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di 1º livello di ortopedia e traumatologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche).

Con deliberazione del Direttore generale f.f. n. 360 del 26 maggio 2000 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di 1º livello ortopedia e traumatologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche); graduatoria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, viene di seguito riportata:

1 Lo Scalzo Vincenzo
nato il 26 marzo 1959 punti 74,300

Udine, 1 giugno 2000

IL DIRETTORE GENERALE f.f.:
dott. Alberto Piotrowski

Sorteggio componenti commissione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di operatore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia - cat. c).

Il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, alle ore 9.30, presso il servizio del personale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli", 1º piano, via Colugna n. 50, Udine, la commissione appositamente nominata provvederà al sorteggio, con la procedura dei numeri casuali, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 483/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dei componenti la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di operatore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - cat. c).

Si precisa che, se in detta seduta l'esito del sorteggio risulterà infruttuoso, lo stesso sarà ripetuto nella medesima giornata delle settimane successive sino al completamento dei nominativi dei componenti la Commissione.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.:
Alberto Piotrowski

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - A.T.E.R. TRIESTE

Estratto dell'avviso di selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato.

È indetta una selezione per l'assunzione a tempo determinato di

a) n. 1 geometra/perito edile (B2) durata 12 mesi;

b) n. 1 perito industriale elettrotecnico (B2) durata 12 mesi;

c) n. 2 periti industriali termotecnici (B2) durata 12 mesi;

d) n. 2 operai elettricisti (C2) durata 12 mesi;

e) n. 1 addetto amministrativo (C2) durata periodo di astensione per maternità dipendente Ufficio legale.

I requisiti richiesti per l'ammissione presso l'A.T.E.R., ivi compreso, per i candidati di sesso maschile, l'aver assolto agli obblighi di leva o essere militesente, sono rispettivamente:

a) diploma di geometra/perito edile, patente di guida autovetture;
b) diploma di perito industriale elettrotecnico, patente di guida autovetture;
c) diploma di perito industriale termotecnico, patente di guida autovetture;
d) diploma di scuola dell'obbligo, qualifica elettricista, patente di guida autovetture;
e) diploma di scuola media superiore, patente di guida autovetture.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice esclusivamente secondo lo schema allegato all'avviso di selezione in distribuzione presso l'Ufficio personale dell'Ente, dovranno pervenire all'A.T.E.R. - Trieste, piazza Foraggi, n. 6, entro le

ore 11.00 del giorno 10 luglio 2000.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio personale dell'Ente tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle 16.15 - telefono 0403999232.

Trieste, 12 giugno 2000

IL DIRETTORE: ing. Pierantonio Taccheo

COMUNE DI CASSACCO
(Udine)

Concorso, per esami, per la copertura di un posto di esecutore - area sociale - profilo professionale: assistente domiciliare - IV q.f.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di I grado.

Altri requisiti: possesso della qualifica di assistente domiciliare o di operatore O.T.A., o in alternativa, l'aver svolto due anni di servizio presso ente pubblico o privato con le medesime funzioni.

Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Le graduatorie del concorso potranno essere utilizzate da altre Amministrazioni comunali dell'ambito di Tarcento.

Copia integrale del bando ed ogni altra informazione potrà essere richiesta all'Ufficio segreteria del Comune di Cassacco - 33010 piazza A. Noacco, 1 - telefono 0432/852811 - fax 0432/853412.

Cassacco, 7 giugno 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Claudia Conti

COMUNE DI TAVAGNACCO
(Udine)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore, VI q.f., area vigilanza.

È indetto concorso pubblico per esami per un posto di istruttore, VI q.f., profilo vigile urbano area vigilanza.

Requisiti di accesso: diploma di scuola superiore o equipollente secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

Presentazione domande: in carta semplice secondo lo schema allegato al bando entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La amministrazione comunale avviserà gli ammessi nei modi e nei termini previsti dalla normativa circa la data e il luogo delle prove d'esame.

Il testo integrale del bando è disponibile presso l'Ufficio segreteria del Comune di Tavagnacco, piazza Indipendenza, n. 1 - Tavagnacco.

Informazioni: telefono 0432-577373.

Tavagnacco, 9 giugno 2000

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Domenico Degano

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - E.R.Di.S.U.
TRIESTE

Pubblicazione del bando di concorso di 20 borse di studio di stage in impresa per l'anno accademico 1999-2000.

L'E.R.Di.S.U. di Trieste bandisce per l'anno accademico 1999-2000, il bando di concorso per la concessio-

ne di 20 borse di studio di stage in impresa per studenti iscritti almeno al IV anno di corso e non oltre il I fuori corso all'Università degli studi di Trieste, che rispondono ai requisiti di merito e reddito dei concorsi E.R.Di.S.U.; tali borse devono essere utilizzate per effettuare uno stage semestrale presso un'azienda di un Paese europeo; le domande devono essere inoltrate all'E.R.Di.SU di Trieste salita Monte Valerio, n. 3 - 34127 Trieste, entro e non oltre il 30 giugno 2000.

Per ogni altra informazione, rivolgersi all'Ufficio erogazione servizi dell'E.R.Di.S.U. di Trieste con orario lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

IL DIRETTORE: dott. Giuseppe Vaccher